

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 maggio 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 147. Ordinanza 11-19 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Diniego della concessione a proseguire nell'esercizio degli impianti a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati - Lamentato deterioro trattamento delle imprese minori - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.l. 19 ottobre 1992, n. 407 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482), art. 1, commi 3 e 3-*quater*; d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650), art. 1, commi 13 e 14; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 21 e 41

Pag. 13

N. 148. Ordinanza 11-19 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Prospettata inosservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, in ordine al beneficio economico ritraibile, alla divisione in classi dei comuni e alle variazioni in aumento della tassazione - *Ius superveniens* - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76, primo comma (in relazione all'art. 4, comma 4, lettera *b*), numero 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

» 16

N. 149. Ordinanza 11-19 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Notificazione dei provvedimenti sanzionatori a soggetti residenti all'estero, proprietari di veicoli immatricolati sotto la serie EE - Termine di decadenza (di trecentosessanta giorni) - Lamentata irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai cittadini residenti nel territorio nazionale soggetti a più breve termine di notificazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.
- Costituzione, art. 3

» 18

N. 150. Ordinanza 11-19 maggio 2000.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri promosso da autorità giurisdizionale - Atto di promovimento - Forma dell'ordinanza - Idoneità alla valida instaurazione del conflitto.

Parlamento - Insindacabilità parlamentare - Dichiarazioni di un deputato asseritamente diffamatorie, riguardanti il segretario comunale di Novara - Procedimento penale a carico del parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del Tribunale di Novara - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 27 ottobre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26

Pag. 20

N. 151. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interruzione del processo - Interruzione a causa di morte della parte costituita - Prosecuzione del processo - Termine semestrale perentorio per i soggetti che subentrino nel rapporto processuale - Decorrenza dalla data dell'interruzione, anziché dalla data della effettiva conoscenza dell'interruzione - Lamentata violazione del diritto di difesa dei soggetti subentranti, cui spetta proseguire il processo, nonché disparità di trattamento degli stessi soggetti, rispetto alle parti che non sono colpite dall'evento interruttivo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 305 e 300.
- Costituzione, artt. 24 e 3

» 22

N. 152. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Decreti ingiuntivi - Controversie in materia di locazioni soggette al rito del lavoro - Opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione - Omessa previsione espressa che essa debba proporsi invece con ricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai debitori ingiunti per altri crediti, e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 641, 645 e 447-bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

Amministrazione pubblica - Principi di buon andamento e di imparzialità - Applicabilità all'amministrazione della giustizia - Limiti.

- Costituzione, art. 97

» 24

N. 153. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia civile - Termine annuale di prescrizione dei diritti di credito derivanti sia dai contratti di assicurazione contro gli infortuni sia dai contratti contro i danni - Prospettata irragionevole equiparazione di situazioni differenti e non omogenee, in relazione alla ritenuta diversità dei beni protetti, con violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
- Costituzione, art. 3

» 27

N. 154. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata non giustificata disparità di trattamento tra cause analoghe, con effetto disincentivante le finalità deflattive del processo - Intervenuta abrogazione della disposizione richiamata, di cui viene denunciata l'impossibile applicazione alle cause pendenti - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma.

Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento - Intervenuta abrogazione della norma richiamata - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità

- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma

Pag. 29

N. 155. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di appello - Cognizione del giudice di appello - Interpretazione accolta - Trattazione anche solo in parte del merito, con rinvio degli atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio - Lamentata irragionevole incidenza sul libero convincimento del giudice, in contrasto con il principio della sua libertà e indipendenza - Applicabilità della norma censurata in una fase processuale successiva a quella nel corso della quale la questione è stata sollevata - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105.
- Costituzione, art. 101, secondo comma

» 31

N. 156. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione - Misura della pena - Lamentato rilevante divario tra minimo e massimo edittale, con conseguente possibilità di arbitraria determinazione della pena da parte del giudice - Denunciata violazione del principio di legalità e di irragionevolezza della pena edittale minima, in quanto equiparata a quella prevista (art. 261 cod. pen.) per il più grave reato di rivelazione di segreti di Stato - Scelta sanzionatoria già operata dal giudice di primo grado - Impossibilità di revisione della pena nel giudizio di appello, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 262.
- Costituzione, artt. 3 e 25

» 33

N. 157. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Calabria - Assunzione nell'impiego regionale - Concorso, con riserva di posti al personale non di ruolo - Requisito di un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi presso il Consiglio regionale (alla data del 31 maggio 1993) - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi e con il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta interpretazione autentica, con ulteriore legge regionale, della disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

– Legge Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8, art. 27, comma 4.

– Costituzione, artt. 3, 51 e 97

Pag. 35

N. 158. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Possesso - Tutela possessoria - Azione di reintegrazione nel possesso - Esclusione della legittimazione attiva per i detentori (clienti) di alloggi in forza di contratti onerosi facenti capo ad attività alberghiera o di *residence* - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa - Questione non diretta alla rimozione di dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

– Cod. civ., art. 1168, secondo comma.

– Costituzione, artt. 3 e 24

» 37

N. 159. Ordinanza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione di domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice di pace adito - Competenza del giudice superiore - Asserita disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, in contrasto con il principio della distinzione dei magistrati solo per la diversità di funzioni, nonché lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Manifesta infondatezza della questione.

– Cod. proc. civ., artt. 36 e 40, settimo comma.

– Costituzione, artt. 25, primo comma, e 107, terzo comma.

Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Lamentata limitazione del diritto di azione e difesa, per l'impossibilità degli interessati di stare in giudizio personalmente (senza assistenza del difensore) - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. civ., artt. 36 e 40.

– Costituzione, art. 24.

Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Fattispecie di connessione di cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e per compensazione (diverse dalla proposizione della domanda riconvenzionale) - Estraneità al giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

– Cod. proc. civ., art. 40, sesto e settimo comma

» 39

N. 160. Sentenza 22-24 maggio 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Motivazione adeguata e non implausibile in ordine anche alla persistente operatività della norma denunciata nonostante l'intervenuta abrogazione - Rigetto delle eccezioni di inammissibilità della questione, prospettate dalla parte privata e dall'Avvocatura dello Stato.

Trasporto pubblico - Personale delle aziende municipalizzate di trasporto su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite massimo di età (di 30 anni) - Lamentata disparità di trattamento degli aspiranti all'impiego, rispetto al personale di altri enti e delle Ferrovie dello Stato, con incidenza sull'effettività del diritto al lavoro - Discrezionalità legislativa in materia - Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione.

- R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - Allegato A, art. 10, primo comma, numero 2.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, e 4

Pag. 42

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 278. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 marzo 1999.

Procedimento civile - Sentenze della Corte di cassazione dichiarative dell'inammissibilità del ricorso - Possibilità di revocazione, in caso di successivo rinvenimento di documento decisivo, relativo agli atti interni al giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente produrre per causa ad essa non imputabile - Mancata previsione - Irragionevole limitazione della tutela giurisdizionale - Violazione del diritto ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia.

- Cod. proc. civ., artt. 391-bis e 395, n. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 47

N. 279. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma del 4 aprile 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Richiesta da parte dell'imputato di rito abbreviato - Obbligo per il giudice di procedere in conformità - Irragionevolezza qualora sia necessario esperire una complessa attività istruttoria - Contrasto con la configurazione deflattiva dell'istituto - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena per la dipendenza diretta della riduzione della pena dalla volontà dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma

» 49

N. 280. Ordinanza del tribunale di Prato del 14 marzo 2000.

Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Indennità di maternità - Esclusione in caso di licenziamento per giusta causa - Irragionevolezza in relazione alla natura assistenziale dell'indennità - Disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici madri disoccupate (alle quali l'indennità spetta senza distinzioni in ordine al motivo del licenziamento) - Incidenza sui principi della tutela della maternità ed infanzia e delle lavoratrici madri.

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, n. 1.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37

» 51

N. 281. Ordinanza della Corte d'appello, sezione per i minorenni di Genova del 28 ottobre 1999.

Famiglia - Procedimenti di volontaria giurisdizione in materia - Procedimento limitativo della potestà genitoriale (ex art. 333 cod. civ.) - Svolgimento - Nomina di un curatore speciale in rappresentanza del minore - Mancata previsione - Contrasto con la preminente tutela dell'interesse del minore - Violazione dei diritti fondamentali e del diritto di difesa di quest'ultimo.

- Cod. civ., artt. 336 e 333; cod. proc. civ., artt. 738 e 739.
- Costituzione, artt. 2, 3, comma secondo, 24, comma secondo, 30 e 31

Pag. 53

N. 282. Ordinanza della Corte di appello di Genova dell'11 giugno 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Diritto dei soggetti superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il *de cuius* ad una quota del trattamento pensionistico commisurata alla durata legale (secondo l'interpretazione della norma impugnata seguita dalla Cassazione e non condivisa dal rimettente) dei rispettivi rapporti di coniugio - Mancata esclusione dal computo della durata del rapporto matrimoniale del periodo di separazione personale e mancata inclusione del periodo di convivenza *more uxorio* precedente la celebrazione del secondo matrimonio - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni differenti (convivenza matrimoniale e stato di separazione) ed il diverso trattamento di situazioni in parte assimilabili (famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 126/1968, 404/1988 e 23/1991.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 3, e succ. mod.
- Costituzione, art. 3

» 57

N. 283. Ordinanza del tribunale di Firenze del 10 marzo 2000.

Sanità pubblica - Indennizzo per danni da trattamenti sanitari obbligatori - Epatiti e infezioni da HIV conseguenti a trasfusioni di sangue o suoi derivati - Assegno *una tantum* per il periodo compreso tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo stabilito per i danni da vaccinazioni obbligatorie o promosse dall'autorità (quest'ultime a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998) - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di salute.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (modif. dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238), artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 32

» 59

N. 284. Ordinanza del giudice di pace di Noto del 30 marzo 2000.

Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Istituzione di una di esse presso il comune di Avola, anziché presso il comune di Noto - Eccesso di delega - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza della scelta, in relazione alle finalità della legge delega n. 254/1997.

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-*bis* (introdotto dall'art. 15 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) e tabelle A e B annesse al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113

» 62

N. 285. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Cagliari del 22 marzo 1999.

Contenzioso tributario - Disciplina contenuta nel d.P.R. n. 636/1972 - Impugnazioni avverso le decisioni della Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità (alla stregua del «diritto vivente» risultante dalla giurisprudenza della Cassazione) - Violazione del diritto di difesa - Compromissione della «certezza del diritto».

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, 25 e 38.

- Costituzione, art. 24 Pag. 65

N. 286. Ordinanza della Corte d'assise di Nuoro del 22 marzo 2000.

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale di prossimi congiunti - Esercizio della facoltà di astensione dalla deposizione - Acquisizione, a seguito di contestazione, e lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 500, commi 2-bis e 4, e 512.

- Costituzione, art. 111 » 68

N. 287. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Milano del 16 febbraio 2000.

Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico della parte che le ha anticipate - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rinuncia al ricorso (art. 44 d.lgs. n. 546/1992).

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.

- Costituzione, art. 3 » 70

N. 288. Ordinanza del tribunale di Bologna del 14 marzo 2000.

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecutività del titolo da parte del giudice del merito (nella specie: sospensione dell'esecuzione di sentenza, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Effetti nel processo esecutivo già iniziato - Potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione della procedura, o comunque la perdita di efficacia *ex tunc* del pignoramento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento fra posizioni debitorie parimenti meritevoli di tutela - Violazione del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., artt. 373, 630 e 623.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 72

N. 289. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Parma del 21 marzo 2000.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presupposto dell'imposta e soggetti passivi - Parificazione dell'esercizio di arti e professioni all'attività di impresa - Discriminazione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente - Violazione del principio di eguaglianza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Determinazione per i lavoratori autonomi - Deducibilità delle spese sostenute per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi - Mancata previsione - Contrasto con il principio di «progressività contributiva».

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assorbimento in essa della contribuzione al Servizio sanitario nazionale - Violazione del principio di eguaglianza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Deducibilità ai fini IRPEF - Esclusione - Denunciata conseguente doppia tassazione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11.
- Costituzione, art. 53

Pag. 77

N. 290. Ordinanza della Corte dei conti, sezione del controllo del 6 aprile 2000 nel deferimento sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.P.R. 4 febbraio 2000 del 6 aprile 2000.

Agricoltura e foreste - Regolamento per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo - Emanazione con D.P.R. in base al decreto legislativo impugnato - Disciplina con regolamento delegato (abrogativo e/o sostitutivo di norme di rango primario), della materia della viticoltura, compresa in quella dell'agricoltura, oggetto di riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale - Eccesso di delega - Lesione della funzione legislativa spettante al Parlamento.

- D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.

- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma

» 78

N. 291. Ordinanza della Corte di cassazione del 16 dicembre 1999.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), in sostituzione del requisito dell'abitudine al lavoro, richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli (i quali in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla [e fidando nella] relativa copertura assicurativa), nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Violazione del principio di affidamento nella sicurezza sociale, riconosciuto quale parametro di valutazione di legittimità costituzionale dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 179/1996) - Lesione di diritto quesito ed incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 311/1995, 388/1995, 179/1996, 416/1999.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito in legge 15 luglio 1993, n. 243), art. 14, comma 1, lett. b).

- Costituzione, artt. 3 e 38

» 85

N. 292. Ordinanza del Consiglio di Stato del 15 giugno 1999.

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Piani particolareggiati in difformità o in variante di piano regolatore generale - Previsione (prima dell'abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 4 legge regionale 1° settembre 1993, n. 47) dell'esecutività in caso di mancata avocazione da parte della Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riscontro da parte della sezione del comitato regionale o dal decorso del relativo termine - Non consentita estensione dell'istituto del silenzio-assenso a piani particolareggiati in variante di piano regolatore generale riguardante immobili sottoposti a vincolo paesistico - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 302/1988, 393/1992, 408/1995, 26/1996 e 404/1997.

- L. Reg. Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 52, comma 5, come modificato dell'art. 12 legge Reg. Veneto 11 marzo 1986, n. 9.
- Costituzione, art. 117

Pag. 87

N. 293. Ordinanza della Corte di assise di Palermo del 20 marzo 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo - Facoltà di chiedere, sino alla data di entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n. 479, tale rito prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Mancata previsione Disparità di trattamento tra imputati.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, art. 3

» 89

N. 294. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Lecce del 13 marzo 2000.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti costituite - Dovere del giudice di fissare un'udienza successiva, anziché di disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo - Ingiustificata protrazione della durata dei processi, in contrasto con il principio di celerità processuale.

- D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (conv. con modif. nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 4, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2)

» 92

N. 295. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano del 18 febbraio 2000.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Ingiustificata sanatoria retroattiva di clausole contrattuali nulle - Eccesso di delega, per esorbitanza dai limiti ex art. 1, comma 5, l. n. 128/1998 - Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché dei principi in materia di leggi retroattive e di leggi interpretative - Attribuzione alle banche di un arbitrario vantaggio - Incidenza sul libero esercizio dell'iniziativa economica privata - Lesione del principio di affidamento del cittadino nella certezza del diritto.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101

» 94

N. 296. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 7 aprile 1994.

Reato in genere - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati di inquinamento idrico previsti dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe e più gravi figure criminose.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma 2.

- Costituzione, art. 3 Pag. 98

N. 297. Ordinanza del tribunale di Perugia del 28 febbraio 2000.

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena Termini - Modifiche normative - Giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Possibilità di richiesta di applicazione della pena concordata sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra identiche situazioni - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 101

N. 298. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria del 23 febbraio 2000.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Modalità di computo - Decorrenza *ex novo* dei termini nella ipotesi di regressione del procedimento e di evasione dell'imputato - Applicabilità in entrambe le ipotesi del limite del doppio dei termini - Irragionevole parità di trattamento.

- Cod. proc. pen., art. 304, comma 6.

- Costituzione, artt. 3 » 103

N. 299. Ordinanza del tribunale di Siena del 16 marzo 2000.

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero - Mancata previsione di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., artt. 459 e 555.

- Costituzione, artt. 3 e 24 e 111 » 107

N. 300. Ordinanza della Corte di assise di Messina del 22 marzo 2000.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo per i quali, anteriormente alla nuova normativa, non era ammesso il giudizio abbreviato - Facoltà di chiedere tale rito soltanto prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (modif. dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479), art. 223.

- Costituzione, artt. 3 e 24 » 109

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 147

Ordinanza 11-19 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Emittenti televisive in ambito locale - Trasformazione meramente formale della veste giuridica del titolare della emittente - Diniego della concessione a proseguire nell'esercizio degli impianti a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati - Lamentato deteriorato trattamento delle imprese minori - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 6 agosto 1990, n. 223, art. 32; d.l. 19 ottobre 1992, n. 407 (convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482), art. 1, commi 3 e 3-*quater*; d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650), art. 1, commi 13 e 14; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 21 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-*quater* del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promossi con tre ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 147, 148 e 149 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Radio Skylab S.a.s., di Radio M. Calabria, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Eugenio Porta per Radio Skylab S.a.s. e per Radio M. Calabria e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze emesse il 5 novembre 1997 (r.o. nn. 147, 148 e 149 del 1998), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «della norma sancita dal combinato disposto» degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-*quater* del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radio-televisivo);

che i giudizi *a quibus* sono stati promossi da talune emittenti radiofoniche al fine di ottenere l'annullamento degli impugnati provvedimenti di diniego di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati nell'anno 1994 dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32 della legge n. 223 del 1990, e motivati in ragione «dell'avvenuto mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare della emittente»;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'interpretazione delle suddette norme — tale da escludere che la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti — sarebbe espressione di un orientamento puramente formalistico, nonostante i tratti di «diritto vivente» da esso assunto, per opera della giurisprudenza amministrativa;

che, peraltro, secondo le ordinanze, v'è da dubitare della legittimità costituzionale della normativa transitoria di cui all'art. 32 della legge n. 223 del 1990 e delle ulteriori disposizioni denunciate che, avendo fatto slittare «più volte in avanti» il termine per il rilascio delle concessioni e quello di scadenza delle autorizzazioni provvisorie, avrebbero penalizzato «le imprese di dimensioni più ridotte, condannate a svolgere la propria attività senza alcuna certezza e con poche prospettive per il prosieguo»;

che, in particolare, il combinato disposto delle censurate disposizioni, operando secondo «la logica della c.d. «cristallizzazione»», che «continua a disciplinare precariamente sin dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione;

che, nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al r.o. nn. 148 e 149 del 1998, si sono costituite, rispettivamente, «Radio Skylab S.a.s.» di Reggio Calabria e «Radio M. Calabria», emittenti ricorrenti nei giudizi principali, le quali hanno entrambe concluso per sentir «dichiarare l'incostituzionalità delle norme denunciate», sviluppando le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni con memorie illustrative, di identico tenore, depositate in prossimità dell'udienza;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano dichiarate inammissibili o comunque, in subordine, infondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con identiche argomentazioni, le medesime questioni di costituzionalità e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che le controversie pendenti dinanzi al rimettente hanno ad oggetto provvedimenti di diniego di concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati, come emerge dalle medesime ordinanze, dall'amministrazione nell'anno 1994, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32 della legge n. 223 del 1990;

che il giudice *a quo* sospetta di incostituzionalità non solo le predette disposizioni (ricomprendendovi, altresì, il comma 3-*quater* dello stesso art. 1 del menzionato d.-l. n. 407 del 1992), ma, in combinato disposto tra loro, anche l'art. 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e l'art. 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che, per quanto attiene agli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992, e 32 della legge n. 223 del 1990, le ordinanze, nel qualificare come «puramente formalistica» l'esegesi della censurata normativa quale risulta dalla giurisprudenza amministrativa e quale è stata fatta

propria anche dall'amministrazione, mostrano di reputare la stessa come effetto di un non corretto procedimento ermeneutico, ma omettono di esprimere una propria diversa scelta interpretativa, non chiarendo, perciò, quale sia — a giudizio del rimettente — la portata della norma della quale egli deve fare applicazione e non consentendo, così, la verifica, da parte di questa Corte, della rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale;

che, quanto alle altre disposizioni denunciate, le ordinanze di rimessione non esplicitano, invero, alcun elemento di valutazione circa l'incidenza in concreto delle stesse sulla decisione che il giudice *a quo* è tenuto ad assumere nei procedimenti innanzi a sé pendenti;

che, segnatamente, una puntuale e plausibile motivazione — tale da assolvere all'obbligo previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ai fini dell'ammissibilità della proposta questione di legittimità costituzionale (vedi, tra le altre, ordinanza n. 236 del 1999) — si rendeva tanto più necessaria nel caso di specie, in ragione del fatto che il combinato disposto delle norme censurate comprende, appunto, norme successive all'adozione dei provvedimenti di diniego di concessione, che costituiscono oggetto di controversia nei giudizi *a quibus*;

che, pertanto, l'evidenziato difetto di motivazione degli atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità non consente di valutare l'applicabilità nei giudizi *a quibus* delle norme di cui trattasi (vedi ordinanza n. 194 del 1999);

che, quindi, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 148

Ordinanza 11-19 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche dei comuni e delle province - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - Prospettata inosservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, in ordine al beneficio economico ritraibile, alla divisione in classi dei comuni e alle variazioni in aumento della tassazione - *Ius superveniens* - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76, primo comma (in relazione all'art. 4, comma 4, lettera *b*), numero 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi con ordinanze emesse il 6 marzo 1998 (n. 6 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano, il 18 dicembre e il 18 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 602 e 605 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39 e n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con sei distinte ordinanze di analogo tenore, emesse tutte in data 6 marzo 1998 (r.o. nn. 486, 487, 488, 489, 490 e 491 del 1999), la Commissione tributaria provinciale di Oristano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale);

che tutti i giudizi *a quibus* sono stati promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Gestor S.p.A., concessionaria del servizio riscossioni tributi dei comuni di Oristano, Mogoro e Marrubiu, con i quali è stata determinata la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per gli anni 1995 e 1996;

che, secondo il rimettente, le disposizioni denunciate, aventi ad oggetto i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, si porrebbero in contrasto con «l'art. 76, primo comma», della Costituzione, non essendo stato rispettato alcuno dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, che, all'art. 4, comma 4 (*rectius*: art. 4, comma 4, lettera *b* numero 1), prevedeva che il legislatore delegato, per quanto riguarda gli spazi e le aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, dovesse:

- 1) realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile;

2) ripartire i comuni in non più di cinque classi;

3) apportare, per quanto riguarda le occupazioni permanenti, variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della tassazione vigente;

che con due distinte ordinanze, di identico contenuto, emesse rispettivamente il 18 dicembre 1998 (r.o. n. 602 del 1999) ed il 18 ottobre 1998 (r.o. n. 605 del 1999), anche la Commissione tributaria di primo grado di Trento ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni, per «violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione»;

che i giudizi *a quibus* sono stati promossi dall'ENEL S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva determinata, per gli anni 1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche della Provincia Autonoma di Trento;

che, secondo il rimettente, il legislatore delegato avrebbe «inspiegabilmente ed immotivatamente» ritenuto di poter disciplinare, in assoluta libertà e completa autonomia, la fattispecie delle occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo, prescindendo dai criteri dettati dalla legge di delega n. 421 del 1992 all'art. 4, comma 4, numero 1 (*rectius*: art. 4, comma 4, lettera b numero 1) ed omettendo «di dividere i comuni in classi, di considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore»;

che, in tutti i giudizi, con esclusione di quello di cui al r.o. n. 605 del 1999, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso perché la Corte ordini la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti, alla luce dello *jus superveniens* costituito dall'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come già deciso con ordinanze nn. 120 e 290 del 1999 su analoghe questioni di costituzionalità.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze in epigrafe, il legislatore, intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente con l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i comuni e le province possano, «per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507», disporre, con propria deliberazione, «anche con effetto retroattivo», le agevolazioni contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, «nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata»;

che pertanto — come già, del resto, disposto da questa Corte (ordinanze nn. 120 e 290 del 1999) in occasione di analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993 — occorre ordinare, alla luce del menzionato *jus superveniens* e, in particolar modo, della norma che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* affinché valutino la persistente rilevanza delle proposte questioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 149

Ordinanza 11-19 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Notificazione dei provvedimenti sanzionatori a soggetti residenti all'estero, proprietari di veicoli immatricolati sotto la serie EE - Termine di decadenza (di trecentosessantasei giorni) - Lamentata irragionevole disparità di trattamento, rispetto ai cittadini residenti nel territorio nazionale soggetti a più breve termine di notificazione - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1998 dal pretore di Macerata nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Notari Paolo Augusto e la Polizia Municipale di Macerata, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che un automobilista, residente in Francia ma domiciliato a Macerata e possessore di un veicolo immatricolato in Italia sotto la serie «EE», contestava davanti al pretore di Macerata tre sanzioni amministrative irrogategli per violazione dell'art. 7 del codice della strada (e cioè per aver sostato in zona riservata ai residenti senza esporre la relativa autorizzazione), in quanto gli erano state notificate entro i 360 giorni previsti dall'art. 201 del codice stradale per i residenti all'estero, ma dopo i 150 giorni previsti dallo stesso articolo per i residenti in Italia;

che il pretore di Macerata, facendo proprie le argomentazioni del ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 201, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che, per il giudice *a quo* sarebbe irragionevole differenziare i termini di decadenza per la notificazione delle sanzioni amministrative a seconda che il veicolo sia immatricolato in Italia sotto la serie generale ovvero sotto la serie «EE», non essendovi obiettive differenze nei procedimenti di identificazione dei trasgressori, né in quelli di notifica dei provvedimenti sanzionatori;

che infatti, secondo il Pretore, le informazioni possedute dalla Motorizzazione civile riguardo ai veicoli targati «EE» comprenderebbero, oltre alla residenza estera dei loro proprietari, anche il domicilio italiano degli stessi, al quale — in deroga a quanto stabilito in via generale dal codice di procedura civile — sarebbe possibile notificare validamente i provvedimenti sanzionatori irrogati per violazione del codice stradale;

che, in ogni caso, anche la notifica all'estero sarebbe agevole, potendo essere effettuata direttamente per posta, ai sensi della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42), o eventualmente anche attraverso le procedure di collaborazione internazionale previste da detta convenzione (che non sarebbero più lunghe o complesse di quelle previste per le notifiche sul territorio nazionale);

che, infine, il termine massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della pubblica amministrazione e del privato cittadino sarebbe quello di 150 giorni previsto per la notificazione delle sanzioni amministrative nel territorio nazionale, per cui il termine di 360 giorni, stabilito dalla norma impugnata, non essendo giustificato da esigenze obiettive sarebbe illegittimo;

che nel presente giudizio non si sono costituite le parti, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o in subordine infondata;

che, secondo l'Avvocatura, il trattamento differenziato, previsto nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 201 del codice stradale per le notifiche ai soggetti non residenti in Italia, si giustificerebbe — oltre che con il fatto di costituire un elemento caratterizzante della disciplina in materia di circolazione stradale quando sono coinvolti soggetti non residenti nel nostro Paese (essendo, per esempio, disposto anche nel successivo art. 205) — con la difficoltà di reperire l'autore della violazione nel caso di contestazione non immediata (e di garantire la conoscibilità della contestazione stessa), dato il tempo limitato concesso alla circolazione dei veicoli targati «EE» (un anno, salvo proroga);

che inoltre — al contrario di quanto affermato dal giudice *a quo* — non sarebbe possibile notificare i provvedimenti sanzionatori per violazione del codice stradale avvalendosi delle procedure previste dalla convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, la quale non varrebbe per gli atti amministrativi, ma solo per quelli in materia civile; né ai soggetti non residenti in Italia potrebbe effettuarsi la notifica direttamente al domicilio risultante dalla carta di circolazione del veicolo;

che, infine, il termine di 150 giorni potrebbe ritenersi il massimo tollerabile in caso di notifica ai residenti in Italia, mentre per i non residenti occorrerebbe un termine più lungo, la cui quantificazione sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che, nel caso in cui il trasgressore delle norme del codice della strada non risieda in Italia ma abbia ottenuto l'autorizzazione alla temporanea circolazione di autoveicoli immatricolati all'estero, il verbale che irroga sanzioni amministrative pecuniarie deve essergli notificato con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 201 del codice stradale, mentre non risultano utilizzabili — come invece ipotizza il giudice *a quo* — quelle previste dalla convenzione dell'Aja del 1965 (resa esecutiva in Italia con la legge n. 42 del 1981), applicabile alla notifica dei soli atti in materia civile e non a quelli in materia amministrativa;

che, comunque, il termine massimo di trecentosessanta giorni per compiere il predetto adempimento, stabilito dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità, non appare di per sé irragionevole, trovando giustificazione nella necessità di tener conto anche delle ipotesi in cui sorgano difficoltà nel reperimento del destinatario o nella notifica in luoghi remoti, né determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla notificazione dell'atto a chi risulta residente in Italia, essendo ovviamente diverse le rispettive situazioni;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale risulta manifestamente infondata sotto entrambi i profili dell'art. 3 della Costituzione, unico parametro invocato dal giudice *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 150

Ordinanza 11-19 maggio 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri promosso da autorità giurisdizionale - Atto di promovimento - Forma dell'ordinanza - Idoneità alla valida instaurazione del conflitto.

Parlamento - Insindacabilità parlamentare - Dichiarazioni di un deputato asseritamente diffamatorie, riguardanti il segretario comunale di Novara - Procedimento penale a carico del parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del Tribunale di Novara - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 27 ottobre 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE. Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 27 ottobre 1999 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on Mario Borghezio nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, promosso dal Tribunale di Novara - sezione penale, con ricorso depositato il 19 gennaio 2000 ed iscritto al n. 142 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico dell'on. Mario Borghezio - imputato dei reati di diffamazione a mezzo stampa e di minaccia, in conseguenza delle dichiarazioni rilasciate nei confronti del dott. Luigi Tennirelli, segretario comunale di Novara, il Tribunale di Novara, con ordinanza del 16 novembre 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 27 ottobre 1999 con la quale quest'ultima, accogliendo le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che le opinioni manifestate dall'on. Borghezio sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, nel caso specifico, in data 18 ottobre 1996 il deputato Borghezio aveva formulato, sia ai giornalisti di alcune testate televisive locali di Novara, sia nel corso di una successiva manifestazione pubblica, delle accuse nei confronti del dott. Tennirelli, a causa del comportamento da questi tenuto in una seduta del Consiglio comunale di Novara, affermando: «... rispondiamo come governo della Padania alla provocazione antidemocratica del solito terroraccio paracadutato dal governo di Roma, con il suo sguardo occhialuto, a controllare e ad inficiare le libere determinazioni dell'autonomia locale; ... questo termine terroraccio è un termine eufemistico tra ... militanti duri e puri della vecchia guardia leghista avrei usato sicuramente un termine molto più appropriato ai modi di fare antidemocratici, incivili, becери di un rappresentante del potere centrale dello Stato, che ogni giorno non perde occasione di mostrare il suo volto razzista ... attraverso personaggi *gauleiter*». Inoltre, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo l'on. Borghezio aveva aggiunto: «... non è igienico che l'ex segretario comunale innominabile di Novara si presenti alla prossima seduta del Consiglio comunale. Per usare il vostro linguaggio, mafiosi di Roma, questo è un avvertimento»;

che, secondo il Tribunale di Novara, non sussisterebbe alcuna connessione della condotta contestata al deputato Borghezio con la sua attività parlamentare, in particolare con l'interrogazione da lui presentata alla Camera il 17 ottobre 1996 (ossia il giorno precedente rispetto alle dichiarazioni contestate): le dichiarazioni incriminate non rappresenterebbero, infatti, la mera divulgazione della suddetta interrogazione, ma si tradurrebbero in una condotta autonoma, ancorché riconducibile alla medesima vicenda;

che, peraltro, non potendo disattendere la delibera di insindacabilità, il Tribunale di Novara ha sollevato conflitto di attribuzione in ordine al corretto esercizio del potere della Camera di valutare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se «esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che nella fattispecie sussistono i requisiti, soggettivo ed oggettivo, del conflitto;

che infatti, quanto al primo, devono ritenersi legittimati ad essere parti del presente conflitto sia il Tribunale di Novara — essendo principio costantemente affermato da questa Corte che i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parte di conflitti di attribuzione —, sia la Camera dei deputati — in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 11 e 58 del 2000 e le ordinanze nn. 16 e 91 del 2000) —;

che, quanto al profilo oggettivo, il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere spettante alla Camera di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (cfr., da ultimo, le pronunce sopra citate);

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal Tribunale per proporre il ricorso, deve ritenersi idonea per una valida instaurazione del conflitto — ove sussistano sostanzialmente i requisiti richiesti —, come ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 10, 11 e 82 del 2000);

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di Novara nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al tribunale di Novara, ricorrente;*

b) *che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della Corte entro venti giorni dalla notifica, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 151

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Interruzione del processo - Interruzione a causa di morte della parte costituita - Prosecuzione del processo - Termine semestrale perentorio per i soggetti che subentrino nel rapporto processuale - Decorrenza dalla data dell'interruzione, anziché dalla data della effettiva conoscenza dell'interruzione - Lamentata violazione del diritto di difesa dei soggetti subentranti, cui spetta proseguire il processo, nonché disparità di trattamento degli stessi soggetti, rispetto alle parti che non sono colpite dall'evento interruttivo - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 305 e 300.
- Costituzione, artt. 24 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco GUIZZI;

Giudici: Cesare MIRABELLI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Napolitano Elena ed altro e il comune di Barberino di Mugello, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 2 luglio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che, in caso di morte della parte costituita, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione (*rectius*: prosecuzione) del processo decorre, per i soggetti destinati a subentrare nel rapporto processuale, dalla data dell'interruzione e non dalla data della loro effettiva conoscenza dell'interruzione medesima;

che la Corte rimettente denuncia l'illegittimità costituzionale delle citate norme, in quanto non sarebbe garantito il diritto di difesa dei soggetti — cui spetta proseguire il processo — i quali, benché estranei ad esso, sono tuttavia tenuti a compiere attività processuali entro un termine perentorio, la cui decorrenza non è portata a loro conoscenza attraverso atti processuali, restando affidata alla diligenza del procuratore mandatario la comunicazione dell'avvenuta interruzione del processo;

che sussisterebbe anche una disparità di trattamento tra le parti, poiché mentre quelle non colpite dall'evento hanno legale conoscenza dell'interruzione e possono usufruire per intero del termine semestrale per la riassunzione, le parti cui spetta proseguire il processo sono invece esposte al pericolo della consumazione parziale del termine, in quanto per esse la conoscenza della interruzione è subordinata alla successiva comunicazione ad opera del procuratore della parte colpita dall'evento;

che il giudice *a quo* ritiene che la questione, già esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 136 del 1992, in relazione all'ipotesi di interruzione del processo per intervenuto fallimento della parte, debba

essere ora affrontata con riferimento al diverso evento interruttivo del processo, rappresentato dalla morte della parte, in quanto la citata sentenza sarebbe stata «condizionata dalla peculiarità dell'evento considerato (fallimento)», mentre ben diversa sarebbe la situazione che si viene a creare con la morte della parte;

che, secondo il giudice *a quo* sostenere che la tutela del soggetto legittimato a proseguire il giudizio in luogo del suo dante causa sarebbe assicurata dalle norme che disciplinano le obbligazioni del mandatario, tra cui, in particolare, l'art. 1710 cod. civ., come affermato dalla sentenza n. 136 del 1992, equivale a riconoscere a detto soggetto «una forma di protezione per così dire indiretta, assicurata, cioè, non — come sembrerebbe dover essere — nel processo, bensì attraverso disposizioni volte a riequilibrare e sanzionare la (già intervenuta) lesione del diritto di difesa»;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio col ministero dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per la infondatezza della questione, rilevando anzitutto come la *ratio decidendi* della precedente pronuncia della Corte costituzionale, pur traendo origine da un'ipotesi di interruzione per intervenuto fallimento della parte, sia stata elaborata con riferimento al caso di morte della parte costituita ed osservando che la eventuale previsione di una diversa decorrenza del termine di prosecuzione del processo, individuata dal rimettente nel momento dell'effettiva conoscenza dell'interruzione, introdurrebbe nel processo un elemento di assoluta incertezza.

Considerato che le norme disciplinanti l'interruzione del processo prevedono l'automatismo dell'effetto interruttivo solo in conseguenza del verificarsi di un evento che colpisca la parte prima della sua costituzione (art. 299 cod. proc. civ.), la parte costituita personalmente (art. 300, terzo comma, cod. proc. civ.) ovvero il procuratore (art. 301 cod. proc. civ.);

che, per contro, nelle ipotesi in cui l'evento attenga alla parte costituita, la produzione dell'effetto interruttivo non è automatica ma è rimessa all'iniziativa del procuratore della detta parte, cui è attribuita, nell'interesse del mandante e dei suoi eredi, la valutazione dell'opportunità di rendere o non rendere la dichiarazione (e nel caso affermativo in quale momento), che si può considerare *lato sensu* negoziale e che quando interviene determina l'interruzione del processo;

che, nel caso considerato, l'interruzione del processo non deriva automaticamente ed obbligatoriamente dal mero verificarsi dell'evento, in quanto la produzione dell'effetto interruttivo postula una specifica dichiarazione di volontà del procuratore;

che appare dunque evidente come una determinazione di così incisivo rilievo processuale sia rimessa al procuratore della parte in dipendenza del mandato conferitogli con la procura *ad litem* onde egli è tenuto ad adempiere le obbligazioni derivanti da tale contratto con la diligenza imposta dall'art. 1710 del codice civile ed a continuare l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, quando il mandato si sia estinto per morte del mandante, come stabilisce il successivo art. 1728 cod. civ.;

che, in definitiva, come questa Corte ha già avuto modo di affermare nella sentenza n. 136 del 1992, la necessaria correlazione tra le norme sostanziali, in tema di mandato, e quelle processuali, relative alla disciplina dell'interruzione, attesta l'esistenza dell'obbligo del procuratore di rendere noto agli eredi del mandante il verificarsi dell'evento che abbia colpito quest'ultimo e di concordare quindi con essi la eventuale dichiarazione produttiva dell'effetto interruttivo, e ciò in funzione dell'esigenza — avuta di mira dal legislatore — di tutelare gli eredi della parte colpita dall'evento, nei cui confronti fa stato ad ogni effetto il giudicato;

che pertanto l'ipotetica incuria del procuratore, che abbia ommesso di informare gli eredi della pendenza del processo e della sua interruzione, non costituisce violazione del diritto di difesa di tali soggetti, in quanto l'obbligo dell'osservanza delle norme in esame è di per sé idoneo a garantire l'invocata tutela;

che, infine, non è in alcun modo ravvisabile la dedotta disparità di trattamento rispetto alle parti non colpite da evento interruttivo, le quali, secondo la tesi della Corte rimettente, usufruiscono per intero del termine semestrale per la riassunzione, avendo legale conoscenza dell'interruzione sin dal momento della dichiarazione o della notificazione;

che, infatti, le dette parti, se costituite, sono esposte anch'esse al pericolo della consumazione parziale del termine nell'analoga ipotesi in cui il procuratore, dal quale sono rappresentate, abbia loro tardivamente comunicato l'avvenuta interruzione del processo, in violazione a sua volta dei propri obblighi di mandato;

che pertanto anche sotto tale profilo la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 305 e 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: GUIZZI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0495

N. 152

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Decreti ingiuntivi - Controversie in materia di locazioni soggette al rito del lavoro - Opposizione al decreto ingiuntivo proposta con citazione - Omessa previsione espressa che essa debba proporsi invece con ricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai debitori ingiunti per altri crediti, e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 641, 645 e 447-bis (in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97.

Amministrazione pubblica - Principi di buon andamento e di imparzialità - Applicabilità all'amministrazione della giustizia - Limiti.

- Costituzione, art. 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447 bis del codice di procedura civile in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1998 dal pretore

di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Liistro Vincenzo e l'AGIP Petroli S.p.A., iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'Agip Petroli S.p.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il pretore di Siracusa, con ordinanza emessa il 15 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis — in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) — del codice di procedura civile;

che nella causa pendente davanti al giudice *a quo*, a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni di locazione, il debitore ingiunto ha proposto opposizione, anziché con ricorso, con atto di citazione depositato in cancelleria oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, e di cui contro parte ha eccepito la tardività;

che il pretore di Siracusa osserva che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso da depositarsi in cancelleria entro quaranta giorni dalla notificazione del decreto e che, qualora l'opposizione venga erroneamente proposta con citazione, essa è parimenti valida, purché l'atto venga depositato in cancelleria entro detto termine;

che secondo il rimettente, mentre il debitore ingiunto per un credito di lavoro può agevolmente individuare il rito applicabile al giudizio di opposizione — dal momento che il pretore, quando esercita le funzioni di giudice del lavoro, avrebbe una «soggettività» distinta da quella del pretore ordinario — la medesima individuazione non sarebbe altrettanto agevole nelle altre materie alle quali si applica lo stesso rito, non essendovi in questi casi un giudice addetto in via esclusiva alla materia, e non essendo prescritta una particolare forma del provvedimento;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme impugnate si porrebbero in contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono che il decreto ingiuntivo — emesso nelle materie di cui all'art. 8, secondo comma, numero 3), cod. proc. civ. — debba indicare che l'opposizione si propone con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto;

che il rimettente ravvisa inoltre una violazione del principio di eguaglianza, in quanto nelle materie soggette al rito del lavoro il debitore ingiunto sarebbe esposto ad una pronuncia di esecutività del decreto, qualora notifichi tempestivamente l'opposizione ma depositi gli atti oltre il termine di quaranta giorni, mentre il debitore ingiunto per il pagamento di altri crediti, dopo aver notificato l'opposizione, disporrebbe di un ulteriore termine per costituirsi;

che il pretore di Siracusa assume infine che le norme impugnate sarebbero in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, poiché la previsione della emissione di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale sia incerto il mezzo di impugnazione esperibile, non sarebbe conforme al principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;

che secondo l'Avvocatura la violazione dell'art. 24 della Costituzione non sussisterebbe, dal momento che l'individuazione e la qualificazione del rapporto da cui nasce il credito, e quindi del rito applicabile all'opposizione, è attività tipica dell'avvocato, il quale è in condizione di desumere la *causa petendi* non solo dal decreto ingiuntivo ma anche dal ricorso dell'istante, notificato in uno con lo stesso;

che, per quanto concerne la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, secondo la difesa erariale l'individuazione delle materie da trattare col rito del lavoro implicherebbe scelte ampiamente discrezionali del legislatore, dovendosi altresì escludere profili di manifesta irrazionalità o di ingiustificata disparità di trattamento nell'applicazione di tale rito alle controversie relative alle locazioni;

che si è costituita nel presente giudizio la parte convenuta in opposizione nel giudizio *a quo* chiedendo alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;

che ad avviso della parte privata la specialità della materia giustificerebbe la specialità della procedura, non potendosi perciò ipotizzare alcuna violazione degli artt. 3 24 e 97 Cost., non essendo, in particolare, nella specie ravvisabile una qualche violazione di principi inerenti all'organizzazione degli uffici pubblici;

che la parte privata ha ricordato infine come la giurisprudenza abbia sempre ammesso la sanatoria dell'opposizione proposta con citazione, purché l'atto venga depositato in cancelleria entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ciò che nel caso concreto non è avvenuto.

Considerato che il pretore di Siracusa sollecita alla Corte una pronuncia additiva delle norme del codice di procedura civile che, nel caso dei decreti ingiuntivi concessi in materia di locazione e quindi soggetti al rito del lavoro, espressamente preveda che l'opposizione sia proposta con ricorso da depositarsi nella cancelleria del giudice nel termine di quaranta giorni dalla notificazione;

che la giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro deve essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione;

che il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle locazioni alla quale, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 447-bis — introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -, si applica il medesimo rito;

che questa Corte ha già affermato che la diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro è giustificata e non irragionevole, essendo finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); che il principio della legale conoscenza delle norme nulla ha da vedere con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa, e ancora che a maggior ragione esso non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la *causa petendi* dagli atti notificati alla parte (cfr. le sentenze n. 347 del 1987 e n. 61 del 1980);

che, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il principio del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr. da ultimo, l'ordinanza n. 30 del 2000, e le sentenze n. 281 del 1995 e n. 376 del 1993);

che la questione risulta perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 641, 645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione dal pretore di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 153

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Prescrizione e decadenza - Prescrizione in materia civile - Termine annuale di prescrizione dei diritti di credito derivanti sia dai contratti di assicurazione contro gli infortuni sia dai contratti contro i danni - Prospettata irragionevole equiparazione di situazioni differenti e non omogenee, in relazione alla ritenuta diversità dei beni protetti, con violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. civ., art. 2952, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal giudice istruttore del Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Romai-rone Bruno ed altra e le Assicurazioni Generali s.p.a., iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione delle Assicurazioni Generali S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Giovanna Volpe Potzolu per le Assicurazioni Generali S.p.a. e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto una domanda di pagamento di un indennizzo assicurativo derivante da infortunio, il giudice istruttore del Tribunale di Genova, in funzione di giudice unico, con ordinanza emessa il 2 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede il medesimo termine di prescrizione annuale per i diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e per quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni;

che il rimettente premette che la compagnia assicuratrice convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui sarebbe derivato l'infortunio, essendo trascorso oltre un anno dalla denuncia dell'assicurato e l'invio di varia documentazione, senza il compimento di atti interruttivi;

che, secondo il giudice *a quo*, la previsione di un unico termine di prescrizione annuale per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, frutto di una scelta legislativa eccessivamente sbilanciata a favore dell'assicuratore, equiparerebbe in modo discutibile beni di rango diverso, quali la vita, l'integrità della persona e le cose materiali, mentre l'eccessiva brevità dello stesso non sarebbe giustificabile con riferimento ad esigenze di rapido accertamento del diritto del danneggiato;

che, sempre secondo il rimettente, benché la Corte sia già stata investita della questione riguardante la ragionevolezza del termine di prescrizione di cui all'art. 2952 cod. civ., ed abbia ritenuto infondata la doglianza allora svolta in relazione al termine quinquennale di prescrizione, previsto per il risarcimento dei danni da fatto illecito, in base alla non comparabilità delle situazioni poste a raffronto (ordinanza n. 458 del 1987), la questione dovrebbe essere ora esaminata con riferimento non alla brevità del termine in sé, ma riguardo alla diversità dei beni protetti;

che in particolare, ad avviso del giudice *a quo* una disciplina che sottopone al medesimo termine prescrizione diritti aventi natura profondamente diversa, quali quelli inerenti alla vita e all'integrità fisica della persona e quelli relativi a beni materiali, sarebbe per ciò solo lesiva del canone di ragionevolezza e determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza, senza che sia necessario individuare una *tertium comparationis* dal momento che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale non determinerebbe un vuoto normativo, potendo operare in ogni caso la disciplina ordinaria della prescrizione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Assicurazioni Generali S.p.A., convenuta del giudizio *a quo* concludendo per la manifesta infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte, l'interesse tutelato dalle norme in materia di assicurazioni private, diversamente da quelle relative alle assicurazioni obbligatorie, non sarebbe quello alla vita o all'integrità fisica della persona — che costituiscono solo i presupposti della prestazione assicurativa — ma avrebbe natura meramente economica e consisterebbe nel conseguimento di una prestazione pecuniaria in caso di infortunio;

che la previsione di un termine annuale di prescrizione risponderebbe principalmente all'interesse dell'assicurato, essendo del tutto irrilevante, sotto tale profilo, la natura del bene oggetto di copertura, dal momento che l'attività assicurativa si basa su calcoli previsionali relativi al numero dei sinistri risarcibili e alla presumibile entità degli indennizzi, sì che l'assicuratore deve poter disporre tempestivamente di tutti i dati ad essi inerenti, al fine di garantire l'effettività della prestazione e di tutelare gli assicurati contro il rischio di insolvenza dell'assicuratore medesimo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che la difesa erariale evidenzia come il termine di prescrizione stabilito dall'art. 2952 cod. civ. riguardi non solo i diritti del danneggiato o dell'assicurato, ma anche quelli della compagnia assicuratrice, come il diritto al pagamento delle rate di premio o quello di rivalsa, ciò che smentirebbe la tesi di una scelta legislativa eccessivamente sbilanciata verso l'interesse dell'assicuratore;

che per l'Avvocatura la previsione di un unico termine annuale di prescrizione dei diritti dell'assicurato non conterrebbe alcun profilo di irragionevolezza, non essendo ipotizzabile la fissazione di termini diversi secondo il tipo di danno, qualora sia unico il fatto che lo abbia causato, anche in considerazione delle evidenti difficoltà di carattere applicativo che ciò comporterebbe.

Considerato che il giudice istruttore del Tribunale di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede lo stesso termine annuale di prescrizione dei diritti di credito derivanti dai contratti di assicurazione contro gli infortuni e di quelli derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni, dal momento che una disciplina che sottopone al medesimo termine prescrizione l'esercizio di diritti di natura profondamente diversa, quali quelli inerenti alla vita e all'integrità fisica della persona e quelli relativi a beni materiali, sarebbe per ciò solo lesiva del canone di ragionevolezza e coerenza e determinerebbe una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che il rimettente censura dunque la norma non già sotto il profilo della congruità del termine annuale previsto, ma in forza dell'ingiustificata equiparazione di situazioni fra loro differenti e non omogenee, senza peraltro indicare quale dovrebbe essere il diverso termine di prescrizione che egli ritiene conforme a Costituzione, limitandosi a richiamare la possibilità di applicare il termine ordinario;

che la premessa logica da cui prende le mosse il rimettente appare però del tutto erronea, poiché essa non considera che il contratto di assicurazione contro gli infortuni, così come ogni contratto di assicurazione disciplinato dagli artt. 1882 e segg. cod. civ., non ha lo scopo di tutelare la vita o l'integrità fisica della persona, ma quello di far conseguire all'assicurato, entro i limiti e secondo le condizioni convenuti, il risarcimento del danno patito a seguito di un sinistro e che «l'equilibrio tecnico ed economico del negozio si realizza tra l'insieme dei rischi assunti dall'assicuratore e l'insieme dei premi dovuti dagli assicurati, e non invece nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale» (sentenza n. 18 del 1975 e ordinanza n. 284 del 1984);

che, essendo unica la funzione economica e sociale del contratto ed unitaria la disciplina adottata dal codice civile, la norma impugnata, nel determinare un unico termine di prescrizione per tutti i diritti nascenti dal rapporto, quale che sia il bene assicurato, non provoca alcuna disparità di trattamento;

che il legislatore ha ampia discrezionalità nella fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza qualora «esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso» (sentenza n. 10 del 1970 e sentenza n. 57 del 1962);

che tale limite, nel caso in esame, non può dirsi violato, non essendo attinto da irragionevolezza e rispondendo alla logica unitaria del contratto di assicurazione;

che la questione appare perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal giudice istruttore del Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0497

N. 154

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata non giustificata disparità di trattamento tra cause analoghe, con effetto disincentivante le finalità deflattive del processo - Intervenuta abrogazione della disposizione richiamata, di cui viene denunciata l'impossibile applicazione alle cause pendenti - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma.

Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Omessa previsione dell'applicabilità della norma (art. 315 cod. proc. civ.) che consente la discussione orale e l'immediata decisione con motivazione contestuale - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento - Intervenuta abrogazione della norma richiamata - Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità

- Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90.
- Costituzione, art. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi con quattro ordinanze emesse il 26 febbraio, il 16 aprile, il 20 gennaio ed il

21 ottobre 1999 dal pretore di Milano rispettivamente iscritte ai nn. 291, 371, 616 e 738 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 21, 26 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1999 e n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di quattro procedimenti civili, il pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette che le cause sottoposte al suo giudizio devono ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede l'immediata decisione, con motivazione contestuale a seguito di discussione orale. Tale norma, però, ai sensi della disposizione denunciata non potrebbe essere applicata alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, a differenza di quanto disposto per l'art. 186-*quater* del codice di rito. Questa omissione violerebbe gli indicati parametri costituzionali, atteso che creerebbe ingiustificate disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a non incentivare le finalità deflative del processo civile, finalità certamente sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del 1990;

che in uno dei giudizi (reg. ord. n. 738 del 1999) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.

Considerato che i giudizi, concernendo questioni di analogo contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;

che, come rilevato dai rimettenti, tutti i giudizi principali, risultando pendenti alla data del 30 aprile 1995, ricadrebbero sotto la disciplina della disposizione denunciata;

che, tuttavia, l'art. 315 del codice di procedura civile, di cui i giudici *a quibus* lamentano l'impossibile applicazione alle cause pendenti alla stregua della disposizione denunciata, è stato abrogato dall'art. 71 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) a decorrere dal 2 giugno 1999;

che, pertanto, della nuova disposizione richiamata deve essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alla presente questione di costituzionalità e che sono stati promossi in data anteriore alla modifica suddetta, mediante restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima;

che, invece, quanto alla questione sollevata con ordinanza in data 21 ottobre 1999 (r.o. n. 738 del 1999), essa va dichiarata manifestamente inammissibile, omettendo il giudice di motivare sulla perdurante rilevanza della questione stessa nonostante l'avvenuta abrogazione dell'art. 315 cod. proc. civ. in data anteriore all'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano in ordine alle questioni sollevate con ordinanze del 20 gennaio, 26 febbraio e 16 aprile 1999;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con ordinanza del 21 ottobre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 155

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizio di appello - Cognizione del giudice di appello - Interpretazione accolta - Trattazione anche solo in parte del merito, con rinvio degli atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio - Lamentata irragionevole incidenza sul libero convincimento del giudice, in contrasto con il principio della sua libertà e indipendenza - Applicabilità della norma censurata in una fase processuale successiva a quella nel corso della quale la questione è stata sollevata - Manifesta inammissibilità della questione.

- R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105.
- Costituzione, art. 101, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promossi con due ordinanze della Corte dei conti — Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, emessa, l'una, il 23 settembre 1998, nel corso di un giudizio di responsabilità, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999, e, l'altra, il 19 gennaio 1999, nel corso di un giudizio in materia di pensione militare proposto da Castagna Ernesto, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Castagna Ernesto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, giudicando in sede di rinvio da parte delle Sezioni giurisdizionali centrali di appello, ha sollevato — con due ordinanze emesse in data 23 settembre 1998 (r.o. n. 237 del 1999) e 19 gennaio 1999 (r.o. n. 249 del 1999) — questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti);

che, secondo il rimettente, il predetto art. 105, giusta l'interpretazione accolta dal c.d. «diritto vivente», consentirebbe, in sede di appello, di limitare la cognizione alle questioni pregiudiziali ovvero di conoscere in tutto o in parte del merito, a prescindere dall'esistenza di una questione pregiudiziale, con rinvio al giudice di primo grado per la definizione del giudizio;

che, pertanto, la disposizione denunciata, nella interpretazione di cui sopra, consentendo al giudice d'appello di trattare anche solo una parte del merito e, quindi, di rinviare gli atti al giudice di primo grado per la defi-

nizione del giudizio, determinerebbe un assoggettamento di quest'ultimo alle statuizioni del primo tanto marcato da limitare la formazione ed espressione del suo libero convincimento per la definizione della causa, con conseguente violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

che, secondo la prospettazione di cui all'ordinanza iscritta al n. 249 del r.o. del 1999, sarebbe violato, altresì, il principio di ragionevolezza, in quanto il riconoscimento al giudice d'appello del potere di scegliere i casi in cui non definire la controversia può comportare «non solo un'infinita duplicazione del primo e del secondo grado di giudizio ma anche l'esame della stessa controversia più volte da parte di giudici dello stesso grado»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 249 del r.o. del 1999, si è costituita, altresì, la parte privata, Castagna Ernesto, che ha concluso per l'irrelevanza e per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi, ponendo analoga questione, possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronunzia;

che, nei termini sopra riferiti, la questione ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (ordinanza n. 158 del 1999), che l'ha dichiarata manifestamente inammissibile, rilevando, in particolare, che l'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 definisce l'ambito di cognizione affidato al giudice di appello, sicché difetta il requisito della rilevanza, essendo la norma impugnata applicabile in una fase processuale del giudizio *a quo* diversa da quella in cui la questione stessa è stata sollevata;

che analoga pronuncia di manifesta inammissibilità non può non essere resa anche in questa circostanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con entrambe le ordinanze in epigrafe e, in riferimento, altresì, al principio di ragionevolezza, con l'ordinanza iscritta al n. 249 del r.o. del 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 156

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione - Misura della pena - Lamentato rilevante divario tra minimo e massimo edittale, con conseguente possibilità di arbitraria determinazione della pena da parte del giudice - Denunciata violazione del principio di legalità e di irragionevolezza della pena edittale minima, in quanto equiparata a quella prevista (art. 261 cod. pen.) per il più grave reato di rivelazione di segreti di Stato - Scelta sanzionatoria già operata dal giudice di primo grado - Impossibilità di revisione della pena nel giudizio di appello, da parte del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. pen., art. 262.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Corte di assise di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Pugliese Vincenzo ed altri iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Roma, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999, premesso di essere chiamata a giudicare sull'appello proposto dalle parti civili e da due imputati, condannati alla pena di anni due di reclusione per il reato di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, di cui all'art. 262 cod. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 262 cod. pen;

che, dedotta preliminarmente la rilevanza della questione in considerazione «delle statuizioni della Corte di primo grado» e del «tenore delle impugnazioni proposte», il giudice *a quo* ha osservato che la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità prevede per il reato da essa descritto la pena della reclusione non inferiore a tre anni, con la conseguenza che la pena massima, non esplicitamente indicata, resta stabilita, ai sensi dell'art. 23 cod. pen., in anni ventiquattro di reclusione;

che, ad avviso del rimettente, il rilevante divario tra il minimo ed il massimo edittale renderebbe meramente apparente la predeterminazione legislativa della misurazione della pena, violando così il principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che, infatti, al lume di quanto affermato da questa Corte con sentenza n.299 del 1992, se pure il conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in concreto la sanzione da irrogare, «individualizzandola» in rapporto al singolo caso, è il mezzo più idoneo per il conseguimento delle finalità della pena, quali previste dal nostro ordinamento, tale potere rischia di trasformarsi in arbitrio quando venga lasciato al giudice un così ampio margine di scelta (nella specie si va da una pena suscettibile di sospensione condizionale, ove applicata nel minimo ed in presenza di una circostanza attenuante, ad una pena di ben ventiquattro anni di reclusione) da non risultare in alcun modo correlabile alla variabilità delle fattispecie concrete;

che la Corte rimettente dubita, altresì, della ragionevolezza dell'indicato trattamento sanzionatorio, rilevando come la pena massima prevista dall'art. 262 cod. pen. per il delitto di rivelazione di notizie c.d. riservate risulti uguale a quella comminata dall'art. 261 cod. pen. per il più grave reato di rivelazione di segreti di Stato.

Considerato che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 262 cod. pen. con esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio ivi prefigurato, sotto il duplice profilo della eccessiva divaricazione fra il minimo ed il massimo edittale, che si assume elusiva del principio di legalità della pena, e della irragionevolezza della pena edittale massima, in quanto corrispondente a quella prevista dall'art. 261 cod. pen. per il più grave reato di rivelazione di segreti di Stato;

che, peraltro, come indicato nelle premesse in fatto dell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* si trova a dover fare applicazione della norma denunciata nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma il 21 dicembre 1996, sentenza che ha, tra l'altro, dichiarato due degli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 262 cod. pen., condannandoli, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione, e che ha viceversa assolto gli stessi ed altro imputato dal medesimo reato in relazione all'addebito concernente uno specifico documento;

che detta sentenza è stata impugnata dagli imputati, relativamente al capo di condanna, e dall'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero della difesa, quanto all'assoluzione;

che, in tale situazione processuale, il profilo dell'eccessivo divario tra la pena minima e la pena massima comminate per il reato in questione, e del conseguente rischio che il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena in concreto assuma i connotati dell'arbitrio, esula evidentemente dal perimetro del *thema decidendum* sottoposto al giudice *a quo* il quale non è in alcun modo chiamato ad esercitare l'anzidetto potere discrezionale, rivedendo la scelta sanzionatoria già concretamente operata dal giudice di primo grado;

che, infatti, mentre l'impugnazione delle parti civili contro la sentenza di proscioglimento è per definizione limitata alla sola responsabilità civile (art. 576, comma 1, cod. proc. pen.), il divieto di *reformatio in peius* sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in rapporto ai casi in cui appellante sia il solo imputato, impedisce altresì alla Corte rimettente di modificare la pena inflitta dal giudice di primo grado con il capo di condanna, la quale non può essere né ulteriormente ridotta (in quanto irrogata nel minimo), né per converso aumentata, anche in caso di rigetto dell'appello (ostandovi il citato divieto);

che, per le omologhe ragioni, non viene del pari concretamente in rilievo nel giudizio *a quo* l'asserita irragionevolezza della pena massima comminata dalla norma impugnata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

• *Il redattore:* FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 157

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Calabria - Assunzione nell'impiego regionale - Concorso, con riserva di posti al personale non di ruolo - Requisito di un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi presso il Consiglio regionale (alla data del 31 maggio 1993) - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi e con il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta interpretazione autentica, con ulteriore legge regionale, della disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8, art. 27, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Esposito Adriana Stella contro la Regione Calabria ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Esposito Adriana Stella e del Consiglio della Regione Calabria;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Silvio Dattola per il Consiglio della Regione Calabria.

Ritenuto che una partecipante alla selezione riservata per l'assunzione da parte del Consiglio regionale della Calabria ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria — la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio, con la quale era stata dichiarata non idonea, per mancanza del requisito del periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 (1050 ore anziché 3744 ore), investendo con i motivi la sua esclusione ed i criteri di valutazione del servizio prestato, nonché la procedura seguita per l'esclusione;

che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria — sezione staccata di Reggio Calabria —, con ordinanza emessa il 6 maggio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 51, 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 maggio 1996, n. 8, nella parte in cui stabilisce che successivamente alla rideterminazione della pianta organica, conseguente alla rileva-

zione dei carichi di lavoro, l'Ufficio di Presidenza provvederà a ricoprire i posti vacanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, con riserva a favore del personale che abbia comunque compiuto un periodo lavorativo non inferiore a 24 mesi alla data del 31 maggio 1993 presso il Consiglio regionale;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, che ha condiviso le ragioni addotte dal giudice *a quo* nella ordinanza di rimessione, nonché il Consiglio della Regione Calabria, che ha concluso per la infondatezza della questione;

che il 28 marzo 2000 il Consiglio regionale della Calabria ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate;

che in sede di discussione orale la difesa del Consiglio regionale si è richiamata ad una sopravvenuta legge regionale 3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente giudizio, prospettando, tra l'altro, la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, è stata approvata e pubblicata la legge regionale 3 marzo 2000, n. 6, con interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, oggetto del presente giudizio;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, cui fa riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti per la definizione del giudizio *a quo*;

che, con l'occasione, il giudice *a quo* potrà anche verificare la completezza del contraddittorio in relazione agli effetti sull'intera selezione concorsuale della questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal medesimo giudice, risultando da tempo intervenuta la conclusione della procedura con la graduatoria della selezione e l'individuazione dei soggetti portatori di posizione qualificata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 158

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Possesso - Tutela possessoria - Azione di reintegrazione nel possesso - Esclusione della legittimazione attiva per i detentori (clienti) di alloggi in forza di contratti onerosi facenti capo ad attività alberghiera o di *residence* - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa - Questione non diretta alla rimozione di dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

- Cod. civ., art. 1168, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra D'Agostini Maria Carla e la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l., iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l.;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avvocato Adolfo Zini per la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l.

Ritenuto che nel corso della fase di merito di un giudizio possessorio, il pretore di Roma, con ordinanza del 19 novembre 1998, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'azione di reintegrazione nel possesso per i «detentori di immobili o alloggi in forza di contratti onerosi facenti capo ad attività alberghiere, di *residence* ed assimilate»;

che, ad avviso del rimettente, il «prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale», escludendo in tali casi l'azione di reintegrazione, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., per la violazione del principio di uguaglianza, sia rispetto ai soggetti legittimati all'azione (tra i quali sono ricompresi persino gli acquirenti del possesso in mala fede o *contra ius*), stante la sussistenza in tutti i casi dell'esigenza posta a fondamento della tutela possessoria (*ne cives ad arma ruant*), sia rispetto agli altri cittadini, i quali possono opporre all'altra parte il divieto di autotutela;

b) con l'art. 24 Cost., per la violazione del diritto di difesa del detentore, esposto al potere della controparte del rapporto di estrometterlo unilateralmente dall'alloggio con la forza (come era avvenuto nella specie), senza poter opporre a tale parte il divieto di autotutela;

che, secondo il giudice *a quo* la detenzione autonoma e qualificata di un alloggio in forza di un contratto di *residence* d'albergo o simili, stipulato a titolo oneroso con una controparte che opera sul mercato professionalmente e per un fine di lucro, non può essere ricondotta a ragioni di mera ospitalità — intesa, quest'ultima, come espressione metagiuridica di sentimenti di cortesia, benevolenza e tolleranza —, ma vale a legittimare l'azione di reintegrazione (indipendentemente dalla natura precaria o temporanea del godimento del bene) anche nei confronti del concedente;

che si è costituita la parte convenuta nel giudizio *a quo* richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di alloggio e chiedendo dichiararsi «infondata o comunque inammissibile» la sollevata questione sotto entrambi i profili prospettati:

a) in relazione all'art. 3 Cost., per la peculiare provvisorietà o precarietà del diritto di godimento dell'alloggio da parte del cliente di albergo, *residence* o simili, soggetto al diritto di recesso *ad nutum* della controparte, non costretta a seguire la consueta procedura di sfratto, che sarebbe di grave ostacolo all'efficiente esercizio dell'attività alberghiera (o di quella a questa assimilabile);

b) in relazione all'art. 24 Cost., perché il cliente di albergo, *residence* o simili può tutelare compiutamente i propri diritti esercitando le azioni di inadempimento contrattuale nel caso di illegittimo recesso della controparte dal rapporto.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, in quanto escluderebbe — secondo l'orientamento che egli stesso qualifica «prevalente» — la legittimazione attiva dei clienti di albergo, *residence* (od assimilati) all'azione di reintegrazione;

che tale presupposto interpretativo non viene presentato dal giudice *a quo* quale espressione di «diritto vivente» e neppure quale unica esegesi praticabile della disposizione impugnata, ma anzi quale approdo ermeneutico dichiaratamente non condiviso, al quale afferma di preferire (diffusamente argomentando al riguardo) l'opposta interpretazione, a lui non preclusa, ritenuta *secundum Constitutionem*;

che, pertanto, la sollevata questione — come altre volte sottolineato da questa Corte in casi analoghi — va dichiarata manifestamente inammissibile, perché la prospettazione del rimettente non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità costituzionale (che egli ha mostrato, in concreto, di non nutrire affatto e di poter risolvere in via interpretativa), ma appare, in realtà, diretta — al fine di proteggere l'emananda pronuncia dall'alea di una impugnazione e di una eventuale riforma od annullamento — a contestare un'unica pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 8 agosto 1985, n. 4403) nonché la decisione emessa nel giudizio *a quo* dal Tribunale in accoglimento del reclamo proposto dal concedente avverso l'interdetto di reintegrazione (v., *ex multis* ordinanze nn. 93 del 2000, 54 del 1999, 70 del 1998, 410 del 1994).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 159

Ordinanza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Opposizione a decreto ingiuntivo - Proposizione di domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice di pace adito - Competenza del giudice superiore - Asserita disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, in contrasto con il principio della distinzione dei magistrati solo per la diversità di funzioni, nonché lamentata violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., artt. 36 e 40, settimo comma.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, e 107, terzo comma.

Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Rimessione dell'intera causa al giudice superiore - Lamentata limitazione del diritto di azione e difesa, per l'impossibilità degli interessati di stare in giudizio personalmente (senza assistenza del difensore) - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 36 e 40.
- Costituzione, art. 24.

Competenza e giurisdizione civile - Connessione di cause - Fattispecie di connessione di cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e per compensazione (diverse dalla proposizione della domanda riconvenzionale) - Estraneità al giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., art. 40, sesto e settimo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 40, commi sesto e settimo del codice di procedura civile come modificato dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) e dell'art. 36 stesso codice, promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1998 dal giudice di pace di Ancona nel procedimento civile vertente tra Rossi Giovanni e la Marche Impianti S.A.S., iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1999 e il 21 settembre 1999 dal giudice di pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Pra Monego Marco e Liviabella Sara, iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è stata proposta domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito, il giudice di pace di Ancona, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del novellato art. 40, settimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, disciplinando la connessione tra una causa di competenza del giudice di pace ed altra di competenza del pretore o del tribunale, stabilisce la competenza del giudice superiore a decidere dell'intera causa;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il principio affermato costantemente dalla Corte di cassazione — in forza del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora sia proposta domanda riconvenzionale di valore superiore alla competenza del giudice adito, questi, stante la propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, non può rimettere tutta la causa al giudice superiore ma deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice competente per valore solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella di opposizione — deve essere riesaminato, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 19 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) alla disciplina della connessione;

che tale disciplina, stabilendo in ogni caso di connessione la competenza del giudice togato, si porrebbe in contrasto con gli artt. 107, terzo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto la determinazione della competenza in base alla caratteristica soggettiva del giudice, e quindi alla sua capacità e affidabilità, produrrebbe una disparità di trattamento tra i giudici togati e i giudici di pace, discriminando questi ultimi nell'esercizio della medesima funzione giurisdizionale, e costituirebbe violazione del principio costituzionale in base al quale i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni;

che inoltre l'attribuzione della competenza per *vis attractiva* al giudice togato consentirebbe alle parti di scegliere il giudice, mediante la proposizione di altre domande artificiosamente connesse alle cause di competenza del giudice di pace, con la conseguente lesione del principio della precostituzione del giudice naturale;

che, sulla base delle medesime considerazioni, il rimettente ha sollevato per analogia identica questione di legittimità costituzionale del sesto e del settimo comma dell'art. 40 dello stesso codice, in relazione alle altre fattispecie di connessione di cause per accessorietà, per garanzia, per accertamenti incidentali e per compensazione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza delle questioni;

che questione di legittimità costituzionale in parte analoga è stata sollevata, con ordinanza emessa il 21 settembre 1999, dal giudice di pace di Osimo, il quale censura, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, gli artt. 36 e 40, settimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, in presenza di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione davanti all'ufficio del giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo, impongono la pronuncia — anche d'ufficio — di connessione a favore del giudice superiore, nonostante la competenza del giudice di pace a conoscere dell'opposizione;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, sarebbero compressi il diritto di azione e di difesa, in quanto, nell'ipotesi di rimessione dell'intera causa al giudice superiore, la parte opposta sarebbe obbligata in ogni caso a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore e non potrebbe invece stare in giudizio personalmente, sia pure nei limiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 82 cod. proc. civ.;

che, inoltre, sussisterebbe una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, il quale è chiaramente individuato dall'art. 645 cod. proc. civ. nel giudice che ha emesso il decreto, pur in presenza di situazioni, come la proposizione di domande riconvenzionali, che potrebbero determinare spostamenti di competenza;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che può disporsi la riunione dei giudizi, in quanto questi hanno ad oggetto analoghe questioni di legittimità costituzionale;

che entrambi i rimettenti denunciano la illegittimità costituzionale della disciplina della connessione, come novellata dalla legge n. 374 del 1991, poiché in forza di essa si determinerebbe sempre uno spostamento di competenza a favore del giudice superiore, in violazione del principio della precostituzione del giudice;

che il giudice di pace di Ancona ravvisa anche un contrasto con l'art. 107, terzo comma, della Costituzione, ed implicitamente anche con l'art. 3, in quanto la norma in esame darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra giudici togati e giudici di pace, che non sarebbero distinti per funzione ma per capacità o provenienza;

che il giudice di pace di Osimo ritiene invece sussistente la violazione del diritto di azione e di difesa della parte opposta, la quale, nell'ipotesi di rimessione dell'intera causa al giudice superiore, sarebbe obbligata a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore e non potrebbe stare in giudizio personalmente, sia pure nei limiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 82 cod. proc. civ.;

che le questioni appaiono manifestamente infondate ed in parte manifestamente inammissibili;

che deve anzitutto escludersi la violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, dedotta da entrambi i rimettenti, in quanto, come costantemente affermato da questa Corte, il principio della precostituzione del giudice è rispettato tutte le volte che l'organo giudicante risulti istituito sulla base di criteri generali prefissati;

che la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, introdotta dall'art. 40 cod. proc. civ. nelle ipotesi di connessione di cause, costituisce anch'essa una regola generale prestabilita, in forza della quale è consentito individuare preventivamente l'organo giudicante competente a decidere delle cause, quando fra le stesse ricorra un vincolo di connessione;

che appare altresì erroneo il richiamo all'art. 107, terzo comma, Cost., poiché tale precetto inerisce esclusivamente allo *status* dei magistrati e non può essere utilmente invocato per argomentare le censure relative alle norme di ripartizione delle competenze (ordinanze n. 122 del 1998, nn. 424 e 63 del 1997);

che circa la pretesa violazione del diritto di azione e di difesa della parte opposta — la quale, a seguito della *translatio iudicii* sarebbe tenuta a stare in giudizio con l'assistenza di un difensore — è sufficiente il rilievo che, come risulta dagli atti, la detta parte era già costituita innanzi al giudice di pace con l'assistenza di un difensore, sì che la questione è del tutto priva di concreta rilevanza e deve perciò dichiararsi manifestamente inammissibile;

che, infine, devono dichiararsi manifestamente inammissibili anche le ulteriori questioni sollevate dal giudice di pace di Ancona «per analogia», in considerazione della assoluta estraneità al giudizio *a quo* dei casi di connessione diversi dalla proposizione della domanda riconvenzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 40, sesto e settimo comma, del codice di procedura civile, sollevate dal giudice di pace di Ancona;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, settimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 40, settimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 160

Sentenza 22-24 maggio 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale - Motivazione adeguata e non implausibile in ordine anche alla persistente operatività della norma denunciata nonostante l'intervenuta abrogazione - Rigetto delle eccezioni di inammissibilità della questione, prospettate dalla parte privata e dall'Avvocatura dello Stato.

Trasporto pubblico - Personale delle aziende municipalizzate di trasporto su strada - Ammissione al servizio in prova - Limite massimo di età (di 30 anni) - Lamentata disparità di trattamento degli aspiranti all'impiego, rispetto al personale di altri enti e delle Ferrovie dello Stato, con incidenza sull'effettività del diritto al lavoro - Discrezionalità legislativa in materia - Esercizio non arbitrario - Non fondatezza della questione.

- R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 - Allegato A, art. 10, primo comma, numero 2.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, e 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1998 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Supporta Paolo e l'Azienda municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti l'atto di costituzione di Supporta Paolo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Sergio Agrifoglio per Supporta Paolo e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio, diretto ad ottenere la declaratoria del diritto all'assunzione presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti (AMAT) di Palermo, promosso da un partecipante ad un concorso pubblico per esami, il pretore di Palermo in funzione del giudice del lavoro, con ordinanza emessa l'11 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Il giudice rimettente premette che il provvedimento impugnato (decadenza dalla nomina a vincitore di concorso a 180 posti di agenti con qualifica di conducente di linea, bandito con delibera dell'AMAT n. 38 del 12 gen-

naio 1990) è stato determinato dalla constatazione che il concorrente aveva superato il limite massimo di età di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10, dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, mentre gli altri motivi di ricorso non presentavano elementi di fondatezza.

In proposito chiarisce che neppure alla luce della legge 27 gennaio 1989, n. 25 la questione potrebbe trovare positiva soluzione, dato il carattere generale della legge medesima, la quale, per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, giammai potrebbe derogare ad una legge speciale.

Ne consegue — sempre secondo la prospettazione del giudice rimettente — che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e che la questione stessa non appare manifestamente infondata.

Il giudice *a quo* richiama l'indirizzo, più volte affermato da questa Corte, circa la peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto.

Tale indirizzo riconosce al rapporto di lavoro in questione la natura di *tertium genus* con la conseguenza che la normativa che lo regola non è in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione.

Tuttavia, osserva il giudice rimettente, la normativa *de qua* non sarebbe più applicabile al rapporto di lavoro del personale delle Ferrovie per l'avvenuta trasformazione delle «Ferrovie dello Stato» in ente pubblico economico, per effetto della legge 17 maggio 1985, n. 210.

Pertanto, la legittimità costituzionale della norma anzidetta, nella parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di età per l'assunzione del personale dei servizi attivi delle aziende municipalizzate che gestiscono servizi di autotrasporto, dovrebbe essere esaminata sotto il diverso profilo della disparità di trattamento, che apparirebbe irragionevole ed ingiustificata, giacché le situazioni (quelle del personale delle Ferrovie e quelle del personale delle Aziende di autotrasporto) sarebbero sostanzialmente identiche sotto l'aspetto oggettivo e differirebbero solo in relazione alla natura giuridica del soggetto che gestisce il servizio stesso.

Quanto sopra comporterebbe il *vulnus* all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, in quanto la previsione limitativa contenuta nella norma censurata apparirebbe ingiustificata, determinando, così, una compressione della effettività del diritto al lavoro.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, che ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità, per manifesta irrilevanza della questione sollevata.

Secondo l'assunto di parte la norma censurata sarebbe stata tacitamente abrogata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25, che dispone l'elevazione al quarantesimo anno del limite di età per la partecipazione alle selezioni degli enti pubblici economici.

In via subordinata la parte privata chiede che venga dichiarata la incostituzionalità della norma in questione e, nel condividere le ragioni dedotte dal giudice *a quo* nell'ordinanza di remissione, sottolinea un ulteriore aspetto, consistente nella violazione dell'art. 97 della Costituzione per manifesta irragionevolezza della norma censurata.

3. — Nel giudizio è, altresì, intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.

4. — Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha concluso per la infondatezza della questione.

In particolare, quanto alla eccezione di inammissibilità, osserva che la caducazione della disposizione impugnata lascerebbe un vuoto normativo in un'attività di particolare rilievo per la sicurezza delle persone e della circolazione.

Né condivide, in proposito, la prospettazione secondo cui il limite di età andrebbe individuato attraverso l'applicazione analogica di disposizioni riguardanti altre categorie di personale.

Tale interpretazione è stata contrastata anche dalla Corte di cassazione.

L'intervenuta autorità sottolinea, inoltre, che il giudice *a quo* non ha verificato se esistessero norme della disciplina collettiva nazionale di categoria che derogassero alla disposizione impugnata, atteso che l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 si è limitato a prevederne la derogabilità ad opera della contrattazione collettiva.

Per tale ragione prospetta l'ipotesi che gli atti possano essere rimessi al giudice *a quo*, affinché esamini tale aspetto.

Nel merito, osserva che, in materia di rapporto di lavoro di diritto privato, il bando di concorso si configura come espressione di autonomia privata dell'ente e non come atto amministrativo. L'ente, peraltro, è tenuto a rispettare la fonte normativa; ciò nondimeno — secondo giurisprudenza — può fissare un limite di età inferiore a quello previsto per legge.

Nella memoria segnala, altresì, la diversa natura delle «Ferrovie dello Stato», che rivestono natura di S.p.A. e la inesistenza della «asserita disparità di trattamento», atteso che le mansioni non sono coincidenti, trattandosi, da un lato, di trasporto su gomma, dall'altro di trasporto su ferro.

Sottolinea, infine, come la garanzia del diritto al lavoro non precluda al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio.

Considerato in diritto

1. — La questione incidentale di legittimità costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 10, primo comma, numero 2, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) nella parte in cui pone, quale limite massimo per l'ammissione al servizio in prova, l'età di 30 anni (per i servizi attivi).

Secondo il giudice *a quo* la norma comporterebbe una violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione per disuguaglianza del trattamento riservato agli aspiranti lavoratori presso le aziende municipalizzate del trasporto (su strada) rispetto a quello applicabile ai dipendenti di altri enti che gestiscono i servizi di trasporto, nonché dell'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, perché la previsione limitativa apparirebbe ingiustificata, determinando una compressione della effettività del diritto al lavoro.

2. — L'eccezione di inammissibilità per mancanza di rilevanza, proposta dalla parte privata, sotto il profilo della tacita abrogazione della norma denunciata a seguito della legge 27 gennaio 1989, n. 25, non è suscettibile di accoglimento, in quanto l'ordinanza del giudice *a quo* offre una motivazione adeguata e non implausibile sulla rilevanza della questione e sulla persistente operatività della norma denunciata ai fini della decisione sull'unico punto ritenuto residuo del ricorso.

La stessa soluzione negativa si impone per le altre eccezioni pregiudiziali proposte dall'Avvocatura generale dello Stato sotto i profili, rispettivamente, della autonomia privata dell'ente in sede di bando di concorso per rapporto di lavoro privatistico in relazione alla fissazione nel bando di un limite di età inferiore e della derogabilità del limite massimo di età in forza dell'art. 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure); infatti vi è stata in punto di rilevanza — come già sottolineato — una esauriente e plausibile motivazione da parte del giudice *a quo* mentre nessuna delle parti ha allegato la sopravvenienza di disciplina collettiva derogatrice.

3. — Le questioni proposte sono prive di fondamento.

Nessuna disparità di trattamento può configurarsi nella fattispecie, posta la particolarità, quanto meno nei requisiti fisico-attitudinali, nel rapporto di lavoro (conducente di linea, cioè appartenente ai «servizi attivi») del personale dei servizi automobilistici urbani e parificati delle aziende municipalizzate e private dei trasporti su strada (autolinee urbane e filovie urbane ed extra urbane, cui con legge 24 maggio 1952, n. 628 sono state estese le norme del r.d. n. 148 del 1931), rispetto al personale (macchinisti) delle «Ferrovie dello Stato», disciplinato ormai in modo autonomo e sganciato, almeno parzialmente, dal r.d. n. 148 del 1931 (v. art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in precedenza l'art. 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 e per i requisiti di ammissione la preesistente normativa formalmente autonoma contenuta nell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425).

In realtà, il limite di età massimo per la immissione in servizio rappresenta il risultato di una valutazione discrezionale circa le esigenze dell'azienda e le capacità attitudinali di cui i lavoratori devono essere in possesso in relazione anche alla potenziale durata della vita lavorativa nelle aziende di trasporto su strada, tenuto conto inoltre dei profili di sicurezza dei trasportati e della circolazione, in presenza della gravosità del servizio e del logorio nella guida degli automezzi di linea.

La determinazione effettuata dal legislatore non è manifestamente irragionevole o arbitraria, giacché lascia spazio ad eccezioni, con particolari procedure di garanzia, in relazione a «casi speciali» o per «determinate specialità di personale»; ed ora risulta superabile attraverso la disciplina della contrattazione collettiva (legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1).

4. — Il profilo relativo alla violazione dell'art. 4 della Costituzione è privo di fondamento, poiché la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'eser-

cizio (sentenze n. 61 del 1996 e n. 54 del 1977), e ciò vale anche per i limiti di età, soprattutto quando la norma si riferisce a requisiti attitudinali richiesti da particolari rapporti di lavoro caratterizzati dalla natura del servizio da prestare e da oggettive necessità del tipo di azienda (sia pubblica che privata).

La discrezionalità del legislatore in ordine ai requisiti di età è stata esercitata in modo non manifestamente arbitrario o irragionevole, mentre la parità tra tutti gli aspiranti deve riferirsi a quel determinato tipo di selezione concorsuale.

Sul piano della legittimità costituzionale, pertanto, deve escludersi ogni vizio denunciato, tenuto conto della flessibilità della previsione normativa sia pure limitata del suo contenuto precettivo, mentre rimangono estranei al presente giudizio i differenti profili, relativi alla concreta normativa applicabile e all'esercizio dei poteri di contrattazione collettiva valutabili in altra sede.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 10, primo comma, numero 2, dell' allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 4 della Costituzione, dal pretore di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C0504

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 278

*Ordinanza emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra De Sanctis Giuseppe e Di Paolo Lucia Ursitti ed altri*

Procedimento civile - Sentenze della Corte di cassazione dichiarative dell'inammissibilità del ricorso - Possibilità di revocazione, in caso di successivo rinvenimento di documento decisivo, relativo agli atti interni al giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente produrre per causa ad essa non imputabile - Mancata previsione - Irragionevole limitazione della tutela giurisdizionale - Violazione del diritto ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia.

- Cod. proc. civ., artt. 391-bis e 395, n. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: De Sanctis Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via Monti Parioli n. 12, presso lo studio dell'avvocato Gregorio Iannotta, che lo difende unitamente all'avvocato Luigi Mastursi, giusta delega in atti, ricorrente;

Contro Di Paolo Lucia Ursitti, Di Paolo Bruna Di Giulio, Di Ianni Maria, Rossi Giovanna, Di Paolo Domenico, Di Paolo Giuseppe, Di Paolo Mario, Di Paolo Elda Desideri, Di Paolo Telesforo, Di Paolo Clelia, Di Paolo Francesca, Di Paolo Quirino, Di Paolo Elena, elettivamente domiciliati in Roma via Firenze n. 32 presso lo studio dell'avvocato Mario Marinucci che li difende, giusta delega in atti, controricorrenti;

Nonché contro Di Paolo Romilda, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola Di Rienzo, 297, presso lo studio dell'avvocato Stefano Rossi, che la difende, giusta delega in atti, controricorrente;

Nonché contro Di Paolo Elena Mattioli, Di Paolo Licio, Campana Maria, Di Paolo Quirino II, nella qualità di erede di Di Paolo Licio, Di Paolo Delia II, Di Paolo Lucia, Di Paolo Romilda, Di Paolo Bruna, Di Ianni Maria II, intimati; per la revocazione della sentenza n. 897/1997 della Corte suprema di cassazione di Roma, depositata il 29 gennaio 1997;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30 marzo 1999 dal consigliere dott. Enrico Spagna Musso;

Lette le conclusioni scritte dal sostituto procurator generale dott. Antonio Martone con le quali si chiede: che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 311-bis e 395, n. 3 nella parte in cui non prevedono la revocazione di sentenza della Corte di cassazione quando, dopo la pronuncia, siano stati trovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio di causa di forza maggiore e tali documenti siano relativi a fatti incidenti sulla ritualità degli atti del procedimento avanti la Corte medesima, con le conseguenze di legge.

Premesso che:

con sentenza n. 897/1997, del 29 gennaio 1997, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Giuseppe De Sanctis nei confronti di Lucia Di Paolo ed altri soggetti, avendo ritenuto che il ricorrente non avesse provveduto all'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza dell'11 ottobre 1995, mediante notifica del ricorso a Giuseppe Di Paolo, residente in Germania, litisconsorte necessario degli altri intimati;

» successivamente il De Sanctis, con ricorso del 3 ottobre 1997, previa richiesta di declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 391-bis e 395, n. 3 del codice di rito in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione — che non consentono la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

nell'ipotesi del successivo rinvenimento di un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, che la parte non abbia potuto produrre per fatto ad essa non imputabile — ha chiesto la revocazione di quella pronunzia, non essendo assolutamente a lui imputabile il mancato deposito del ricorso per cassazione (utilmente notificato, ai fini dell'integrità del contraddittorio a quel litisconsorte necessario il 4 maggio 1995) come poteva evincersi dalla «relata» che l'ufficio notifiche gli aveva consegnato solo il 23 luglio 1997 con nota in pari data esplicativa della ritardata restituzione ove leggesi che il consolato d'Italia (in Germania) aveva erroneamente indicato, all'oggetto della missiva di restituzione dello stesso atto, il nominativo di tale Gabriella Spinello (estranea al processo), quale destinataria della notificazione e non quello di Giuseppe Di Paolo, destinatario dell'atto *de quo*;

letta la nota del 3 dicembre 1998 con la quale il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale ed emettere i provvedimenti conseguenti;

Considerato che:

con il proposto ricorso per revocazione sostanzialmente si discute dell'inadeguatezza (determinata dalla ritenuta irragionevole limitazione all'esercizio del diritto di ottenere il riconoscimento giudiziale della pretesa) della tutela apprestata con gli artt. 391-bis e 395, n. 3 c.p.c., ove, il primo, ammette la domanda di revocazione delle sentenze della corte di cassazione nella sola ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 per «l'errore di fatto risultante dagli atti causa» e, l'altro, consente quel rimedio per il caso del ritrovamento di un documento relativo a fatti costituenti l'oggetto della controversia e non anche nell'ipotesi, in ragionevole estensione, del rinvenimento di un documento, decisivo per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, che abbia in precedenza indotto la Corte a negare l'esame sul merito dell'impugnativa e ad emettere una pronunzia sul processo;

la limitatezza della tutela giudiziale potrebbe rivelarsi irragionevole perché non trova fondamento quando, come nella specie, non si tratti di porre ulteriormente in discussione un ragionamento opinabile ma di eliminare un vizio esterno ad esso, assolutamente non imputabile a chi si sia rivolto all'autorità giudiziaria per ottenere tutela e ciò in violazione del diritto di conseguire una pronunzia sul merito della controversia attuativa della tutela;

Pertanto, la Corte ritiene rilevante e non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità delle norme menzionate per contrasto delle medesime con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Sospende il giudizio;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 391-bis e 395, n. 3 del codice di rito ove tali norme non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato «rinvenuto» un documento decisivo relativo agli atti interni al giudizio di legittimità, la cui produzione abbia impedito la pronunzia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente produrre per causa assolutamente a lei estranea e ad essa non imputabile;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione dell'ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due camere del parlamento.

Così deciso, il 30 marzo 1999.

Il presidente: GAROFALO

Il consigliere relatore: SPAGNA MUSSO

N. 279

*Ordinanza emessa il 4 aprile 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Bartolucci Armando*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Richiesta da parte dell'imputato di rito abbreviato - Obbligo per il giudice di procedere in conformità - Irragionevolezza qualora sia necessario esperire una complessa attività istruttoria - Contrasto con la configurazione deflattiva dell'istituto - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena per la dipendenza diretta della riduzione della pena dalla volontà dell'imputato.

- Cod. proc. pen., art. 438.
- Costituzione, artt. 3 e 27, terzo comma.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nell'udienza preliminare odierna l'imputato Bartolucci Armando ha chiesto la celebrazione del giudizio col rito abbreviato ai sensi dell'art. 438, primo comma c.p.p.

Il procedimento riguarda i reati di lesioni aggravate (artt. 582, 583, 585 c.p.) e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (artt. 10, 12 e 14 della legge n. 497 del 1974). Esso non è decidibile allo stato degli atti. Si tratta, infatti, di un oscuro episodio criminoso, nel quale l'agente ha attinto la vittima con tre colpi di pistola sparati di notte a brevissima distanza. Il Bartolucci ha negato l'addebito. Non sono note né le ragioni del fatto, né circostanze univoche utili ai fini della sicura identificazione dell'imputato quale autore dell'azione. Vi è, dunque, necessità di esperire una complessa attività istruttoria, non dissimile da quella che sarebbe compiuta nel dibattimento.

Il primo comma dell'art. 438 c.p.p. nel testo novellato sembra mostrare diversi profili d'illegittimità costituzionale. Il giudizio abbreviato si configurava nella sua veste originaria, quale risultava anche a seguito degli interventi della Corte costituzionale, come giudizio allo stato degli atti imperniato sulla richiesta dell'imputato, sul consenso del p.m. e sulla verifica critica del giudice inerente sia alla decidibilità del caso sia alla motivazione dell'eventuale dissenso dell'accusa.

La riforma dell'art. 438 c.p.p. introdotta dalla legge n. 479 del 1999 configura un istituto completamente nuovo che si scompone in due distinte configurazioni, caratterizzate da profonde diversità.

Nella sua forma «pura», come nel caso in esame, il giudizio è automaticamente introdotto a seguito della richiesta dell'imputato. L'accoglimento della richiesta stessa non è più ancorato ad alcun presupposto: il p.m. non è chiamato ad esprimere il consenso; il giudice non compie alcuna verifica sulla economicità della richiesta, sulla decidibilità allo stato degli atti. Nel caso in cui non vi siano le condizioni per decidere, il giudice stesso acquisisce le prove ritenute necessarie, assumendo un ruolo direttivo, completamente svincolato dalle richieste o solo dalle valutazioni delle parti.

Pur in tale nuova configurazione, il rito abbreviato non perde del tutto il suo intrinseco connotato di procedimento fondato su ragioni di economia processuale. Infatti, è ancora prevista la riduzione di pena nella misura di un terzo. Essa, naturalmente, non può essere pensata come una sorta di «autoriduzione» rimessa all'iniziativa dell'imputato, ma deve di necessità esser vista come una diminuente premiale, attinente alla finalità general preventiva di rapida e semplificata definizione dei giudizi.

Se, tuttavia, si raffronta tale astratta e logicamente necessitata configurazione deflattiva dell'istituto con la sua concreta disciplina legislativa ci si avvede che la semplificazione e speditezza del processo rispetto all'alternativa dibattimentale sono meramente eventuali. Infatti, non potendo il giudice rifiutare in nessun caso il giudizio, è ben possibile che, come nel caso in esame, l'abbreviato possa aver luogo anche in situazioni nelle quali le acquisizioni probatorie siano carenti ed impongano di esperire un'istruzione non dissimile nella sostanza, come si è detto, da quella che sarebbe compiuta nel dibattimento.

Tale soluzione normativa appare non coerente né ragionevole se rapportata al teorico modello deflattivo cui s'ispira; ed inoltre conduce al trattamento uniforme di situazioni profondamente diverse. Essa, pertanto, sembra porsi in contrasto con l'art. 3 Cost.

Il contrasto con la richiamata norma costituzionale emerge anche sotto un altro profilo afferente al raffronto tra l'abbreviato «puro» e quello «condizionato» introdotto dal comma 5 dell'art. 438. Tale norma consente che l'imputato possa subordinare la richiesta sul rito al compimento di alcuni atti istruttori. In tale evenienza il giudice è chiamato a valutare se sussistano le condizioni di compatibilità con le finalità di economia processuale proprie del rito. La formula legale non chiarisce quali siano i parametri cui rapportare la valutazione di economicità, tuttavia — considerata l'intrinseca ragione d'essere dell'istituto — è possibile ritenere ragionevolmente che il sindacato del giudice riguardi l'entità dell'indagine istruttoria richiesta. È quindi compatibile col rito abbreviato un giudizio che non imponga un'istruttoria particolarmente complessa e comunque non dissimile da quella dibattimentale.

Insomma, in tale configurazione condizionata l'istituto, pur avendo perso i caratteri di patteggiamento sul rito fondato sulla decidibilità allo stato degli atti, conserva la sua natura di strumento deflattivo di semplificata definizione dei giudizi. Tale economicità non è meramente astratta, ma è rapportata al concreto tenore degli atti probatori da compiere ed è affidata alla valutazione del giudice.

Tale assetto appare antitetico, a quello dell'abbreviato «puro», nel quale l'istanza di semplificazione e speditezza è solo astratta e sottratta a qualunque strumento di verifica.

L'antitesi di cui si parla è priva di razionale giustificazione e conduce al trattamento differenziato di situazioni identiche. Infatti, nel caso in cui vi sia l'obiettivo esigenza di un'istruttoria complessa il rito sarà ammesso nell'abbreviato puro e respinto — invece — in quello condizionato. Sembra dunque appalesarsi anche sotto tale riguardo contrasto della normativa di cui al primo comma dell'art. 438 c.p.p. con l'art. 3 della Costituzione. Si tratta di un'incoerenza interna delle diverse articolazioni del giudizio abbreviato che presenta caratteristiche assai simili a quella che ha condotto alla dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 247 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (sentenza n. 66 del 1990) e dell'art. 452 c.p.p. (sentenza n. 183 del 1990).

Naturalmente i plurimi, segnalati profili di contrasto con l'art. 3 della Costituzione assumono una ancor maggiore evidenza se si considera che l'opzione verso un rito o l'altro non ha solo significato processuale ma anche una forte valenza sostanziale, atteso che implica la riduzione della pena nella misura di un terzo.

Proprio la valenza sostanziale, sotto il profilo sanzionatorio, del giudizio abbreviato pone in luce un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 438.1 novellato, per contrasto con l'art. 27.3 Cost.

Infatti, nel nuovo assetto normativo la diminuzione di pena nella misura di un terzo discende in modo diretto ed automatico dalla volontà dell'imputato, ed è avulsa sia dalla negoziazione con l'accusa — sia soprattutto — dalla verifica del giudice circa la deflattività della richiesta, con riguardo alla complessità delle indagini da compiere. Tale meccanismo si pone in contrasto con il principio di proporzione della pena e con le finalità rieducative espresse dall'art. 27.3 Cost.

La Corte costituzionale, proprio nell'esaminare la normativa sul patteggiamento, ha affermato l'importante principio che la funzione rieducativa della sanzione penale è operante già nella fase di commisurazione; e che la diminuzione dovuta alla scelta del rito, quando avulsa da una razionale ed obiettiva giustificazione, viola il principio di proporzione della pena e quindi ne vulnera la funzione rieducativa. (sentenza n. 313 del 1990).

Una situazione siffatta sembra delinearsi in modo conclamato nel rito abbreviato vigente. Infatti, la diminuzione di pena discende dalla sola volontà dell'imputato ed ha luogo anche in situazioni nelle quali, a causa della complessità dell'istruttoria da compiere, non si concreta quella semplificazione ed accelerazione del giudizio che costituisce la ragion d'essere intrinseca dell'abbreviato e la giustificazione d'ordine generalpreventivo della diminuzione di pena che ne consegue. Insomma, ad avviso di questo giudice, la diminuzione di pena di cui si parla, perde il collegamento con dati di fatto obiettivi ed oblitera quei connotati di ragionevolezza e razionalità della sanzione penale che costituiscono il fondamento della sua funzione rieducativa. Del resto già in passato la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che «il consenso del pubblico ministero ed il controllo del giudice costituiscono condizioni connaturate alla logica del nuovo tipo di giudizio» e che «l'adozione di questo nel caso concreto non potrebbe certo essere determinata dalla sola volontà dell'imputato espressa in funzione dell'apprezzamento dei propri interessi di difesa» (sentenza n. 284 del 1990).

Le questioni di costituzionalità esposte hanno evidente rilevanza ai fini della decisione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 438 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 27.3 della Costituzione, nei termini di cui in premessa;

Dispone la sospensione del giudizio e l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì la notificazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Alla cancelleria per l'esecuzione.

Roma, addì 4 aprile 2000.

Il giudice: BLAIOTTA

00C0438

N. 280

*Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Prato
nel procedimento civile vertente tra Mei Antonella e Poste Italiane S.p.a.*

Lavoro (Tutela del) - Lavoratrici madri - Indennità di maternità - Esclusione in caso di licenziamento per giusta causa - Irragionevolezza in relazione alla natura assistenziale dell'indennità - Disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici madri disoccupate (alle quali l'indennità spetta senza distinzioni in ordine al motivo del licenziamento) - Incidenza sui principi della tutela della maternità ed infanzia e delle lavoratrici madri.

- Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17, n. 1.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1º marzo 2000 nella causa di lavoro intentata da Mei Antonella, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Bellotti del foro di Firenze, giusta procura rilasciata a margine del ricorso, e domiciliata presso la Camera del lavoro di Prato, piazza Mercatale n. 89 — ricorrente — contro Poste Italiane S.p.a., in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Landi e Antonio Sapia, giusta procura rogata dal notaio Pierluigi Ambrosone di Roma in data 13 aprile 1999, e domiciliata presso la filiale Poste di Prato, via Martini — convenuta — osserva e decide quanto segue.

1. — Col. ricorso depositato in data 22 ottobre 1999 Mei Antonella, premesso di essere stata dipendente delle Poste Italiane S.p.a., presso la filiale di Prato, sino al 3 novembre 1998: di essere rimasta incinta nel settembre 1998; di avere riscontrato che la Direzione provinciale del lavoro servizi ispettivi, su richiesta del ginecologo, aveva disposto l'anticipazione dell'interdizione obbligatoria dal lavoro con decorrenza dal 30 ottobre 1998; di avere subito un licenziamento per giusta causa irrogato con lettera raccomandata 3-4 novembre 1998; di avere partorito due gemelli in data 18 maggio 1999: di non avere percepito l'indennità di maternità per astensione obbligatoria posto che la società datrice di lavoro aveva applicato l'art. 17, comma 1 della legge 1204/1971, che esclude tale diritto in caso di licenziamento per giusta causa; di ritenere la norma in questione illegittima perché in contrasto con l'art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, con l'art. 3 Cost., che pone il principio di uguaglianza sostanziale, con particolare riferimento all'indifferenza per le condizioni personali e sociali, con gli artt. 29 e 31 della Costituzione che tutelano la famiglia, anche sotto il profilo economico, con l'art. 37 della Costituzione che riconosce una adeguata protezione alla madre lavoratrice e al minore; di ritenere inoltre che la causa della cessazione del rapporto deve ritenersi irrilevante ove si consideri il riconoscimento dell'indennità anche per le lavoratrici autonome; di ritenere la questione di illegittimità costituzionale rilevante, posto che il diritto all'indennità di maternità le era espressamente precluso dalla legge; tutto ciò premesso, adiva questa giustizia affinché il giudice, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 17, comma 1 legge n. 1204/1971 nella parte in cui esclude la corresponsione della indennità per risoluzione e per licenziamento per giusta causa per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 37 Cost., rimettesse gli atti alla Corte costituzionale al fine di

dichiarare sussistente la ritenuta incostituzionalità della norma e, conseguentemente, condannasse le Poste Italiane S.p.a. al pagamento dell'indennità per astensione obbligatoria per maternità dalla data dell'anticipazione 30 ottobre 1998 a quella del terzo mese di vita dei figli (18 agosto 1999), con interessi e rivalutazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la S.p.a. Poste Italiane depositando memoria nella quale veniva ribadita la correttezza dell'operato della società, che aveva agito conformemente alla legge.

Alla prima udienza il giudice si riservava.

2. — La prospettata questione di illegittimità costituzionale non è manifestamente infondata.

L'art. 17, comma 1, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, recita: «L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lettera b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge».

L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è l'indennità di maternità per astensione obbligatoria. Il periodo di interdizione obbligatoria di cui all'art. 5 è quello di interdizione obbligatoria anticipata (come nel caso di specie).

La norma, prevedendo la corresponsione dell'indennità solo nei casi di risoluzione del rapporto di cui all'art. 2, lettera b) e c) esclude espressamente il caso della lettera a), e cioè quello concernente il licenziamento per giusta causa.

La disposizione in questione si palesa incostituzionale poiché l'approccio punitivo che la contraddistingue contrasta con il carattere assistenziale dell'attribuzione: la tutela per la lavoratrice madre prescinde dai suoi meriti e demeriti e si fonda sullo stato obiettivo in cui si trova e sulle ragioni di ordine pubblico che trascendono l'interesse e il merito delle persone.

L'art. 17, primo comma della legge n. 1204/1971 si pone quindi in contrasto con l'art. 31, secondo comma della Costituzione che impone alla Repubblica Italiana la protezione della maternità e dell'infanzia, con l'art. 37, primo comma, che assicura alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione e garantisce alla donna lavoratrice le condizioni per consentirle l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Profili di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) si pongono altresì allorché si compari il primo comma dell'art. 17 cit. con il secondo comma dello stesso articolo, che garantisce il godimento dell'indennità di maternità alle lavoratrici disoccupate subordinandola alla condizione che tra l'inizio della disoccupazione e quello dell'astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 60 giorni, senza fare distinzione alcuna in ordine ai motivi del licenziamento. Dal combinato disposto delle due norme deriverebbero, da un lato, il diritto all'indennità di maternità della lavoratrice licenziata per giusta causa nei 60 giorni precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria e dall'altro, la negazione del medesimo diritto alla lavoratrice per la quale il licenziamento per giusta causa è intervenuto successivamente e cioè nel periodo di astensione obbligatoria.

La contraddizione sopra illustrata evidenzia una ingiustificata ed illogica disparità di trattamento che viola il principio di uguaglianza e razionalità tutelato dall'art. 3 Cost.

3. — La prospettata questione di illegittimità costituzionale è altresì rilevante, atteso che l'accoglimento o meno della richiesta di condanna avanzata nei confronti della datrice di lavoro dipende dall'applicazione della norma censurata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma legge 30 dicembre 1971, n. 1204 per contrasto con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo a cura della cancelleria la notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio, e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Prato, addì 14 marzo 2000.

Il giudice: RIZZO

N. 281

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1999 dalla Corte d'appello, sezione per i minorenni di Genova
sul reclamo proposto da Ruani Sergio ed altra*

Famiglia - Procedimenti di volontaria giurisdizione in materia - Procedimento limitativo della potestà genitoriale (ex art. 333 cod. civ.) - Svolgimento - Nomina di un curatore speciale in rappresentanza del minore - Mancata previsione - Contrasto con la preminente tutela dell'interesse del minore - Violazione dei diritti fondamentali e del diritto di difesa di quest'ultimo.

- Cod. civ., artt. 336 e 333; cod. proc. civ., artt. 738 e 739.
- Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 24, secondo comma, 30 e 31.

LA CORTE D'APPELLO

Nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento emesso dal tribunale per i minori di Genova che affidava la minore I. M. A. al comune di Davagna, revocando il precedente affido al comune di Genova, affinché ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del nonno materno, reclamo proposto da:

Ruani Sergio e Gualco Loredana, residenti in Genova ed ivi elettivamente domiciliati in via Corsica 2/3 presso l'avvocato Enrico Bet che li rappresenta e difende per mandato in atti, reclamati; e con l'intervento del procuratore generale presso questa Corte.

La Corte così osserva:

con ricorso per reclamo, depositato in data 27 agosto 1979, Ruani Sergio e Gualco Loredana, già collocatari della minore I. M. A., impugnavano il provvedimento emesso dal tribunale per i minori di Genova 16-18 agosto 1999, che aveva disposto l'affidamento della predetta minore al comune di Davagna, perché ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del nonno materno.

Lamentavano i reclamanti che il primo giudice non aveva tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica espletata, là dove si dubitava fortemente dell'idoneità educativa del gruppo familiare del nonno, sottolineando, tra l'altro, la situazione di grave e protratta violenza fisica e psicologica (e forse sessuale) attuata da un componente della famiglia su due fratelli della minore, che aveva giustificato il loro allontanamento.

Costituitosi il contraddittorio nell'ambito della procedura in camera di consiglio ex art. 739 ss. c.p.c., B. R. (nonno materno della minore) e C. S. (moglie dello stesso) eccepivano la carenza di legittimazione dei reclamanti e, sostenevano la piena adeguatezza del proprio nucleo familiare, chiedevano, nel merito, respingersi il reclamo avverso.

All'odierna udienza, chiedeva di intervenire in adesione alle conclusioni dei reclamanti, l'A.N.F.A.A. Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, sostenendo che essi avevano agito nell'esclusivo interesse della bambina, che appariva molto preoccupante il ritorno di questa presso il nonno, che sembrava auspicabile la nomina di un curatore speciale della minore, quale «soggetto indifeso», anche dal punto di vista processuale.

Precisava infine l'A.N.F.A.A., di voler essere presente nel procedimento perché la minore fosse, nei modi meglio dati, adeguatamente tutelata.

Dopo ampia discussione presenti i procuratori delle parti e il P.G. ritualmente intervenuto, la Corte riservava la decisione.

Ritiene questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla base dei seguenti

M O T I V I

È da alcuni anni ampiamente consolidata, nelle analisi della dottrina e della giurisprudenza più attente, una rinnovata considerazione della posizione del minore, quale soggetto titolare di diritti soggettivi perfetti, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della comunità sociale, colto nel suo progressivo inserimento in essa.

E tale considerazione viene genericamente ricollegata ad un'approfondita lettura dei principi costituzionali, secondo una coerente linea di tendenza che dagli artt. 2 e 3 conduce agli artt. 29, 30, 31 della Cost. tutela dei diritti fondamentali, anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la personalità, e impegno pubblico a rimuovere ogni ostacolo allo sviluppo della personalità stessa, sono previsioni che costituiscono la chiave di volta di tutto l'edificio costituzionale e si indirizzano sicuramente anche al minore, come ad ogni cittadino. Su tali basi vanno per-

tanto interpretate le norme che più specificamente attengono alla problematica familiare e minorile: l'art. 30, impone ai genitori l'obbligo di mantenere, educare, istruire la prole indipendentemente dallo *status filiationis*, assicura ogni tutela giuridico sociale ai figli nati fuori del matrimonio, cura che siano comunque adempiuti i compiti educativi, in caso di incapacità dei genitori; l'art. 31, protegge maternità, infanzia e gioventù, prefigurando un incisivo programma di aiuto e sostegno alla famiglia, nella prospettiva, ancor più ampia, della creazione di un moderno ed adeguato sistema di sicurezza sociale.

Viene infine talora sottolineato che, se termini come «minore», «minore età» (o anche «capacità», «incapacità»), non acquistano una posizione centrale nel contesto costituzionale, ciò non significa certamente scarsa considerazione verso il fanciullo, ma al contrario indica una chiara inversione di tendenza: di fronte ad un ordinamento precostituzionale ricco (fin troppo) di riferimenti alla «particolarità» e «specificità» della condizione minorile, emerge una scelta a favore del fanciullo, non più oggetto di una assoluta ed incondizionata volontà degli adulti, ma sicuramente «persona» alla pari di ogni altro individuo. E si parla, in tal senso, della Carta costituzionale come del nucleo fondamentale di un vero e proprio statuto dei diritti del minore.

Tali orientamenti costituiscono presupposto per una ricostruzione sistematica del c.d. diritto minorile, di tutto il complesso di norme cioè che attengono direttamente o indirettamente alla posizione del fanciullo, nella prospettiva di una tutela preminente del suo interesse al fine di una compiuta realizzazione dei suoi diritti.

Del resto interpretazioni siffatte trovano ampie ed esplicite conferme del dato normativo: soprattutto dopo la riforma del diritto familiare del 1975, numerose sono le previsioni che richiamano alla «preminente tutela dell'interesse del minore».

Si pensi alla disciplina dell'affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, ma pure in relazione alle ipotesi previste dagli artt. 330 e 333, c.c. (decadenza dalla potestà e provvedimenti limitativi di essa) il criterio esclusivo di riferimento è proprio l'interesse del minore e l'incidenza nociva del comportamento genitoriale sullo sviluppo della sua personalità.

Tuttavia queste enunciazioni rischiano di tramutarsi in vuote clausole di stile, prive di contenuto concreto, ove non trovino precisi riscontri in sede processuale. Nel procedimento *ex* artt. 333 e 336 c.c. nel quale il giudice assume ogni opportuno e conveniente provvedimento per la prole (ivi compreso l'eventuale allontanamento dalla residenza familiare) e che ha quindi effetti assai rilevanti sull'avvenire del fanciullo e sull'ulteriore sviluppo della sua personalità, al minore non è dato di stare in giudizio a mezzo di un curatore speciale per la tutela dei suoi interessi e neppure è previsto che egli sia obbligatoriamente sentito.

Nessuno potrebbe contestare che il minore sia titolare di interessi specifici, morali e patrimoniali in relazione alle pronunce che lo riguardano, ma questi non sono certo adeguatamente protetti dalla presenza dei genitori o parenti in giudizio, potenziali destinatari di provvedimenti, come nella specie, limitativi dalla potestà.

Né l'interesse dei minori pare sufficientemente protetto dall'intervento obbligatorio del p.m. È vero che tale organo, ai sensi dell'art. 72, c.p.c. e 6, legge n. 1 dicembre 1970, n. 898, può produrre documenti, dedurre prove, concludere, nonché impugnare la sentenza (ma limitatamente agli interessi «patrimoniali» dei figli minori; e ci si chiede se la previsione sia tassativa o debba intendersi anche con riferimento agli interessi morali).

In ogni caso, com'è evidente, il p.m. non stà in giudizio come sostituto processuale dei minori (al contrario talvolta, ma solo in casi tassativi, agisce in tale veste: si pensi ad es. alla facoltà di esercitare l'azione civile nel procedimento penale, nell'interesse del danneggiato incapace).

I poteri del p.m. non si ricollegano quindi ad un interesse specifico e particolare, egli opera nel processo per l'attuazione della legge, per assicurare la legalità nella risoluzione della controversia; in tale veste si preoccupa bensì della tutela dell'interesse del minore, ma non sicuramente in modo esclusivo; e in ogni caso la difesa del fanciullo non offrirebbe le medesime garanzie di quella esercitata da un rappresentante privato direttamente impegnato in tale ufficio.

Analogamente non potrebbe costituire valida alternativa alla nomina di un curatore, il potere, pur largamente officioso, del collegio (nella specie un organo specializzato composto da giudici di carriera e da esperti del settore).

Il giudice dispone indagini e mezzi di prova, richiede informazioni e purtuttavia, ancora una volta, tali poteri non possono sostituire la presenza in giudizio su un piano di parità con le altre parti di un rappresentante del minore, che adeguatamente tuteli l'interesse di questo in ordine all'affidamento e agli altri conseguenziali provvedimenti.

(Anzi, talora, nella prassi, la confusione dei ruoli: un tribunale che è «giudice» e ad un tempo «difensore» del minore, privilegiando un rapporto immediato con lui, che esclude o limita la posizione di altre professionalità presenti nel processo, difensori, consulenti tecnici, personale dei servizi, ha dato luogo a comportamenti fuorvianti, scelte di «supplenza» ecc.

Del resto, com'è noto, la nomina di un curatore in rappresentanza del minore non è certo sconosciuta al nostro ordinamento. Si pensi alla situazione di conflitto di interessi tra genitori e figli (art. 370, u.c. c.c.) ovvero, in ambito più specificamente processuale, alle azioni di *status* e alle procedure di opposizione a decreto di adottabilità.

È evidente che i procedimenti volti alla limitazione della potestà *ex art.* 333, c.c. presuppongono un conflitto di interessi tra il minore, che vede lesa il suo diritto all'educazione e allo sviluppo della personalità, e i genitori ai quali si attribuiscono comportamenti pregiudizievoli verso i figli (ma talora addirittura i provvedimenti «convenienti» hanno finito per regolare situazioni di vero e proprio conflitto tra genitori e figli adolescenti sui metodi e contenuti educativi, imposti dai genitori stessi (vedi ad es. tribunale minorile di Bologna, 23 ottobre 1973, 26 ottobre 1973, in giur. it. 1974, 1, 2, 5126).

D'altra parte, se è vero che in un provvedimento come quello in esame non vi sono questioni di *status* che giustificerebbero la nomina di un curatore del minore in giudizio, va ribadito che possono assumersi provvedimenti talmente rilevanti così profondamente incidenti sullo sviluppo psico-fisico del minore stesso, come l'allontanamento dalla famiglia di origine, l'istituzionalizzazione o il collocamento presso altra famiglia, da richiedere, necessariamente, la rappresentanza del minore in giudizio. Ma oggi tale rappresentanza sembra presupposta e più efficacemente garantita da alcuni importanti documenti internazionali.

La convenzione sui diritti del fanciullo di New York 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, che introduce un vero e proprio statuto dei diritti del fanciullo e, almeno potenzialmente, dovrebbe avere profonda incidenza sugli ordinamenti degli Stati contraenti (anche se purtroppo, a distanza di alcuni anni, leggi interne, pronunce giurisdizionali, prassi amministrative sembrano ancora largamente prescindere) ha sentito la necessità di ancorare le ampie enunciazioni dei diritti del fanciullo in ogni settore in cui si trovi ad operare, a concreti riscontri processuali: si precisa così, all'art. 3, che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali o di autorità amministrative, l'interesse superiore di essi deve costituire una considerazione preminente, e a tale principio, ancora generale astratto, si collega operativamente la previsione dell'art. 12, per cui al fanciullo deve essere data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura che lo riguardi sia direttamente sia tramite un rappresentante.

Ancor più innanzi, nella garanzia specifica e concreta dei diritti del minore, si spinge la convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, Strasburgo 25 gennaio 1996: all'art. 1, essa prevede la necessità di garantire «i diritti processuali» dei fanciulli e agevolarne l'esercizio, assumendo che essi siano direttamente o tramite altre persone od organizzazioni informati ed autorizzati a partecipare ai procedimenti giudiziari che li riguardano; agli artt. 4 e 9 aggiunge che il minore ha diritto di chiedere personalmente o tramite altre persone ed organizzazioni (e l'autorità giudiziaria ha diritto di provvedere anche d'ufficio per) la nomina di un rappresentante nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano, quando la legge nazionale priva i detentori della facoltà di rappresentarlo, a causa di un conflitto di interessi; ma la possibilità di nomina viene intesa al di là dell'ipotesi ora accennata. Infatti l'art. 5 prevede in ogni caso la possibilità di un riconoscimento al minore di «diritti processuali supplementari» che lo riguardano, e in particolare il diritto di chiedere la nomina di un terzo rappresentante, e nei casi che lo richiedano, un avvocato.

Sono previsioni assai concrete ed operative, tanto che da talora si è ritenuto che già oggi l'autorità giudiziaria italiana possa nominare un rappresentante del minore nei giudizi che lo riguardano.

Ritiene invece la Corte, stante l'incertezza dell'esistenza di un tale potere in capo all'autorità giudiziaria sulla base della vigente legislazione, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 336, 333, c.c., 738, 739, c.p.c.

È consapevole che questo collegio che già la Corte costituzionale, in una pronuncia ormai abbastanza risalente dichiarò non fondata la questione di legittimità sollevata, con riferimento alla procedura di divorzio e separazione per i provvedimenti di affidamento della prole (ma, al di là dell'indubbia differenza delle fattispecie, potrebbe venire oggi in considerazione un'accresciuta sensibilità della problematica del minore e dei suoi diritti, direttamente garantiti, proprio in campo processuale, dei relevantissimi documenti internazionali cui si è sopra accennato).

Appare dunque non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 c.c. (si tratta nella specie, di un procedimento di limitazione o regolamentazione della potestà), 336, c.c. (disposizione che regola tale procedimento) nonché artt. 738, 739 c.p.c. (norme che disciplinano, in generale, le procedure di

volontaria giurisdizione, cui pure appartiene quella in esame; in particolare l'art. 733, c.p.c. si riferisce alla fase del reclamo) là dove non è prevista la nomina di un curatore in rappresentanza del minore. Ciò in relazione agli artt. 24, comma 2, (diritto alla difesa del soggetto), 2; 3, comma 2; 30; 31 della Costituzione, (Tali disposizioni potrebbero ritenersi indirettamente violate, in quanto la mancata considerazione del minore, come parte del giudizio, inciderebbe negativamente sulla tutela dei suoi diritti ed in particolare di quello ad uno sviluppo compiuto ed armonico della personalità, sicuramente, seppur implicitamente, garantito dalle disposizioni stesse, come sopra indicato).

Quanto alla rilevanza della questione, il collegio potrebbe limitarsi a sottolineare che nella presente causa, esso si deve pronunciare sulla collocazione della minore, senza avere chiara consapevolezza dell'interesse di questa, non adeguatamente rappresentata in giudizio. Ma il collegio preferisce fornire qualche maggiore dettaglio in una fattispecie, per molti versi assai significativa, così da evidenziare il grave pregiudizio che potrebbe subire la bambina. Nella specie, infatti, il collegio si troverebbe nella necessità di dichiarare la carenza di legittimazione processuale di collocatori della minore, che non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi. Ma neppure potrebbe avere un siffatto potere, allo stato della nostra legislazione, con riferimento al singolo minore, un'associazione, l'A.N.F.A.A., che pur svolge da molti anni un'attività proficua e benemerita nel settore (e si dovrebbe dunque escludere l'ammissibilità del suo intervento). La conseguenza sarebbe l'automatica conferma del provvedimento impugnato, che, pure, potrebbe essere stato assunto, in contrasto con l'interesse del minore, ove fosse accertata l'inefficienza del nucleo familiare originario (non si è esaminato ovviamente in questa sede il merito della controversia).

La presenza di un rappresentante del minore, con facoltà di impugnare, potrebbe portare all'esame di questa Corte di merito la complessa e delicata vicenda.

Si ritiene che dall'eventuale accoglimento della questione discenderebbe la necessità, anche nel presente procedimento, di nomina di un rappresentante del minore, nei confronti del quale si dovrebbe disporre l'integrazione del contraddittorio (ovvero, dalla pronuncia positiva della Corte costituzionale, potrebbe forse conseguire la riapertura del termine per impugnare, facoltà che il rappresentante potrebbe esercitare).

In ogni caso la nomina di un curatore speciale, che fin dall'inizio del procedimento rappresenti il minore, presenti istanze, produca, deduca, solleciti l'attività del giudice e dello stesso p.m., sicuramente orienterebbe in misura ben maggiore la pronuncia, nella prospettiva di una più sicura ed adeguata tutela dell'interesse del f+anciullo. Si ritiene pertanto di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 11 marzo 1953, n. 87, sollevava questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24, secondo comma; 2, 3, secondo comma; 30 e 31 Cost., degli artt. 336 e 333 c.c. 738 e 739 c.p.c., nella parte in cui, nel procedimento limitativo della potestà genitoriale, non prevedono la nomina di un curatore in rappresentanza del minore;

Ordina sospendersi il presente procedimento e trasmetti gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina notificarsi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Genova, addì 28 ottobre 1999.

Il presidente: ROVELLI

Il consigliere estensore: DOGLIOTTI

N. 282

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1999 dalla Corte di appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra Bonanese Giuseppina e Giudicelli Nelia ed altro*

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Diritto dei soggetti superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il *de cuius* ad una quota del trattamento pensionistico commisurata alla durata legale (secondo l'interpretazione della norma impugnata seguita dalla Cassazione e non condivisa dal rimettente) dei rispettivi rapporti di coniugio - Mancata esclusione dal computo della durata del rapporto matrimoniale del periodo di separazione personale e mancata inclusione del periodo di convivenza *more uxorio* precedente la celebrazione del secondo matrimonio - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di situazioni differenti (convivenza matrimoniale e stato di separazione) ed il diverso trattamento di situazioni in parte assimilabili (famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 126/1968, 404/1988 e 23/1991.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 3, e succ. mod.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa Bonanese Giuseppina (avv. Sulfaro) contro Giudicelli Nelia e Ministero del tesoro (avv. Crociatelli);

Con ricorso in appello, depositato in data 9 novembre 1998, Bonanese Giuseppina impugnava, nei confronti di Giudicelli Nelia e del Ministero del tesoro — Direzione provinciale di Genova, la sentenza del tribunale di Genova del 15 luglio 1998, ove si stabiliva che la pensione di reversibilità, erogata dal Ministero del tesoro a favore della Giudicelli, vedova di Mancini Giuseppe, fosse versata alla moglie divorziata di quest'ultimo, odierna appellante, nella misura del 60%, con attribuzione alla Giudicelli stessa del residuo 40%.

Sosteneva l'appellante, richiamando una recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, 12 gennaio 1998, n. 159, che la quantificazione delle percentuali dovute al coniuge superstite doveva necessariamente determinarsi con l'esclusivo criterio della durata del rapporto matrimoniale, intendendosi con tale espressione la durata legale del matrimonio, comprensivo dello stato di separazione, lamentava inoltre che il primo giudice non avesse indicato la decorrenza dell'assegno spettante ad essa, chiedeva pertanto che la percentuale a lei dovuta fosse determinata nella misura del 75,19% e che fosse precisata la data della decorrenza, dalla morte del Mancini ovvero, in subordine, dal deposito del ricorso in primo grado.

Costitutosi regolarmente il contraddittorio, tra Bonanese e Giudicelli, Giudicelli Nelia chiedeva confermarsi la sentenza impugnata, sostenendo che il primo giudice aveva pronunciato, sulla base di un orientamento consolidato presso la giurisprudenza di merito, anche se in contrasto con quello più recente della suprema corte, e aveva correttamente tenuto conto della durata ed intensità del rapporto di effettiva convivenza del Mancini con essa stessa.

Nessuno si costituiva per il Ministero del tesoro.

Precisate le conclusioni, dalle parti costituite, all'udienza dell'11 giugno 1999, la Corte si riservava la decisione.

Ritiene questa Corte di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, legge 1° dicembre 1970, n. 898, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui, ai fini di determinazione delle quote della pensione tra coniuge superstite e coniuge divorziato del defunto, non esclude, dal computo della durata del rapporto matrimoniale, il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza *more uxorio* precedente alla celebrazione del secondo matrimonio.

Com'è noto, l'art. 9, terzo comma, legge n. 898 del 1970, stabilisce che, qualora esista un coniuge superstite, avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti, viene attribuita dal tribunale, «tenendo conto della durata del rapporto», al coniuge divorziato.

La suprema Corte, nelle sue più recenti sentenze e in particolare in quella a sezioni unite già ricordata, superando qualche indubbia ambiguità emergente dalla norma, ha ritenuto di valorizzare il tenore letterale di essa, sostenendo che il riferimento alla durata dal «rapporto» vada inteso come richiamo alla «durata legale» del matrimonio, ricomprendendovi lo stato di separazione fino al divorzio. Questa Corte di merito ritiene di seguire tale

orientamento: ove il legislatore avesse inteso di escludere dal computo lo stato di separazione del primo matrimonio nonché di includervi la convivenza *more uxorio* precedente il secondo matrimonio, lo avrebbe esplicitamente indicato.

Così interpretata la disposizione, conformemente alle indicazioni della Cassazione, si pone, come si è osservato, la questione di legittimità costituzionale della norma stessa.

È consapevole questa Corte di merito che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme a Costituzione l'equiparazione tra convivenza matrimoniale e stato di separazione, nell'ambito della definizione di «durata di matrimonio», con riferimento al computo della quota di indennità di fine rapporto (Corte Cost. 29 gennaio 1991, n. 23). Ma si tratta di situazione assai differente da quella in esame, ove debbono confrontarsi e rapportarsi le posizioni di due soggetti in conflitto (coniuge ed *ex* coniuge) ed appare preminente l'esigenza di protezione del coniuge economicamente più debole.

È altrettanto consapevole questa Corte che, almeno all'apparenza, convivenza matrimoniale e stato di separazione sono da porsi su un medesimo piano, in quanto con la separazione non si scioglie, ma soltanto si allenta il vincolo coniugale (e i coniugi, con un mero comportamento concludente, potrebbero far venir meno gli effetti della separazione stessa); mentre su posizioni affatto differenti sembrano collocarsi convivenza *more uxorio* che può sciogliersi *ad nutum*, e rapporto matrimoniale.

Ma pare necessario guardare alle situazioni predette in una prospettiva dinamica, e non statica, con particolare riferimento alla fattispecie concreta. È vero che i coniugi separati possono riconciliarsi, ma, nella specie, la separazione ha condotto al divorzio; è altrettanto vero che i conviventi *more uxorio* possono sciogliere in ogni momento il loro vincolo (se di vincolo si tratta), ma, nel caso in esame, al contrario, la convivenza ha condotto, senza soluzione di continuità, alla celebrazione del secondo matrimonio. E allora, alla luce di quanto osservato, possono e debbono valorizzarsi quegli elementi che indubbiamente, da un lato, differenziano convivenza matrimoniale e separazione, dall'altro, accomunano, per alcuni versi, convivenza *more uxorio* e matrimonio.

Con la separazione si allenta sicuramente, anche se non si scioglie il vincolo matrimoniale, viene meno — o comunque si ridimensiona notevolmente — quella solidarietà tra coniugi che invece caratterizza la convivenza matrimoniale. L'art. 156 c.c. novellato si intitola agli «effetti della separazione sui rapporti patrimoniali», a differenza dell'originaria disposizione che si riferiva semplicemente agli effetti *tout court* della separazione.

E manca significativamente nella predetta norma l'affermazione, contenuta nella disciplina previgente, per la quale il coniuge incolpevole conservava i diritti, inerenti alla qualità di coniuge, che non fossero incompatibili con lo stato di separazione, l'obbligo di mantenimento nasce con la separazione ed è qualcosa di essenzialmente diverso dall'obbligo di contribuzione durante la convivenza: da un lato predominano i bisogni della famiglia in una prospettiva di solidarietà, dall'altro quelli del coniuge economicamente più debole in termini individualistici.

Per i doveri a contenuto personale, nulla prevede la norma, per quanto si è detto, pare più corretto ritenere che essi vengano meno con la separazione o meglio restino in quiescenza: la coabitazione sicuramente, ma pure l'assistenza, la collaborazione, e perfino la fedeltà già ampiamente circoscritta, sotto la disciplina anteriore, da una nota sentenza della Corte costituzionale (Corte cost.: 19 dicembre 1968, n. 126). Del resto, anche a voler ammettere la permanenza di tali doveri, ove si accolga la tesi assai più accettabile (v. ad es. Cass. n. 15012 del 1994) della inammissibilità del mutamento del titolo, essi finirebbero nella sostanza per avere un contenuto meramente morale, senza alcuna azionabilità da parte del soggetto leso.

Quanto alla convivenza *more uxorio* (*rectius* famiglia di fatto), non si intende certo equiparare in toto tale condizione quella della famiglia fondata sul matrimonio. E tuttavia famiglia di fatto significa non solo «convivere come coniugi», ma realizzazione di una vera famiglia, portatrice di valori di stretta solidarietà (allo scopo di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione ed istruzione della prole) che venivano considerati finora esclusivi della famiglia fondata sul matrimonio.

È in sostanza l'«immagine» della famiglia legittima, che se ne distingue solo per i modi di formazione, pur avendo caratteri, struttura e scopi analoghi, se non identici. Dal matrimonio nascono, come si è detto, una serie di diritti e di doveri che costituiscono lo stato coniugale; ma essi valgono anche per la famiglia di fatto? In realtà, a ben vedere, è proprio l'esistenza di tale complesso di diritti e doveri reciproci che dà luogo alla comunione di vita e d'affetti tra coniugi.

Ciò che rileva indubbiamente anche per la famiglia di fatto: i due partners decidono di realizzare un progetto comune, e si impegnano quindi al rispetto reciproco degli obblighi (quelli matrimoniali) indispensabili per tale realizzazione. Del resto la stessa Corte costituzionale, pur non equiparando totalmente famiglia legittima e di fatto, ha riconosciuto talora, per taluni specifici profili, soprattutto collegati alla protezione del soggetto più debole, rilevanza giuridica a quest'ultima (v. ad es. Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404).

Alla luce di quanto finora osservato, deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 1º dicembre 1970, n. 878, e successive modifiche, per violazione dell'art. 3 Cost. perché, nell'interpretazione della suprema Corte, che questa Corte di merito condivide, disciplina allo stesso modo situazioni in parte differenti (convivenza matrimoniale e stato di separazione), nonché in modo diverso situazioni in parte assimilabili (famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio).

Quanto alla rilevanza della questione, è appena il caso di precisare che l'appellante in questa fase lamenta che il primo giudice abbia determinato a favore del coniuge superstite una maggior quota della pensione di reversibilità, computando nella durata del primo matrimonio la sola convivenza matrimoniale e considerando, nell'ambito del secondo, la precedente convivenza *more uxorio*. Dovrebbe quindi necessariamente questo giudice, per decidere la controversia, considerare ed interpretare la norma in relazione alla quale si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Va quindi sospeso il presente procedimento.

Gli atti saranno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 9, terzo comma, legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche, nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità, tra coniuge superstite e coniuge divorziato del defunto, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza more uxorio precedente la celebrazione del secondo matrimonio;

Ordina sospendersi il presente procedimento e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina notificarsi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicarsi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Genova, addì 11 giugno 1999.

Il presidente: ROVELLI

Il consigliere estensore: DOGLIOTTI

La Corte di appello di Genova - Sez. III Civile - con provvedimento 20 gennaio-5 febbraio 2000 dispone la correzione del dispositivo della presente ordinanza nel senso che là dove è indicato «art. 9-bis» debba invece leggersi ed intendersi «art. 9».

00C0441

N. 283

*Ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal tribunale di Firenze
nel procedimento civile vertente tra V.A. e Ministero della sanità*

Sanità pubblica - Indennizzo per danni da trattamenti sanitari obbligatori - Epatiti e infezioni da HIV conseguenti a trasfusioni di sangue o suoi derivati - Assegno *una tantum* per il periodo compreso tra la manifestazione dell'evento dannoso e l'attribuzione dell'indennizzo stabilito per i danni da vaccinazioni obbligatorie o promosse dall'autorità (quest'ultime a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27/1998) - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul diritto di salute.

- Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (modif. dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238), artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 gennaio 2000, visti gli atti, osserva quanto segue.

Il ricorrente assume:

a) di essere affetto da emofilia congenita, e di essere pertanto costretto a sottoporsi periodicamente a trasfusioni da emoderivati di fattore VIII;

b) di aver contratto, a causa delle predette trasfusioni, infezioni da HIV e da HCV, diagnosticate rispettivamente fin dal 29 aprile 1985 e dal 20 dicembre 1988;

c) che il Ministero della sanità, a seguito di domande amministrative *ex* legge n. 210/1992, aveva erogato l'assegno indennitario spettante per l'infezione da HIV con decorrenza dal 1° maggio 1992, e quello spettante per l'epatite post trasfusionale con decorrenza dal 1° novembre 1994, non corrispondendo peraltro alcun indennizzo per i periodi precedenti.

Ha pertanto richiesto in questa sede, in tesi, la corresponsione dell'indennizzo in misura intera *ex* art. 2, comma 1 e 2, prima parte, legge n. 210/1992, con decorrenza dalle date di manifestazione delle malattie e fino a quelle di decorrenza dell'assegno riconosciuto in sede amministrativa; in ipotesi, la corresponsione, per gli stessi periodi, dell'indennizzo in misura ridotta previsto dagli artt. 2, comma 2, seconda parte, legge n. 210/1992 (come modificato dal d.l. n. 546/1998, convertito con legge n. 641/98) e 1, comma 2 seconda parte, legge n. 238/1997.

Preliminarmente, va rilevata, a fronte dell'eccezione del Ministero della sanità, la sussistenza di competenza *ex* art. 442 c.p.c.; posto che la domanda di corresponsione dell'indennizzo *ex* legge n. 210/92 non si fonda sulla responsabilità risarcitoria *ex* art. 2043 c.c., bensì su un titolo indennitario connesso a fattispecie di assistenza obbligatoria; peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/1998, in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, la questione attinente la competenza è comunque venuta meno, potendo eventualmente residuare unicamente quella relativa al rito applicabile alla controversia.

In fatto, è incontroverso, e comunque documentato dal ricorrente, che questi, a causa di trasfusioni di emoderivati (cui, in quanto affetto da emofilia, doveva sottoporsi), ha contratto affezioni da HIV e HCV, diagnosticate da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 210/1992; la sussistenza dei requisiti per conseguire l'assegno previsto dalla citata legge n. 210/1992 è del resto stata accertata in sede amministrativa.

Il Ministero della sanità ha peraltro erogato gli indennizzi con decorrenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 210/1992, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione delle domande amministrative; il ricorrente ne rivendica il riconoscimento con decorrenza dalle date di manifestazione delle infermità contratte a causa delle trasfusioni, in tesi in misura piena, e in ipotesi nella misura ridotta prevista dagli artt. 2, comma 2, seconda parte, legge n. 210/1992 (come modificato dal d.l. 546/1998, convertito con legge n. 641/1998) e 1, comma 2, seconda parte, legge n. 238/1997.

La normativa emanata a seguito della sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 32 Cost., atteso anche il contrasto con i principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 307 del 1990, gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 7, legge 25 febbraio 1992 n. 210 — recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusione e somministrazione di emoderivati — nella parte in cui escludono, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della legge, il diritto — fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cc. — ad un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomelitica da quanti vi si siano sottoposti e da quanti abbiano prestato ai primi assistenza personale diretta) ha previsto, per i periodi anteriori alla domanda amministrativa, l'erogazione di un assegno *una tantum* in misura pari al 30% dell'indennizzo in misura piena relativo a tali periodi, con esclusione di rivalutazione e interessi; la legittimità costituzionale di tale disciplina è stata confermata dalla sentenza n. 27/1998 della Corte costituzionale, e pertanto la domanda svolta in tesi non appare suscettibile di accoglimento.

Per quanto concerne la domanda subordinata, gli artt. 2, comma 2, seconda parte, legge n. 210/1992 (come modificato dal d.l. n. 546/1998, convertito con legge n. 641/1998) e 1, comma 2, seconda parte, legge n. 238/1997, richiamando espressamente i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 (e non anche commi 2 e 3), legge n. 210/1992, escludono che l'assegno *una tantum* possa essere riconosciuto a soggetti diversi da quelli che abbiano contratto infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie; la citata sentenza n. 27/1998 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, legge n. 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, unicamente a favore di coloro che siano stati sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica).

La normativa vigente esclude pertanto il riconoscimento dell'assegno *una tantum* per soggetti che, come il ricorrente, abbiano contratto infezioni da HIV o epatopatie a seguito di trasfusione di emoderivati; il ricorrente ne deduce l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost..

Osserva al riguardo il giudicante che l'esclusione dell'indennizzo per menomazioni del diritto alla salute contratte a seguito di trattamenti sanitari che, pur non essendo conseguenti all'adempimento di un obbligo legale (cfr. Corte costituzionale n. 118/1996), siano di fatto rese indispensabili dalle condizioni di salute dell'interessato, differenzia senza una giustificazione razionale situazioni di fatto analoghe; la necessità di sottoporsi a un trattamento sanitario di emotrasfusione reso indispensabile da malattia o infortunio, con tutta evidenza, non è meno cogente dell'obbligo legale di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori, mentre, del resto, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale l'indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti che abbiano contratto infermità a seguito di trattamenti sanitari non obbligatori, ma di fatto promossi dalla competente autorità (cfr. la citata Corte cost. n. 27/1998).

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta in riferimento all'art. 3 Cost.; ad avviso del giudicante, la normativa in esame viene altresì a violare l'art. 32 Cost., che attribuisce rilevanza costituzionale al diritto individuale alla salute, in quanto esclude dall'indennizzo i soggetti che abbiano contratto infermità a seguito di trattamenti sanitari resi indispensabili dall'esigenza di tutela individuale della salute.

Si condividono pertanto le argomentazioni svolte nell'ordinanza in data 29 settembre 1999 del tribunale di Firenze (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - I serie speciale - n. 51 del 22 dicembre 1999), con la quale è stata rilevata questione di legittimità costituzionale della normativa in esame nella parte in cui esclude i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti *post*-trasfusionali dal diritto all'assegno *una tantum* per il periodo tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo; poiché la questione è rilevante anche nel presente giudizio, in cui il ricorrente (che, a seguito di trasfusioni di emoderivati, ha contratto infezioni sia da HCV che da HIV) ha richiesto l'erogazione del predetto assegno *una tantum*, essa va rimessa alla Corte costituzionale, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 25 febbraio 1992 n. 210, come integrato dall'art. 1, comma 2, legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevedono, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali e che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di trasfusioni di sangue o suoi derivati, la corresponsione dell'assegno una tantum per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 10 marzo 2000.

Il giudice del lavoro: NUVOLI

N. 284

*Ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal giudice di pace di Noto
nel procedimento civile vertente tra Iacono Giovanni e Comune di Noto*

Ordinamento giudiziario - Riforma delle circoscrizioni degli uffici giudiziari ad opera del d.lgs. n. 51/1998 - Sezioni distaccate del Tribunale di Siracusa - Istituzione di una di esse presso il comune di Avola, anziché presso il comune di Noto - Eccesso di delega - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale - Irragionevolezza della scelta, in relazione alle finalità della legge delega n. 254/1997.

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 48-*bis* (introdotto dall'art. 15 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) e tabelle A e B annesse al d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
Esaminati gli atti di causa;

PREMETTE IN FATTO

Con citazione notificata il 4 gennaio 2000 Iacono Giovanni conveniva in giudizio avanti questo ufficio il Comune di Noto, in persona del sindaco *pro-tempore*, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato inadempiente al contratto stipulato *inter partes* in data 11 febbraio 1999 per la pulitura dei locali comunali e scolastici, con la conseguente condanna al risarcimento del danno patito, quantificabile, fino alla data della citazione, in L. 4.500.000 (o in altra misura contenuta nei limiti di competenza) e alle spese.

L'inadempienza lamentata dall'attore consisteva nel fatto che per uno degli stabili oggetto del contratto, quello di via Bovio (sede degli uffici della sez. distaccata di pretura nonché di quelli del giudice di pace) il Comune aveva ridotto la prestazione, con informale comunicazione del 1° giugno 1999 e decorrenza dall'indomani, ai soli locali del giudice di pace e a quelli comuni, in quanto la pretura era stata soppressa da tale data ed i locali da essa occupati, peraltro, erano stati materialmente chiusi. Solo il successivo 11 ottobre, poi, il Comune aveva formalizzato la già avvenuta riduzione del servizio, a decorrere dal 1° giugno, motivandola con la soppressione della pretura. In siffatto comportamento contrattuale del Comune l'attore riteneva ravvisarsi un inadempimento risarcibile sotto il profilo del mancato guadagno.

Costituendosi in giudizio con comparsa del 5 febbraio 2000, depositata all'udienza di prima comparizione, il Comune convenuto chiedeva il rigetto della domanda, affermando che la riduzione delle prestazioni contrattualmente previste (con corrispondente riduzione del corrispettivo) non era stato un atto arbitrario ed illegittimo, ma imposto dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che avendo soppresso la sezione distaccata della pretura di Noto, aveva istituito ad Avola, anziché a Noto, una sezione distaccata del tribunale di Siracusa.

All'udienza di trattazione del 18 febbraio 2000 l'attore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-*bis* dell'ordinamento giudiziario r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto con l'art. 15 del d.lgs. n. 51/1998) e delle tabelle A e B annesse al detto ordinamento, così come con detta disposizione novellato, nella parte in cui veniva istituita ad Avola anziché a Noto una sezione del tribunale di Siracusa, in contrasto con le risultanze istruttorie emergenti dai parametri stabiliti nella legge di delega del Parlamento al Governo, così incorrendo nel vizio di eccesso di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Aderendo a richiesta dell'attore, il giudice di pace, riservando ordinanza, concedeva alle parti termine per note illustrative. Solo l'attore le depositava in cancelleria, in data 26 febbraio 1990, motivando tre distinti profili di incostituzionalità in ordine ai quali

IN DIRITTO OSSERVA

L'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 dispone che il giudice avanti il quale, nel corso di un giudizio, venga sollevata questione di costituzionalità (con l'indicazione delle norme ritenute viziose e delle dispo-

sizioni costituzionali che si assumono violate) verifichi preliminarmente se la questione stessa sia rilevante nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, se cioè quest'ultimo possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa.

Ritiene, a tal proposito, che la rilevanza per la decisione di merito del giudizio sussista, essendo di tutta evidenza che, ove la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione rimessa al suo esame, potrebbe conseguire la declaratoria di illegittimità dell'operato del Comune di Noto (col conseguente accoglimento della domanda) mentre, nell'opposta ipotesi in cui la questione venisse ritenuta infondata, la domanda essere rigettata.

Ritiene, inoltre, che la questione sollevata sia non manifestamente infondata.

Essa muove dalle modifiche all'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) — mediante gli artt. 48-*bis* e 48-*ter* — introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 nel contesto dell'istituzione della figura del giudice unico di primo grado.

La prima di queste norme (art. 48-*bis*) dispone che «Nei Comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse» e in detta tabella sono elencate tre sezioni distaccate del tribunale di Siracusa, con sede nei Comuni di Augusta, Avola e Lentini. Nella tabella A annessa all'ordinamento la circoscrizione della sezione istituita ad Avola risulta formata dai Comuni di Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini.

La seconda norma (art. 48-*ter*) riguarda invece le future modifiche delle sezioni distaccate, attribuite alla competenza amministrativa del Ministro Guardasigilli.

È stata in tal modo introdotta una doppia disciplina, nel senso che mentre in sede di prima istituzione delle sezioni distaccate (art. 48-*bis*) la materia della geografia è stata «legificata», le successive attività di istituzione, soppressione e modificazione della circoscrizione delle sezioni distaccate verranno invece disposte (ai sensi dell'art. 48-*ter*) con decreto motivato del Ministro della giustizia.

Il quadro normativo così delineato è stato ritenuto dall'attore costituzionalmente illegittimo.

È stato anzitutto lamentato un eccesso di delega in cui il Governo sarebbe incorso, in relazione alla delega del Parlamento, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost., il quale prescrive che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti».

Utilizzando appunto, per l'istituzione del giudice unico e la riforma delle circoscrizioni giudiziarie, lo strumento usuale in ogni analoga ipotesi di complessità, quello della delega, la legge 16 luglio 1997 n. 254 (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1997 n. 181) con l'art. 1 consentiva al Governo di varare «uno o più decreti legislativi» per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei «principi direttivi» ivi elencati, fra cui (lett. i), quello di «sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale (...) secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamento, indice di contenzioso sia civile che penale».

La laboriosa istruttoria tendente alla individuazione, sulla base dei predetti criteri, delle sezioni distaccate del tribunale di Siracusa, portò alla conclusione che una di esse (a servizio della intera parte meridionale di quella Provincia, e cioè dei Comuni di Noto, Avola, Pachino, Portopalo di Capopassero e Rosolini) doveva essere istituita a Noto.

Nella relazione generale allo schema di decreto legislativo recante «Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane» si sottolinea che la loro prima istituzione è «indubitabilmente demandata al decreto legislativo», con eventuale possibilità di delegificare (su conforme parere delle Commissioni parlamentari) i successivi provvedimenti di istituzione e soppressione (come poi disposto con la ricordata introduzione dell'art. 48-*bis* nell'ordinamento giudiziario).

Non sussiste quindi alcun dubbio che le tabelle A e B annesse al d.lgs. n. 51/1998 costituiscano fonte primaria, come tale suscettibile di accertamento di costituzionalità sotto vari profili, primo fra tutti quello dell'eccesso di delega.

Nella relazione, poi, alle tabelle allegate al predetto schema di decreto legislativo, e specificamente nella «Parte II — I criteri per l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale», vengono individuati, quali «criteri generali da adottare», il «bacino di utenza» di almeno 60.000 abitanti; la densità abitativa di almeno 40 abitanti per Km²; i «collegamenti» con un tempo medio non superiore all'ora; l'indice di carico presunto (pp. 8-12).

Alla p. 16 (punto 6.7) si precisa che il numero di sezioni staccate di tribunale da istituire sarà più contenuto rispetto alle 427 sezioni di pretura, con conseguente chiusura e «accorpamento» di alcune sezioni ad altre, definite «accorpanti».

Infine, nella concreta proposta di soluzione in ordine all'istituzione delle sezioni distaccate del tribunale di Siracusa, comprendente nel suo circondario sei sezioni distaccate di pretura «delle quali alcune senza movimento di rilievo», si affermava testualmente (p. 31): «appare opportuno procedere all'accorpamento di Avola (abitanti 32.012 e indice 0,6) su Noto (abitanti 42.986 e indice 1,82) che prevale perché, oltre ad avere parametri più consistenti, ha una collocazione più centrale ed è stata indicata, durante le consultazioni, come sede preferita».

«Si dispone inoltre l'accorpamento alla stessa Noto di Pachino, con 24.891 abitanti e indice 1.03, così ricavando per Noto un'unità con circa 100 mila abitanti e un indice di 3,5».

Da quanto sopra rilevato, alla luce del contenuto precettivo della delega concessa dal Parlamento al Governo, emerge che questo, nell'espletare gli atti preparatori dell'emanando decreto legislativo, si era correttamente attenuto ai criteri generali ed obiettivi elaborati, pervenendo — con coerente motivazione rispetto ad essi — alla individuazione della sezione distaccata della pretura di Noto come sede «accorpante» nei confronti di Avola e di Pachino, con conseguente istituzione in detta città della sezione distaccata del tribunale di Siracusa, mentre nel testo approvato è incorso in un classico eccesso di delega, consistente nel disattendere la limitazione costituzionale insita nel suo potere delegato, e conseguentemente sia i criteri obiettivi che avevano presieduto l'istruttoria, sia ancora i risultati ottenuti con quest'ultima, risultati di tale univoca valenza da non aver comportato alcuna perplessità nella scelta, come era invece avvenuto in altri casi, nei quali — e solo in essi — la ambivalenza dei dati avrebbe potuto e dovuto legittimare l'esercizio di una prudente discrezionalità.

Ritiene questo giudice che il Governo, depennando dalle tabelle A e B annesse al testo legislativo — ed in modo del tutto immotivato — «Noto» per sostituirla con «Avola», abbia esorbitato dai «principi e criteri» (le cui finalità delegate erano quelle della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario) che avevano indotto senza alcuna incertezza — per la convergenza di tutti i parametri — alla originaria e ben motivata scelta, peraltro conforme anche ai vari pareri espressi dagli organi consultivi, con conseguente violazione dell'art. 76 Cost.

È stata poi lamentata una disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali, realizzata dal citato art. d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1998 (e dalle tabelle A e B ad esso annesse) con violazione dell'art. 3 Cost. ed ulteriore violazione degli artt. 24 e 113.

La parziale «legificazione» di una materia (quella della geografia giudiziaria) sempre attribuita alla competenza amministrativa dell'Autorità di Governo (decreto del Guardasigilli), realizzando una doppia disciplina, con ingiustificata ed immotivata disparità di trattamento fra l'ipotesi della prima istituzione delle sezioni distaccate di tribunale (art. 48-bis dell'ordinamento) e quella della loro successiva modificazione (art. 48-ter), norme entrambe introdotte con l'art. 15, d.lgs. n. 51/1998, avrebbe violato in maniera irragionevole il fondamentale principio di uguaglianza sottraendo la previsione immediata di cui all'art. 48-bis 8 «legificata», a differenza di quella dell'art. 48-ter (attribuita al provvedimento amministrativo) alla stessa possibilità per i cittadini, gli enti e le formazioni sociali interessate di ricorrere alla tutela, costituzionalmente garantita, di diritti soggettivi ed interessi legittimi, con conseguente violazione non solo dell'art. 76 Cost. (non essendo stata, tale facoltà, compresa nella delega), ma altresì degli artt. 24 e 113 Cost.

Questo giudice, sul punto, ritiene che il rilievo non sia privo di fondamento, in considerazione del fatto che nella legge n. 254/1997 non è dato rinvenire un indirizzo come quello poi adottato nel d.lgs. n. 51/1998.

Con il terzo profilo di incostituzionalità, infine, l'attore ha lamentato la irragionevolezza della scelta del Comune di Avola, in luogo di quello di Noto, in relazione alle finalità volute dal legislatore delegante, con violazione, ancora una volta dell'art. 76 Cost., le cui vincolanti indicazioni di principio sarebbero state disattese.

Anche questo rilievo appare a questo giudice non privo di fondamento, in considerazione del fatto che — in aperta violazione della delega costituzionale, tendente al fine di «realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari», ed in contraddizione con la constatazione obiettiva che le sezioni di pretura di Avola e Pachino non avevano «movimenti significativi», il Governo sia poi addivenuto, senza motivarla, alla sostituzione della originaria scelta, caduta su Noto, con altra, quella di Avola, sezione di pretura di scarsissima consistenza e con un bacino di utenza notevolmente più ridotto.

Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da Iacono Giovanni sotto i tre profili sopra spiegati;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Noto il 30 marzo 2000.

Il giudice di pace: MARZIANO

00C0443

N. 285

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1999 dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari
sul ricorso proposto da Coni Luigi contro l'ufficio delle entrate di Tempio Pausania*

Contenzioso tributario - Disciplina contenuta nel d.P.R. n. 636/1972 - Impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità (alla stregua del «diritto vivente» risultante dalla giurisprudenza della Cassazione) - Violazione del diritto di difesa - Compromissione della «certezza del diritto».

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 22, 25 e 38.
- Costituzione, art. 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r. g. appelli n. 6089/1996 depositato l'8 giugno 1996, avverso la sentenza n. 182/01/1987, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Tempio Pausania da Coni Luigi, residente a Olbia (Sassari), in località Pleri; controparti: Ufficio delle entrate di Tempio Pausania (reg. di Tempio Pausania); atti impugnati: avv. di accert. n. scad. 63119 - reg. + I.N.V.I.M.;

La Commissione tributaria regionale di Cagliari, sezione IX, ha emesso la seguente ordinanza sull'appello prodotto da Coni Luigi, residente a Olbia (Sassari), via Palladio, 22, avverso la decisione della Commissione tributaria di 1° grado di Tempio Pausania n. 182 dell'8 maggio 1987;

R I T E N U T O

Con atto registrato in data 3 febbraio 1983, il sig. Coni Luigi alienava alla sig.ra Corrias Giannetta un tratto di terreno sito in comune di Olbia, località Plebbi, dell'estensione di mq 5000 per il corrispettivo di L. 600.000.

L'ufficio del registro di Tempio Pausania rettificava in L. 74.000.000 il valore finale della predetta compravendita assoggettando a valutazione anche i fabbricati insistenti sul terreno alienato al momento del sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico erariale di Sassari il 26 novembre 1984, cioè circa un anno e nove mesi dopo il trasferimento del terreno.

Avverso il predetto accertamento, si opponevano le parti contraenti e la Commissione tributaria di 1° grado adita, con decisione n. 182 dell'8 febbraio 1987, accoglieva parzialmente il ricorso stabilendo il valore finale in L. 55.600.000.

Con l'appello in esame, il venditore Coni Luigi impugnava la predetta decisione, eccependo:

- 1) la carenza di motivazione dell'accertamento;
- 2) l'illegittimità della valutazione anche dei fabbricati perché edificati dopo l'alienazione del terreno.

L'ufficio si costituiva in giudizio producendo controdeduzioni nelle quali, in via pregiudiziale, veniva chiesta la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione in quanto proposta oltre i termini previsti dall'art. 22 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e, nel merito, la reiezione dell'appello.

Agli atti del fascicolo risulta che il dispositivo della decisione di primo grado, depositata l'8 maggio 1987, è stato comunicato a cura della segreteria con atto notificato al Coni il 26 settembre 1988, mentre l'appello è stato presentato il 24 novembre 1988, quindi nei termini di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 citato, ma, si deve aggiungere, abbondantemente dopo il termine di cui all'art. 327 del c.p.c.

In via preliminare si deve rilevare che l'appello in esame risulta prodotto abbondantemente oltre il termine dell'art. 327 del c.p.c. che la Corte di cassazione, con consolidata giurisprudenza, costituente ormai «diritto vivente», ha ritenuto applicabile anche nel processo tributario con la conseguenza che questa commissione è tenuta a giudicare sulla questione di ammissibilità dell'appello proposto anche in base al diritto vivente così introdotto.

La Corte di cassazione si è ripetutamente dovuta occupare della questione dell'applicabilità dell'art. n. 327 del codice di procedura civile, dichiarando ogni volta, con qualche eccezione, che le disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, sulle impugnazioni delle pronunce delle commissioni tributarie, quando fissano il termine di sessanta giorni, dalla loro notificazione o dalla comunicazione del dispositivo (articoli 22, 25 e 38), devono essere integrate con la regola dell'art. n. 327, comma 1, del codice di procedura civile, nel senso che, indipendentemente da detti adempimenti e dall'eventuale pendenza di quel termine breve, la facoltà di proporre l'impugnazione viene meno a seguito del decorso di un anno dalla pubblicazione (mediane deposito) delle pronunce medesime.

Al riguardo, sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 668 del 20 gennaio 1992, si è formato un solido indirizzo con formazione, in adesione ad esso, mediante le altre pronunce della Cassazione (Cassazione n. 6724 del 14 giugno 1995; sezioni unite, n. 202 del 10 gennaio 1992; n. 7311 del 12 gennaio 1993; n. 7155 del 26 aprile 1994; n. 5162 dell'11 maggio 1995; sez. prima, n. 5661 del 19 gennaio 1996) del principio sopra illustrato, cui hanno fatto seguito numerose pronunce, oltre che di diverse commissioni di primo e secondo grado, della Commissione tributaria centrale (n. 1589 del 15 dicembre 1992; n. 648 del 26 gennaio 1993; Sezioni unite n. 3778 del 15 novembre 1995).

Senonché, sembra a questa Commissione che il diritto vivente così creato dalla suprema Corte di cassazione con la consolidata sua giurisprudenza così come introdotto nel processo tributario nella disciplina del d.P.R. n. 636 citato, appare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione nel quale si sostanzia la tutela del diritto alla difesa.

Invero, il sistema del contenzioso tributario così come delineato dal d.P.R. n. 636 si presenta caratterizzato da un complesso di semplificazioni procedurali e da regole volte a renderlo accessibile anche al semplice contribuente pur sprovvisto di cognizioni specifiche.

In particolare, in esso:

1) non vi è obbligo di difesa tecnica, neanche per le controversie di valore elevato, diversamente da come è stato disposto nel sistema del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entrato in vigore nel 1996;

2) l'art. 30 esplicitamente ammette il contribuente ad accedere direttamente e senza particolari formalità alle Commissioni ed a rappresentarsi anche tecnicamente davanti ad esse;

3) il sistema delle nullità degli atti di parte appare ispirato al principio della conservazione e dell'economia dei procedimenti. Esso è sicuramente più ridotto rispetto a quello del codice di procedura civile e ristretto al minimo indispensabile;

4) l'art. 38 prevede l'obbligo di comunicazione al contribuente del dispositivo della decisione a cura della segreteria della Commissione;

5) l'art. 39-*bis* prevede la non applicabilità di sanzioni quando la violazione di leggi tributarie è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni.

In particolare, la mancanza di un obbligo alla difesa tecnica del contribuente, peraltro in perfetto accordo con tutta l'architettura del contenzioso così disciplinato, trova giustificazione solamente se inserita in un quadro interpretativo del sistema processuale tributario fondato sulla semplicità delle procedure ed imperniato su di essa. Ed in realtà, il predetto sistema appare profondamente intriso da regole semplici tali da consentire l'accessibilità diretta del contribuente alla difesa delle proprie ragioni e delle proprie situazioni giuridiche.

La predetta rappresentazione del sistema processuale tributario si rivela maggiormente fondata ove si abbia riguardo all'art. 72 del già citato decreto legislativo n. 546 del 1992, relativo al nuovo processo tributario, che,

modificato dal decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, ha avuto una operatività durata fino al 26 giugno 1996. Tale norma, con riferimento alle controversie pendenti alla data d'insediamento delle nuove Commissioni tributarie, espressamente confermava, come unica tegola esistente, la semplice regola dell'appello entro il termine breve di sessanta giorni dalla notifica del dispositivo della decisione, escludendo testualmente l'applicabilità dell'art. 327 c.p.c. La stessa formula adoperata dal legislatore è tale da ingenerare il convincimento dell'estraneità della norma processuale di cui si tratta all'ispirazione di tutta l'architettura del processo tributario, almeno fino all'avvio del nuovo processo regolato dal predetto decreto legislativo n. 546 avvenuto nell'aprile 1996.

In effetti, l'art. 327 appare in netto contrasto con le caratteristiche del contenzioso regolato dal d.P.R. n. 636, come detto, improntato alla massima semplicità degli atti e delle procedure.

Inoltre, non può non considerarsi che la conoscenza o persino la semplice conoscibilità di una disposizione come quella contenuta nell'art. 327 del c.p.c. richiede sicuramente una competenza tecnica qualificata che può demandarsi soltanto agli operatori o ai cultori del diritto che la possiedono, talvolta non senza incertezze come documentato dal dibattito sorto intorno alla questione, per ragioni professionali. Di certo non può richiedersi a soggetto, com'è il semplice contribuente, privo in via ordinaria di preparazione specifica ed anzi ordinariamente privo di qualsiasi conoscenza della norma, a maggiore ragione quindi della sua applicabilità o meno al processo tributario e delle gravi implicazioni connesse alla sua mancata applicazione.

Non può altresì non considerarsi le difficoltà alle quali il contribuente va incontro per la conoscenza delle norme tributarie e della loro applicazione alla propria posizione, difficoltà che richiedono ordinariamente, come ormai riconosciuto unanimemente, l'assistenza qualificata di tecnici e di esperti.

Già nel diritto penale si tende a giustificare la mancata conoscenza di norme che, per il loro radicamento nella coscienza popolare, dovrebbero essere note e quindi costantemente applicate. Le stesse considerazioni certamente ed a maggiore ragione, si debbono e si possono fare rispetto a norme squisitamente tecniche riguardanti comportamenti procedurali davanti agli organi di giustizia, in particolare rispetto a norme, come sono quelle tributarie, modellate opportunamente per corrispondere alle particolari esigenze rappresentate dalle necessità finanziarie dello Stato che impongono adempimenti e comportamenti dettagliati rivelatisi di straordinaria complessità.

Le difficoltà di conoscenza della norma procedurale di cui trattasi, nonché della conoscenza della complessa questione della sua applicabilità al processo tributario appaiono realmente fuori dalla portata del semplice contribuente. Esse impongono invece, come appare evidente e come dimostrato dalle complesse discussioni sorte intorno all'argomento, letture ed interpretazioni sistematiche che, in considerazione del rapidissimo succedersi di leggi e di abrogazioni, espresse o tacite, richiedono a loro volta la mediazione di tecnici, quanto più possibile qualificati. Le stesse difficoltà appaiono peraltro in tutta la loro evidenza ed ulteriormente accresciute se si considera il già richiamato art. 72 del decreto legislativo n. 546 del 1992, per la sua idoneità manifesta a ulteriormente disorientare nella ricerca ed individuazione della norma applicabile. L'introduzione di tale norma ha certamente avuto l'effetto di produrre ulteriore turbamento dell'assetto del contenzioso, spargendo ulteriore incertezza, in pregiudizio della stessa certezza della legge.

Ogni cittadino deve essere messo in grado di conoscere quali sono le norme giuridiche che si applicano alle singole fattispecie; quale è il loro esatto contenuto di significato; quali le conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Tale situazione giuridica, nella quale si sostanzia il diritto alla «certezza del diritto», pur designando una situazione soltanto ideale, un obiettivo cui tendere, è pur sempre una situazione della quale non può prescindersi e che non può essere compromessa fino al punto da vanificare o mettere in dubbio la stessa concreta possibilità di difesa del cittadino.

Le stesse vicende dell'art. 72 citato, che ha dispiegato, per il periodo di sua vigenza, effetti difformi rispetto a situazioni analoghe del precedente periodo ed ha introdotto un sicuro ulteriore turbamento dell'operatività dell'art. 327 c.p.c., nel processo tributario, costituiscono una prova evidente ed una rappresentazione delle incertezze, persino dello stesso legislatore, sulla norma concretamente applicabile, incertezze che, per la loro notevole complessità e difficoltà, non sembrano di grado facilmente superabile particolarmente da soggetto privo delle necessarie conoscenze tecniche, con la conseguenza di una compromissione della certezza del diritto e soprattutto della ulteriore vulnerazione del diritto garantito dal precetto costituzionale dell'art. 24.

L'art. 327 c.p.c., più volte citato, quindi, applicato al processo tributario come regolato dal d.P.R. N. 636, si rivela in aperto contrasto con tutta l'impalcatura del contenzioso tributario. Ciò appare ancora più evidente per la sua stessa extrapolazione da un testo normativo la cui articolazione e la cui complessità, congiunte alla ricchezza delle difficoltà interpretative, richiedono specifico studio ed applicazione di conoscenze tecniche adeguate normalmente non possedute da chi non abbia seguito un percorso culturale formativo pertinente ed appropriato, acquisibile mediante applicazione specifica e professionale.

In definitiva, la normativa degli artt. 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, integrata, dall'art. 327 del c.p.c., si rivela tale da vanificare l'esigenza della tutela della difesa di cui all'art. 24 della Costituzione non corrispondendo la disciplina di quel processo ad una previsione di difesa tecnica, l'unica ad apparire in grado di percepire la consapevolezza dell'estensione operativa della norma e delle sue implicazioni applicative.

La questione di legittimità costituzionale, come sopra esposta, è da ritenersi non manifestamente infondata, esistendo seri dubbi sulla conformità ai principi costituzionali sopra richiamati delle disposizioni di cui agli artt. 22, 25 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, laddove consentono di essere integrate con la regola dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Per cui, attesa la sua rilevanza ai fini della decisione del ricorso in trattazione, va ordinata la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale nei sensi esposti in narrativa consistente nella non conformità alla Costituzione delle disposizioni degli artt. 22, 25 e 38 del d.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972 laddove consentono di essere integrate con la regola dell'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile;

Sospende il procedimento in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati, disponendosi al contempo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 22 marzo 1999.

Il presidente: SILVESTRI

Il relatore: GULLOTTA

00C0444

N. 286

*Ordinanza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte d'assise di Nuoro
nel procedimento penale a carico di Deledda Salvatore ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale di prossimi congiunti - Esercizio della facoltà di astensione dalla deposizione - Acquisizione, a seguito di contestazione, e lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 500, commi 2-bis e 4 e 512.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE D'ASSISE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel corso del dibattimento a carico di Deledda Salvatore, Deledda Giovanni e Satta Salvatore, imputati del reato di omicidio volontario pluriaggravato in danno di Moreddu Ciriaco, questa Corte ammetteva, ai sensi dell'art. 507 del codice di procedura penale come testimoni Deledda Antonina e Deledda Graziano, rispettivamente madre e fratello degli imputati Deledda Salvatore e Deledda Giovanni.

I predetti testi, avvertiti della facoltà di astenersi dal testimoniare ai sensi dell'art. 199 del codice di procedura penale, dichiaravano che intendevano avvalersi di tale facoltà.

A questo punto il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione e la successiva lettura dei verbali di sommarie informazioni testimoniali rese dai testi in discorso nel corso delle indagini preliminari sia alla P.G. che al P.M., facendo rilevare che si era proceduto, prima dell'assunzione di dette informazioni, ad avvertire le persone infor-

mate sui fatti della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni in considerazione dei vincoli di parentela con gli indagati e che, nondimeno, sia la Deledda Antonina che il Deledda Graziano non avevano inteso avvalersi della facoltà loro concessa.

Sentiti i difensori delle parti civili e degli imputati, si osserva:

il problema della possibilità per il teste di avvalersi, ai sensi dell'art. 199 del codice di procedura penale, della facoltà di non testimoniare è stato oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale definito con sentenza 9-16 maggio 1994, n. 179.

Con tale sentenza veniva dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 500, comma 2-bis e 512 del codice di procedura penale con riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione.

Rilevava in particolare la Corte che, ove il prossimo congiunto accetti di deporre, egli assume, al pari di qualsiasi altro soggetto, tutti gli obblighi che a tale qualità l'art. 198 del codice di procedura penale ricollega, essendo cessate, per scelta dello stesso interessato che non ha inteso avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'art. 199 del codice di procedura penale, le ragioni che giustificavano la tutela della sua particolare posizione.

Ulteriore corollario di tale principio era che la testimonianza così acquisita doveva ritenersi legittimamente e stabilmente acquisita; la dottrina e la giurisprudenza avevano ampiamente dibattuto «se la rinuncia precludesse al prossimo congiunto l'esercizio successivo del diritto in esame» ma era certamente fuor di dubbio che l'acquisizione della prova testimoniale legittimamente assunta non potesse «essere condizionata dall'eventualità di una successiva invalidazione da parte del teste nel caso di un suo tardivo esercizio della facoltà di astensione» e ciò in quanto non esisteva nell'ordinamento alcuna disposizione che autorizzava un'interpretazione del genere.

Osservava ancora la Corte che, una volta assolto, da parte della P.G. o del P.M., l'obbligo di dare avviso alla persona informata sui fatti della facoltà di astensione, e una volta che l'interessato avesse rinunciato alla facoltà di astenersi, le sue dichiarazioni erano legittimamente assunte e pertanto le stesse avrebbero dovuto seguire il regime proprio di questi atti anche ove il dichiarante avesse deciso, successivamente, di astenersi dalla testimonianza dibattimentale.

La Corte, pertanto, riteneva che l'art. 512 del codice di procedura penale, interpretato alla stregua delle considerazioni prima esposte, non precludesse «la lettura delle dichiarazioni rese alla P.G. o al P.M. nel corso delle indagini preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato citati come testi che si siano avvalsi a dibattimento della facoltà di non rispondere», ritenendo altresì che non avesse, invece, ragion d'essere ogni riferimento all'art. 500, comma 2-bis, concernendo tale norma l'ipotesi del testimone che, pur avendone l'obbligo giuridico, rifiuti di rendere testimonianza, mentre al contrario, nel caso in esame si era in presenza di persona che legittimamente rifiutava di rendere testimonianza.

Ciò premesso, deve rilevarsi come successivamente alla decisione in tema di legittimità costituzionale qui richiamata sia intervenuta una modifica dell'art. 111 della Costituzione ad opera della legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nel senso che si è introdotto nell'ordinamento costituzionale il principio secondo il quale «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova», con la ulteriore specificazione che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore».

Occorre anche rilevare come la norma transitoria del predetto art. 111 della Costituzione preveda, all'art. 1, primo comma, che, «fino all'entrata in vigore della legge di attuazione, i principi di cui all'art. 111 della Costituzione si applicano ai processi in corso, salve le regole contenute nei commi successivi». In particolare il secondo comma prevede che «le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità».

È di tutta evidenza che la norma transitoria di cui al secondo comma dell'art. 1 precitato non possa trovare applicazione nella fattispecie in esame posto che i verbali contenenti le sommarie informazioni rese dai testi alla P.G. ed al P.M. nel corso delle indagini preliminari non sono state inserite, né potevano esserlo, nel fascicolo formato per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 del codice di procedura penale.

Ciò premesso, l'art. 512 del codice di rito che consente, anche alla luce dell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sentenza prima richiamata, la lettura previa acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da testi che al dibattimento abbiano inteso avvalersi della facoltà di non testimoniare, benché ritualmente avvertiti in precedenza di tale loro facoltà, si pone in evidente contrasto con il principio del contraddittorio come disciplinato nel vigente quarto comma del novellato art. 111 della Costituzione, in quanto la lettura delle predette dichiarazioni non consentirebbe alle parti processuali diverse dal P.M. di procedere al controesame del teste.

Parimenti, non può ritenersi in linea con il principio costituzionale del contraddittorio la possibilità di effettuare contestazioni ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4 del codice di procedura penale, ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione, in quanto ne risulterebbe pur sempre vulnerato il principio del contraddittorio, trattandosi di testimoni che, nell'esercizio di una loro legittima facoltà, rifiutano di rendere testimonianza e non già di testi che nel corso dell'esame dibattimentale rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza rese nel corso delle indagini preliminari.

In definitiva, pare che le norme processuali attualmente vigenti, che pur consentirebbero l'ingresso al dibattimento o mediante il meccanismo della lettura previa acquisizione dei verbali o attraverso quello delle contestazioni delle dichiarazioni precedentemente rese dai testi Deledda Antonina e Deledda Graziano si pongano in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, da cui la necessaria conseguenza che ogni sindacato sulla conformità di tali norme al dettato costituzionale debba essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

Si osserva, infine, che la decisione in ordine alla questione sollevata appare rilevante ai fini della decisione, trattandosi di testi la cui audizione la Corte ha ritenuto assolutamente necessaria ai fini del decidere.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2-bis e 4, nella parte in cui consentono al giudice del dibattimento di procedere alla acquisizione, a seguito di contestazione, dei verbali di sommarie informazioni rese alla P.G. o al P.M. da testimoni che non abbiano inteso avvalersi nel corso delle indagini preliminari della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 del codice di procedura penale, esercitando invece tale loro diritto nel corso del dibattimento, nonché dell'art. 512 del codice di procedura penale nella parte in cui consente che sia data lettura, previa acquisizione, nel corso del dibattimento, dei verbali relativi alle sommarie informazioni rese dai testi che versavano nelle condizioni prima enunziate;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Nuoro, addì 22 marzo 2000.

Il presidente: MORRA

00C0445

N. 287

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 2000, dalla commissione tributaria provinciale di Milano
sul ricorso proposto da Spreafico Laura contro l'ufficio II.D.D. di Milano*

Contenzioso tributario - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Mantenimento a carico della parte che le ha anticipate - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di rinuncia al ricorso (art. 44 d.lgs. n. 546/1992).

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1983/1998 depositato il 3 novembre 1998, avverso cart. pagamento n. 203763206 - I.R.P.E.F. + I.L.O.R. '91, contro imposte dirette di Milano, I ufficio, proposto da: Spreafico Laura, residente a Milano, in via Lanzone n. 39, difeso dall'avvocato Isidoro Campisi, residente a Milano, in via Passione n. 8;

Ritiene la commissione di sollevare di ufficio la questione di incostituzionalità dell'art. 46 comma 3 d.lgs. 546/1992, nella parte in cui dispone che «le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate».

Ciò in violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, della Costituzione, con riguardo al *tertium comparationis* dato dall'art. 44, stesso decreto, in base al quale in caso di rinuncia al ricorso il processo si estingue ma «il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti».

Trattasi di un profilo non esaminato nella precedente sentenza della Corte costituzionale 19 marzo 1998, n. 53, e pertanto ammissibile giusta il costante orientamento della stessa Corte.

Quanto alla rilevanza si ritiene la stessa sussistente, in quanto da in lato si impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio proceduto allo sgravio integrale della cartella di pagamento, e dall'altro il contribuente chiede la liquidazione delle spese, che la legge però non riconosce, salvo che non si ritenga incostituzionale.

Nel merito la questione appare non manifestamente infondata.

Alla luce della particolare prospettazione, qui per la prima volta adombrata, dovrebbe invero ritenersi superato quel passo della motivazione della sentenza citata in cui si afferma che «la obbligatorietà della compensazione delle spese è prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, venendo sotto questo profilo le parti del processo tributario poste sullo stesso piano».

Invero dal confronto, non esaminato in quella occasione, con l'art. 44, emerge chiaramente come le due situazioni siano speculari, in quanto l'art. 44, provvede per il caso che sia il contribuente a rinunciare al ricorso, laddove l'art. 46, provvede per il caso che sia l'amministrazione a recedere dalle sue posizioni.

Né va dimenticato che l'atto impositivo ha processualmente la stessa natura del decreto ingiuntivo, in cui attore in senso sostanziale è il ricorrente, mentre l'opponente è attore solo in senso formale.

E conseguentemente l'attore in senso sostanziale deve comunque provare la sua domanda, proprio come è ritenuto costantemente nel processo tributario, in cui è pacifico ormai che l'onere della prova del fatto costitutivo incombe all'ufficio.

In ogni caso l'art. 46, a parte i casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, richiamando ogni altro caso di cessazione della materia del contendere si riferisce residualmente ai casi di rinuncia dell'ufficio a far valere la pretesa tributaria originariamente radicata.

A questo punto la disparità di trattamento appare evidente, e non sembra giustificata dalla posizione della pubblica amministrazione, che sul piano processuale è sicuramente paritaria, non potendo definirsi parte pubblica, come in contesto penale è stato ritenuto per il pubblico ministero.

Né possono valere sul piano processuale giustificazioni attinenti alla posizione sostanziale della pubblica amministrazione, come l'esigenza di provvedere alle spese pubbliche.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza della questione;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, d.lgs n. 546/1992, nella parte in cui prevede che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio estinto a norma del comma 1, restano sempre a carico della parte che le ha anticipate; ciò in violazione dell'art. 3, della Costituzione per disparità di trattamento con l'omologo caso disciplinato nell'art. 44, in cui è prevista l'opposta regola per cui il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano, il 16 febbraio 2000.

Il presidente relatore: BONAVITACOLA

N. 288

*Ordinanza emessa il 14 marzo 2000 dal tribunale di Bologna
nel procedimento di esecuzione promosso da Albiati Enzo ed altri contro Conserve Italia società coop. a r.l.*

Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecutività del titolo da parte del giudice del merito (nella specie: sospensione dell'esecuzione di sentenza, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Effetti nel processo esecutivo già iniziato - Potere del giudice dell'esecuzione di dichiarare l'estinzione della procedura, o comunque la perdita di efficacia *ex tunc* del pignoramento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento fra posizioni debitorie parimenti meritevoli di tutela - Violazione del diritto di difesa.

- Cod. proc. civ., artt. 373, 630 e 623.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento esecutivo 3090/1999 promosso da Albiati Enzo contro Conserve Italia società coop. a r.l. promosso con pignoramento presso terzi del 19 novembre 1999 e 16 novembre 1999, cui sono state riunite (con ordinanza d'udienza del giudice estensore del 16 dicembre 1999) le ulteriori procedure esecutive con pignoramento presso gli stessi terzi promosse altresì contro il debitore (Conserve Italia società coop. a r.l.) dai creditori procedenti Magiotti Altero (n. 3091/1999), Pancrazi Antonietto (n. 3092/1999), Vagnoni Vincenzo (n. 3093/1999), avv. Andrea De Cesaris e avv. Spartaco Gabellini (n. 3094/1999);

Nell'ambito della procedura di reclamo, proposto il 23 dicembre 1999 ex artt. 630 e 178 c.p.c., avverso l'ordinanza di estinzione delle procedure esecutive emanata dal giudice estensore all'udienza del 16 dicembre 1999, da parte dei creditori procedenti sopra menzionati, tutti elettivamente domiciliati in Bologna, presso e nello studio dell'avv. Ugo Lenzi, in via delle Lame n. 58, oltre che rappresentati e difesi, quanto a Albiati Enzo, Magiotti Altero, Pancrazi Antonietto e Vagnoni Vincenzo dagli avvocati Andrea de Cesaris del foro di Grosseto (come da procura a margine dell'atto di pignoramento) e Spartaco Gabellini del foro di Roma e quanto agli avvocati Andrea de Cesaris e Spartaco Gabellini ricorrenti in proprio;

Assunta in decisione dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 178 c.p.c. e la successiva trasmissione degli atti e più esatta rubricazione da parte della cancelleria;

In punto a: «reclamo avverso ordinanza di estinzione del processo esecutivo da parte, del giudice estensore mobiliare»; premesso che:

1) con ricorso depositato il 23 dicembre 1999 Albiati Enzo, Magiotti Altero, Pancrazi Antonietto, Vagnoni Vincenzo, nonché gli avv. Andrea De Cesaris e Spartaco Gabellini in proprio, hanno proposto reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 16 dicembre 1999, con la quale il giudice estensore aveva dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo n. 3090/1999 (al quale risultavano riuniti i procedimenti numeri 3091, 3092, 3093 e 3094 tutti del 1999);

2) i reclamanti, con cinque separati atti di pignoramento presso terzi, avevano sottoposto a vincolo la somma (successivamente così ridotta e concentrata presso un unico terzo con provv. ex art. 496 c.p.c. del giudice estensore del 9 dicembre 1999 in esito a ricorso della debitrice) di L. 1.700.000.000, nella disponibilità della società debitrice Conserve Italia società coop. a. r.l. per effetto di un rapporto di conto-deposito presso la Rolo Banca di Bologna S.p.a.; a seguito dei detti pignoramenti venivano aperte cinque distinte procedure esecutive, contraddistinte dai numeri 3090, 3091, 3092, 3093 e 3094/1999;

3) nel frattempo e pendenti le predette procedure esecutive, il tribunale di Siena, sez. Lavoro, con provvedimento in data 14 dicembre 1999, su ricorso della società Conserve Italia ed applicando l'art. 373 c.p.c., aveva tuttavia disposto la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza del medesimo tribunale del 13 ottobre 1999, costituente titolo esecutivo delle predette procedure;

4) all'udienza del 16 dicembre 1999, fissata per la dichiarazione del terzo pignorato, il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver disposto la riunione dei procedimenti esecutivi sopra indicati, in sede separata rispetto alla contemporanea e distinta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., aveva rilevato l'insussistenza (attuale) del titolo esecutivo — presupposto apparentemente necessario della procedura esecutiva — per essere venuta meno l'esecutività del provvedimento giudiziale con cui i creditori avevano provveduto al pignoramento ed aveva, pertanto, dichiarato l'estinzione del processo, così come oggetto di specifica eccezione principale della esecutata, non dando corso ad ulteriori atti esecutivi;

5) lamentano al riguardo i reclamanti che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, a seguito della sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo — avvenuta nel procedimento di merito — il procedimento esecutivo non potrebbe in alcun modo essere dichiarato estinto o improcedibile, dovendo semplicemente essere sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c.; assumono, in particolare, che la sospensione dell'esecutorietà del titolo, in quanto tale, potrebbe operare esclusivamente *ex nunc*, senza incidere in alcun modo sugli atti già compiuti fino al momento della sospensione stessa, in quanto tali ultimi atti sarebbero stati posti in essere quando il titolo esecutivo era pienamente efficace; l'estinzione sarebbe poi assolutamente preclusa — ancora secondo l'assunto dei reclamanti — dall'esistenza di un principio di tipizzazione delle ipotesi di estinzione previste ed operanti nel procedimento esecutivo, esclusivamente contemplate dagli articoli 629, 630 e 631 c.p.c., con la conseguenza che, a seguito del venir meno dell'esecutorietà del titolo, unico provvedimento possibile sarebbe la sospensione del processo con la permanenza della validità ed efficacia degli atti già compiuti;

6) ritiene questo collegio che, in effetti, il consolidato orientamento formatosi, presso i giudici di legittimità (da ultimo Cass. 12 gennaio 1999, n. 261, CED Cass. civ., 522227, Cass. 16 ottobre 1992, n. 11342, in Giust. civ. Mass. 1992, «esecuzione forzata», 10), non contraddetto che da sporadiche pronunce di segno contrario della giurisprudenza di merito (Pret. Latina 9 febbraio 1994, in Giust. civ. 1995, I, 1099), possa qualificarsi alla stregua di diritto vivente sostanzialmente preclusivo della possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di annoverare tra gli atti interdittivi della prosecuzione del processo un provvedimento diverso da una più semplice e ricognitiva pronuncia attestativa della venuta meno, con effetti *ex nunc*, della esecutorietà del titolo;

7) è divenuto in altri termini *jus receptum* l'indirizzo secondo cui allorché, come nel caso oggetto di giudizio, il provvedimento assistito da forza esecutiva sia privato di quest'ultima da parte del giudice deputato alla cognizione, nel merito, della pretesa sostanziale, l'effetto conseguente proprio del procedimento esecutivo nel frattempo instaurato sia il mero arresto — con efficacia dunque *ex nunc* — della misura interdittiva (*rectius*: sospensiva) della esecutorietà del titolo; ciò significa che, al di là del mezzo processuale introducibile da parte del debitore esecutato, il soggetto passivo dell'espropriazione può limitarsi a rappresentare *ex art. 486 c.p.c.* al giudice estensore tale causa di arresto dell'esecuzione che, formatasi *ab externo* ma incidendo direttamente sul titolo, non consentirebbe però al giudice dell'espropriazione stesso alcuna potestà valutativa ulteriore: egli infatti deve prendere atto che il titolo esecutivo è venuto modificandosi proprio nella sua idoneità a sorreggere la perseguibilità dell'espropriazione; indipendentemente, come detto, dall'atto processuale introduttivo dell'eccezione (non essendo necessaria alcuna opposizione *ex art. 615 o 617 c.p.c.*) il giudice estensore è condizionato nella sua stessa potestà esecutiva, con effetti che, raccordati ad un caso di diretta esemplificazione dell'art. 623 c.p.c., si differenziano da ogni altra vicenda in cui sia lo stesso giudice estensore a sospendere l'esecuzione;

8) oltre dunque i casi di sospensione necessaria *ex lege* (come l'instaurazione incidentale del processo divisorio *ex artt. 599-601 c.p.c.* e la fissazione del giudizio contestativo circa la dichiarazione del terzo *ex art. 548 c.p.c.*) e le ipotesi in cui il medesimo potere interinale sia adottato dallo stesso giudice estensore sollecitato dalle opposizioni all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo, la procedura esecutiva ancora potrebbe dirsi sospesa quando il titolo che la sorreggeva sin da suo sorgere venisse privato della esecutorietà dal giudice «davanti al quale è impugnato» *ex art. 623 prima parte c.p.c.*; l'esercizio di tale potere ad opera del giudice istruttore dell'opposizione al decreto ingiuntivo ne realizzerebbe un esempio: così nell'art. 649 c.p.c. l'ordinanza non impugnabile costituisce un effetto ablativo sulla esecuzione provvisoria del decreto, già concessa *ex art. 642 c.p.c.*, ma — nell'ambito dell'orientamento ritenuto costante della giurisprudenza — non così radicale da far perimere il processo esecutivo nel frattempo iniziato; parimenti, come nel caso rimesso al giudice estensore, il giudice del lavoro di secondo grado (tribunale di Siena), cui era stata rimessa la causa dalla Corte di cassazione, aveva disposto con ordinanza non impugnabile del 14 dicembre 1999 emessa *ex art. 373 c.p.c.* «che l'esecuzione sia sospesa» («fino all'esito del giudizio della Suprema Corte di cassazione»), avuto riguardo alla sentenza adottata in sede di giudice del rinvio (dallo stesso tribunale di Siena il 13 ottobre 1999) già azionata *in executivis* dagli odierni reclamanti;

9) nella vicenda sottoposta all'esame del Collegio *ex art. 178 c.p.c.* il giudice estensore ha invece opinato accogliendo la sollecitazione della società esecutata, nel convincimento, condiviso, che non possa darsi espropriazione se non in costanza di titolo esecutivo e, pertanto, ricorrendo all'unico atto conseguente a tale più radicale avviso, cioè l'ordinanza di estinzione; una diversa pronuncia meramente ricognitiva dell'evento-sospensione (già costituente il contenuto del provvedimento di altro giudice) ovvero autonomamente riflettente l'espressione di un potere sospensivo del giudice estensore stesso (pur se derivativo e di latitudine identica a quelli pronunciabili in esito alle opposizioni), non è stata emanata, nel presupposto che, evidentemente, non avrebbe realizzato gli effetti di perenzione e restitutori chiaramente postulati dall'esecutata; la differenza principale tra tutte le forme considerate di sospensione ed un atto provvedimentale che, invece, travolga il processo esecutivo per mancanza di titolo esecutivo è data proprio dall'incidenza meramente *ex nunc* delle prime ed all'opposto *ex tunc* del secondo; l'ordi-

nanza di estinzione, almeno *quoad effectum*, è stata dunque pronunciata perché solo tale provvedimento, muovendo dal presupposto per cui l'esecuzione forzata deve essere retta per tutto il suo corso da un titolo esecutivo, consente al debitore di fruire degli effetti ripristinatori della disponibilità dei beni e ablativi del vincolo ed al creditore di avversare da subito tale caducazione *ex tunc* provocandone la rimeditazione ad opera di giudice diverso e di seconda istanza, anzi condizionando al non reclamo la efficacia dell'ordinanza medesima;

10) ritiene questo collegio che, così impostata la questione, il più volte citato orientamento prevalente non consenta in realtà spazi interpretativi per un allargamento del potere sospensivo esterno sino a riflettere una suscettibilità caducativa *ex tunc* del pignoramento nel frattempo attuato; parimenti si dubita che la diversa, obbligata, attività provvedimentale sia coerente almeno con due disposizioni costituzionali: l'art. 3 e l'art. 24 della Costituzione;

11) sotto il primo profilo, ancora interpretativo, condivide questo tribunale le perplessità ricostruttive dell'esatta latitudine delle norme che, a vario titolo qualificanti siccome meramente sospensivo il potere ablatorio dell'esecutività del titolo *ex art.* 373 c.p.c. (ovvero anche 649 c.p.c.), hanno conosciuto proposte rimeditative entro un'area di effetti volta a ricomprendere, di volta in volta, anche un più radicale potere di revoca della esecutività stessa; come noto tali suggestioni (cfr. isolato tribunale di Alessandria 23 dicembre 1994, in Giust. civ. 1995, I, 1099) hanno preso le mosse, essenzialmente con riguardo al potere del g.i. della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, dalla diffusa opinione di ricercare in via analogica tale potere ablatorio più forte direttamente dagli artt. 283 e 351 c.p.c. che, anteriormente alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, effettivamente contemplavano una distinzione tra «sospensione» e «revoca»; ascrivere la prima ad un riconoscimento di inopportunità della provvisoria esecutività e la seconda, invece, ad una delibata ragione di inesistenza delle condizioni di legittimità per la concessione della clausola, era divenuto indirizzo in parte condiviso; oggi, tuttavia, il dato testuale di riferimento analogico è venuto meno e, con esso, diviene operazione ancor meno plausibile quella che, muovendo da un preteso carattere generale del potere di revoca, ancora distingue, in ogni caso di esercizio di un potere *lato sensu* e testuale di tipo sospensivo, una doppia natura della sospensione; è dunque di rappresentazione priva di base normativa diretta la possibilità di configurazione di una sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo con efficacia immediata e rivolta al solo futuro (sospensione in senso stretto) e di una più radicale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con conseguenze anche retroattive (c.d. revoca);

12) né ad identico approdo potrebbe pervenirsi, pur sulla base di autorevoli stimoli della dottrina posteriore alla novella di cui alla legge n. 353/1990, allorché si volesse immaginare tale dualismo di esiti ancora sopravvissuto alla scomparsa testuale dei referenti codicistici già utilizzati in via analogica: a dire il vero la riflessione teorica, condotta essenzialmente attorno alla portata dell'art. 649 c.p.c., non ha mancato di sottolineare non tanto la superfluità di quelle norme chiamate alla vocazione dell'*eadem ratio*, quanto l'inclusione originaria del potere di ablazione della esecutività del titolo esecutivo già nell'ambito del potere formalmente solo sospensivo; in altri termini è stato sostenuto che l'esercizio del potere sospensivo sul titolo ricomprende di necessità anche il periodo anteriore all'esecuzione, per cui «il potere esercitato dal giudice in tal momento ha quindi forza di incidere solo sull'esecutorietà del decreto, cioè sulla clausola che lo rende esecutivo [...] qualunque etichetta si voglia apporre al potere esercitato, questo si riferirà sempre all'esecutività (o esecutorietà) del decreto, avrà cioè ad oggetto la qualità del provvedimento che ne fa un titolo esecutivo»; tale premessa è stata giustificata allora quale presupposto per negare che la sospensione *ab externo* del titolo esecutivo possa avere per oggetto l'esecuzione procedimento, poiché essa ben potrebbe essere adottata quando nemmeno un'esecuzione sia stata promossa, per cui «Il provvedimento di sospensione impedisce l'inizio dell'esecuzione nello stesso identico modo di un provvedimento che vada sotto il nome di revoca»; in realtà tale prospettiva, alla base dell'ordinanza del giudice estensore qui reclamata, sembra contrastare con il dato letterale di cui alla prima parte dell'art. 623 c.p.c. che, indipendentemente dalla condivisibilità definitiva di tale lettura (invero non abbracciata dal collegio), è oggi correntemente inteso come luogo riassuntivo dell'unica vicenda sospensiva, nelle prime due ipotesi — di regola — incidente sul titolo e, per converso, sul processo esecutivo e, nella seconda parte, più direttamente e solo sull'espropriazione; è tale limitato ambito che il collegio ritiene di applicazione cogente e, tuttavia, dubitamente difforme dalla Carta costituzionale;

13) in primo luogo si ravvisa una evidente illogicità di realizzazione della tutela economica, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, con riguardo a posizioni soggettive debitorie parimenti ed identicamente meritevoli di apprezzamento: se l'esecutorietà del titolo viene arrestata in virtù del provvedimento di sospensione, sulla base di tale pronuncia giudiziale nessuna espropriazione potrebbe essere iniziata e tuttavia, qualora promossa, l'esecutato ne subirebbe gli effetti sino al momento della diversa definizione processuale a proprio vantaggio della situazione di diritto già delibata come suscettiva di contrastare l'esecutività del titolo; nel caso *de quo* la società

Conserve Italia società coop. a r.l. potrebbe ottenere la rimozione definitiva del vincolo nato per effetto della sentenza in sede di rinvio del giudice del lavoro — poi sospesa dal tribunale del lavoro (come giudice) in grado di appello *ex art. 373 c.p.c.* in funzione di ulteriore mezzo impugnativo — solo per effetto della sentenza con cui altro giudice, accogliendo il ricorso, sostituisce con altra statuizione quella del primo giudice; per converso sulla base della stessa sentenza del tribunale del lavoro (del 13 ottobre 1999) già dal 14 dicembre 1999 non era più possibile attivare alcun pignoramento; l'irragionevole disparità di trattamento fra situazioni tutte meritevoli di tutela si correla, infatti, alla efficacia meramente *ex nunc* che la sospensione, come ricostruita, mantiene nel nostro sistema; così il debitore condannato con sentenza di primo grado poi sospesa *ex art. 373 c.p.c.* (ovvero ingiunto sulla base di decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecutività sia stata sospesa *ex art. 649 c.p.c.*) resterebbe esposto agli effetti di vincolo nel frattempo instaurati con il pignoramento, tra cui il blocco della disponibilità dei beni, come accaduto nella vicenda di causa; in essa, un pignoramento presso terzi di 1 miliardo e 700 milioni, ha costituito nel terzo (banca debitrice del debitore) il custode delle somme con impossibilità di restituzione delle stesse al debitore, potendo invece il giudice estensore, sulla base della qui ritenuta apparentemente necessaria applicazione dell'*art. 623 c.p.c.*, solo limitarsi tutt'al più ad atti di mera conservazione dei beni ed urgenti; un diverso debitore non ancora esecutato non avrebbe subito invece alcun vincolo sul proprio patrimonio e tale differenza di trattamento, meramente dipendente dalla casualità temporale con cui il titolo esecutivo è stato azionato, determina una disparità di tutela irragionevolmente non rimediabile da parte del debitore;

14) il secondo profilo inciso concerne invece l'*art. 24* della Costituzione: ottenuto, da parte del debitore, il distacco della esecutività del titolo dalla sua natura condannatoria (od ingiunzionale), ciò procura l'immediato arresto dell'espropriazione nel frattempo iniziata senza tuttavia che i beni, già pignorati, si trovino in una situazione ragionevolmente diversa da quella propria di beni pignorati con titolo esecutivo non sospeso; e vero che la sospensione dell'esecutività del titolo non permette l'ulteriore compimento degli atti espropriativi ma risalta la circostanza per cui i beni nel frattempo staggiati si situano in una condizione di vincolo singolarmente simile a quelli oggetto di espropriazione con titolo esecutivo inalterato (poiché non rientrano comunque nella disponibilità del debitore) ed a quelli oggetto di sequestro conservativo, ancora non convertito in pignoramento (perché conservati, *de jure*, in funzione di una potenziale riespandibilità del titolo ove riacquisisse l'esecutività); ancora, mentre i beni oggetto di sequestro subiscono una limitazione di disponibilità in capo al loro titolare sulla base di una attività provvedimentale oramai pienamente improntata al principio del contraddittorio come evincibile dal sistema del procedimento cautelare uniforme (*ex artt. 669-sexies e 669-terdecies c.p.c.*) e dalla manipolazione additiva residua *ex art. 669-quaterdecies* per i procedimenti cautelari speciali, non è così per il pignoramento iniziato sulla base di titolo esecutivo poi sospeso *ab externo* rispetto all'espropriazione; può cioè accadere che un titolo esecutivo di formazione monitoria (dunque privo di interlocuzione processuale originaria, preventiva o necessaria) sia privato della esecutività per effetto di una rimeditazione dei suoi presupposti, fase processuale di necessaria formazione in contraddittorio (così per il decreto ingiuntivo *art. 649 c.p.c.*) e pur tuttavia si avrebbe sopravvivenza dell'espropriazione, quanto meno con riguardo alla permanenza del vincolo sui beni nel frattempo staggiati; egualmente una vicenda processuale più accentuatamente dialettica invece maturata sino alla definizione sospensiva del titolo esecutivo (come nel caso dell'*art. 373 c.p.c.*) mostrerebbe di non reagire se non debolmente sullo *status* dei beni nel frattempo ed in origine staggiati per effetto di un provvedimento giudiziale pronunciato dopo un contraddittorio ma attualmente delibato con prognosi cui non è estraneo un giudizio di possibile rimozione del titolo stesso (cassazione della sentenza di merito); lo stesso effetto impropriamente cautelare sarebbe implicato dal permanere dell'espropriazione, pur non suscettibile di prosecuzione con atti esecutivi diversi da quelli meramente conservativi, anche se tale esigenza di mantenimento dei beni a garanzia della prospettata pretesa del creditore già pignorante non è più sorretta dall'attualità del titolo esecutivo (la sua sospensione non potrebbe dare inizio, *ex se*, ad un processo esecutivo autonomo) ovvero da altro provvedimento tipicamente anticipatorio; la violazione dell'*art. 24* della Costituzione sembra al collegio evidente, in ogni caso, ove l'*art. 623 c.p.c.* direttamente ovvero, come nella vicenda di causa, l'*art. 373 c.p.c.* (o il combinato disposto delle due norme), non contemplano un'efficacia del potere sospensivo, già proprio dell'ordinanza non impugnabile, diretta ad incidere anche retroattivamente sull'esecuzione nel frattempo eventualmente (e casualmente) iniziata, rimuovendone gli effetti *ex tunc*; ciò sarebbe attuabile in via diretta o mediante una previsione, ora non prevista, di una causa di estinzione del processo; la tutela difensiva così accordata all'esecutato appare priva di strumentazione idonea a modificare la sorte di blocco dei beni causato dal pignoramento, secondo una gradazione di incompletezza palese rispetto al debitore sequestrato che, invece, ottenendo la revoca della misura cautelare può da subito sottrarre i beni prima vincolati alla condizione deteriore sui medesimi instaurata;

15) un diverso, più costituzionalmente corretto, assetto di compatibilità fra la rimozione *ab origine* degli effetti del pignoramento e la legittimità degli atti espropriativi nel frattempo invece adottati sembra invece, allo

stato, sostituito dagli stretti confini degli istituti risarcitori, dunque indirettamente e dilatoriamente funzionale a rimuovere *ex post* eventuali pregiudizi connessi ad un cattivo uso della forza esecutiva del titolo piuttosto che a ripristinare da subito una condizione giuridica di *status* dei beni omogenea all'assenza, nel frattempo sopravvenuta, di esecutività del titolo per effetto del cui azionamento i beni stessi erano stati sottoposti a vincolo; tale previsione, solo indiretta ed eventuale, evidenzia non solo un vuoto di tutela ma, ai fini del presente provvedimento, un'ingiustificata conseguenza di una disciplina normativa che, non prevedendo l'efficacia retroattiva della caducazione esterna del titolo esecutivo, parifica, in violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la «sospensione» dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo alla «sospensione del processo esecutivo», la prima decisa al di fuori e prescindendo dall'espropriazione (che può essere iniziata o meno), la seconda dall'interno dell'esecuzione, cioè dal giudice di essa; in altri termini sembra al collegio che, permanendo gli effetti di vincolo sui beni pignorati e nonostante la venuta meno posteriore al pignoramento della efficacia esecutiva della sentenza di condanna (il titolo), il debitore possa solo dolersi, agendo in responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c., della eventuale mancanza di «normale prudenza» nell'iniziativa esecutiva del creditore procedente; tale rimedio appare però del tutto inconferente, perché eventuale e nemmeno automaticamente coincidente con la definitiva ablazione del titolo già esecutivo, rispetto ad un'esigenza assai più prossima alla rimozione dell'espropriazione che, invero, l'art. 623 c.p.c. prevede nei termini omissivi oggetto di censura;

16) la questione appare, come premesso, altresì rilevante ritenendo il tribunale che il difetto di una tipologia dell'ordinanza di estinzione aperta alla ricognizione di specie non normativamente nominare imponga l'applicazione del solo art. 623 c.p.c. e, con esso, il riconoscimento che, allo stato, il giudice estensore non poteva che adottare un'ordinanza meramente ricognitiva della avvenuta sospensione esterna della esecutività del titolo, con efficacia però *ex nunc* sul processo nel frattempo iniziato; tale conseguenza provvedimento, per i motivi già esposti, è ritenuta altresì non manifestamente priva di dubbi circa la sua correttezza costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 373, 630, 178, 623 c.p.c., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale, di cui in motivazione, relativa agli articoli 373, 630, 623 c.p.c., per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tali norme non prevedono in caso di sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito altresì una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia sin dal suo inizio del pignoramento connesso al processo di esecuzione forzata nel frattempo promosso da un creditore, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito;

Sospende il presente giudizio;

*Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia con urgenza notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e trasmessa, insieme a tutti gli atti del procedimento (previa formazione dell'indice *ex art.* 36 disp. att. c.p.c.) e con la prova delle predette notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della IV sezione civile del tribunale il 14 marzo 2000.

Bologna, addì 17 marzo 2000.

Il presidente: ROBERTIS

Il giudice estensore: FERRO

N. 289

*Ordinanza emessa il 21 marzo 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma
sul ricorso proposto da Labate Giorgio contro D.R.E. per l'Emilia (sez. stacc. di Parma)*

Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) - Presupposto dell'imposta e soggetti passivi - Parificazione dell'esercizio di arti e professioni all'attività di impresa - Discriminazione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente - Violazione del principio di eguaglianza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) - Base imponibile - Determinazione per i lavoratori autonomi - Deducibilità delle spese sostenute per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi - Mancata previsione - Contrasto con il principio di «progressività contributiva».

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) - Assorbimento in essa della contribuzione al Servizio sanitario nazionale - Violazione del principio di eguaglianza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) - Deducibilità ai fini I.R.P.E.F. - Esclusione - Denunciata conseguente doppia tassazione.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, 4, 8 e 11.
- Costituzione, art. 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1420/1999, depositato il 16 settembre 1999, avverso S/RIF su I. RIMB - I.R.A.P., 1998, contro D.R.E. Emilia Romagna (Parma), proposto da: Labate Giorgio residente a Parma in Galleria Polidoro n. 7; difeso da Torelli Paolo residente a Parma in P.le Badalocchio n. 9/b;

F A T T O

Con il ricorso in oggetto Labate Giorgio, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il silenzio rifiuto della direzione regionale delle entrate dell'Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, in relazione all'istanza del 19 aprile 1999, con cui la ricorrente ha chiesto il rimborso della somma versata a titolo di acconto dell'IRAP, relativo al periodo di imposta 1998, ritenendo, in base ad articolata documentazione difensiva di cui al ricorso, la somma non dovuta per illegittimità costituzionale del d.lgs. 446/1997, istitutivo dell'I.R.A.P., per contrasto con gli artt. 3 e 53, della Costituzione.

La ricorrente chiede pertanto il rimborso della somma versata con gli interessi al saggio legale.

D I R I T T O

Ad avviso di questo collegio, l'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dalla ricorrente, appare rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, e 11, del d.lgs. n. 446/1997, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione per i seguenti motivi:

violazione dell'art. 3, della Costituzione per disparità di trattamento, in quanto gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/1997, parificano, di fatto e in concreto, l'esercizio di arti e professioni all'attività di impresa e discriminano il lavoro autonomo rispetto a quello dipendente, laddove, da un lato, il presupposto impositivo viene individuato nell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, dall'altro, vengono indicati come soggetti passivi, coloro che esercitano una o più delle attività organizzate autonomamente;

violazione dell'art.53, della Costituzione in quanto l'art. 4, del d.lgs. n. 446/1997, non consente di dedurre, dalla base imponibile, le spese sostenute per dipendenti e collaboratori e quelle per interessi passivi.

È evidente che tale regime di tassazione, mentre può forse attagliarsi alla realtà di impresa, ove la capacità contributiva è più diretta espressione dell'organizzazione di impresa ed appare quindi come autonoma e disgiunta rispetto alla capacità contributiva dei suoi dirigenti, è sicuramente iniquo e lesivo del principio di progressività contributiva, tutelato dall'art. 53, della Costituzione ove applicato ad uno studio professionale che, attesa l'attività precipuamente personale in cui si concreta l'opera intellettuale, non esprime una capacità reddituale autonoma e distinta da quella dei professionisti che in quello studio lavorano.

violazione del principio di eguaglianza tutelato dall'art. 3, della Costituzione in quanto, avendo l'I.R.A.P. ricompreso il contributo al servizio sanitario nazionale cui, in precedenza, erano tenuti tutti i cittadini, tale onere è ora, per effetto della norma, a carico soltanto di alcune categorie di contribuenti;

violazione dell'art. 53, della Costituzione, in quanto, non potendo l'I.R.A.P. essere dedotta ai fini I.R.P.E.F. si viene in concreto ad avere una doppia tassazione laddove un'imposta (I.R.P.E.F.) si applica ad un'altra imposta (I.R.A.P.)

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, del d.lgs. n. 446/1997, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione e per l'effetto sospende il giudizio in corso e contestualmente;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 21 marzo 2000.

Il presidente: RONCORONI

Il relatore: VOLPI

00C0448

N. 290

*Ordinanza emessa il 6 aprile 2000 dalla Corte dei conti sezione del controllo del 6 aprile 2000
nel deferimento sull'esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione del d.P.R. 4 febbraio 2000*

Agricoltura e foreste - Regolamento per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo - Emanazione con D.P.R. in base al decreto legislativo impugnato - Disciplina con regolamento delegato (abrogativo e/o sostitutivo di norme di rango primario), della materia della viticoltura, compresa in quella dell'agricoltura, oggetto di riserva assoluta di legge - Violazione della sfera di competenza regionale - Eccesso di delega - Lesione della funzione legislativa spettante al Parlamento.

- D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 14, comma 3.
- Costituzione, artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma.

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 6 aprile 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 febbraio 2000, con il quale è stato emanato il regolamento per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la nota in data 17 marzo 2000 del consigliere, delegato al controllo sugli atti di governo e la relazione in data 16 marzo 2000 del consigliere istruttore;

Vista l'ordinanza in data 22 marzo 2000, con la quale il presidente della Corte dei conti ha deferito alla sezione del controllo, I° collegio, convocata per l'adunanza odierna, l'esame della legittimità del decreto presidenziale sopra indicato;

Vista la nota della segreteria della sezione del controllo in data 24 marzo 2000;

Visto l'art. 24 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il relatore consigliere Maurizio Meloni;

Uditi i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali;

RITENUTO IN FATTO

In data 22 febbraio 2000 è pervenuto alla Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti di governo, per il prescritto controllo di legittimità, il d.P.R. in data 4 febbraio 2000 con il quale è stato emanato il regolamento per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, a norma dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

In sede istruttoria il consigliere istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti di governo, con relazione in data 16 marzo 2000, ha prospettato al consigliere delegato alcune questioni concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998, in base al quale è stato adottato il regolamento all'esame.

In particolare, l'ufficio di controllo ha dubitato che:

a) un decreto legislativo in assenza di una norma giustificativa contenuta nella legge di delega possa disporre la delegificazione di una materia e nel contempo prevedere, al fine di sostituire e/o abrogare la legislazione di rango primario oggetto della delegificazione, l'emanazione di un regolamento c.d. delegato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) un regolamento statale (nel caso di specie «governativo») possa disciplinare una materia devoluta alla potestà legislativa regionale.

La materia della viticoltura, infatti, rientra in quella della «agricoltura». Le relative funzioni statali sono state totalmente trasferite alle regioni in base alle disposizioni contenute nel d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, nel d.P.R. 24 agosto 1977, n. 616 e nell'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, (cfr. anche l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143).

Il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo concordando con le conclusioni formulate dal consigliere istruttore, con nota in data 17 marzo 2000, ha richiesto al presidente della Corte dei conti il deferimento alla sezione del controllo dell'esame dell'atto, richiedendo espressamente che oggetto dell'esame collegiale fossero tutte le prospettate questioni attinenti alla legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173, del 1998.

Nel corso dell'adunanza odierna sono stati ascoltati i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali hanno esposto il contenuto di una memoria depositata soltanto in data 6 aprile 2000, e formulato alcune osservazioni in merito ai rapporti tra organi comunitari, Stato italiano e regioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce delle conclusioni esposte nella relazione in data 16 marzo 2000, a firma del consigliere istruttore, ribadite nel corso dell'odierna adunanza dal consigliere delegato al controllo sugli atti di governo, il collegio è chiamato ad esaminare le prospettate questioni concernenti la legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, in base al quale è stato adottato il d.P.R. in data 4 febbraio 2000. Regolamento per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 173 del 1998 è stato adottato in base alla delega legislativa contenuta nell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui:

(comma 14) «Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tec-

nologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare». A tal fine il governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

b) accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i paesi extracomunitari;

c) adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

d) accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.

(comma 15) «Per le finalità di cui al comma 14 il governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/1997 del consiglio, del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/1997 e n. 806/1997, della commissione, del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali».

L'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173, del 1998 dispone: «Con uno o più regolamenti, sulla base dei principi di cui all'art. 1 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente: decreto legislativo, sono semplificate e armonizzate le procedure dichiarative, le modalità di controllo, gli adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento.

Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni relative alle procedure dichiarative, gli adempimenti e le modalità di controllo, contenute nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462; decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460; legge 10 febbraio 1992, n. 164; legge 17 febbraio 1982 n. 41; legge 10 febbraio 1992, n. 165. Ai fini della semplificazione, sono istituite, avvalendosi del S.I.A.N. (Sistema Informatico Agricolo Nazionale) istituito con «legge 4 giugno 1984, n. 194, ed integrato con i sistemi informativi regionali, la carta dell'agricoltore, documento cartaceo ed elettronico di identificazione delle imprese agricole e l'anagrafe delle aziende agricole intese quali unità tecnico-economiche».

Nella «relazione» che accompagna il regolamento, predisposta dal governo, tra l'altro, si legge che con il regolamento in esame si intende semplificare e armonizzare le procedure dichiarative e le modalità di controllo nel settore vitivinicolo e gli adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale nel settore medesimo in attuazione degli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Le carenze e le disfunzioni che si registrano nel settore vitivinicolo sono dovute, tra l'altro, alla mancanza di un adeguato coordinamento tra gli organi di controllo ed all'assenza di una programmazione congiunta degli interventi.

In Italia, infatti, a differenza di altri paesi comunitari nei quali esiste un solo organismo di controllo nel settore vitivinicolo, i controlli sono effettuati con una sovrapposizione di competenze (Ministero per le politiche agricole, regioni, province, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Camere di commercio).

Per il suddetto motivo si è reso indispensabile armonizzare le competenze degli organi deputati al controllo, «fissandole in ambiti ben precisi».

Ciò premesso, con riferimento al contenuto del regolamento si fa presente che:

a) nel preambolo e nell'art. 7 vengono indicate la normativa comunitaria (regolamenti CEE n. 822/1987, n. 1294/1996, n. 2392/1986 e n. 1493/1999) e quella nazionale (legge 10 febbraio 1992, n. 164; decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282; d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (decreto legislativo) che disciplinano la materia della viticoltura.

b) nell'art. 1 si afferma che il regolamento detta le «disposizioni generali» delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti derivanti dall'attuazione delle normative comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo. A tal fine è previsto che le pubbliche amministrazioni interessate si avvalgono dei servizi forniti dal servizio informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.).

c) l'art. 2 contiene alcune definizioni.

d) nell'art. 3 sono individuate le dichiarazioni vitivinicole obbligatorie previste dalla normativa comunitaria e nazionale, quali la dichiarazione delle superfici vitate, la dichiarazione di raccolta dell'uva e di produzione del vino, la dichiarazione di giacenza vino e dei prodotti a monte del vino (al fine di evitare una duplice dichiarazione, è previsto che la dichiarazione di raccolta dell'uva, e di produzione del vino sia integrata dalla obbligatoria denuncia delle uve e di produzione del vino a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica tipica (IGT), di cui all'art. 16 della legge n. 164 del 1992).

e) nell'art. 4 sono disciplinate le procedure relative alle variazioni del potenziale viticolo e aziendale nonché ai materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

Nell'ambito di tali procedure sono individuati gli obblighi degli operatori interessati e vengono disciplinati i poteri di controllo spettanti alle regioni in ordine alle superfici vitate ed alla legittimità degli impianti realizzati;

f) al fine di evitare anche una sovrapposizione di competenze nell'art. 5 individuati gli enti preposti (regioni, ispettorato centrale repressione frodi, Ministero, organismo pagatore) e le loro funzioni in relazione allo svolgimento, dell'attività di controllo nel settore vitivinicolo;

Il comma 1 è stato integrato con l'esplicitazione dell'ulteriore compito delle regioni di accertare «l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 5», necessarie per «agevolare i controlli delle superfici vitate» (viene resa obbligatoria una apposita comunicazione alle regioni in ordine alla movimentazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

g) l'art. 6 elenca i criteri in base ai quali le regioni devono istituire, tenere aggiornati, controllare e revisionare periodicamente gli albi dei vigneti a denominazione d'origine controllata e gli elenchi delle vigne a denominazione geografica tipica.

h) con l'art. 7, infine, si impone l'obbligo di osservanza del regolamento in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome e si provvede ad abrogare alcune norme di rango primario incompatibili con la nuova regolamentazione del settore vitivinicolo.

Prima di procedere alla valutazione della normativa contenuta nell'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997, nell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998 e nel regolamento in esame, appare opportuno far presente che il «settore vitivinicolo» rientra nella materia dell'agricoltura (cfr. l'art. 66 del d.P.R. 24 agosto 1977, n. 616), in relazione alla quale le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano (su ciò v. in seguito) sono dotate di potestà legislativa (concorrente ovvero esclusiva a seconda dei casi) e sono titolari del potere di svolgere le correlate funzioni amministrative.

Nella ordinanza n. 2/1999 (nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - 15 settembre 1999, n. 37, sub n. 441) la sezione del controllo, esaminata tutta la normativa con la quale è stato disposto il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di agricoltura, ha accertato che il trasferimento di funzioni alle regioni in materia agricoltura, ecc. operato dal d.P.R. 24 agosto 1977, n. 616 e dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491 è totale (in ogni caso, un ulteriore e completo trasferimento di funzioni alle regioni in materia di agricoltura è stato — fittiziamente — disposto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143).

Da quanto precede discende che attualmente lo Stato in materia di agricoltura non è (*rectius*: non dovrebbe essere): titolare di alcuna funzione (salvo quella generale di «indirizzo e coordinamento» prevista dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Ciò premesso, ritiene il collegio che sussistano dubbi non manifestamente infondati in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998, e ciò sotto diversi profili:

a) non sembra che un decreto legislativo, in assenza di una norma giustificativa contenuta nella legge di delega, possa disporre la delegificazione di una materia e nel contempo prevedere, al fine di sostituire e abrogare la legislazione di rango primario oggetto della delegificazione, l'emanazione di un regolamento c.d. delegato (ex art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400). Ciò appare in contrasto con gli art. 70 e 76 Cost., cioè con le norme della Costituzione che disciplinano le fonti normative. In tali casi, infatti, il governo, in assenza di una indicazione in tal senso da parte del parlamento espressa nella legge di delega, attribuisce a se stesso il potere di incidere su una normativa con forza di legge, per mezzo di una disciplina di rango secondario ed in base a principi direttivi (norme generali regolatrici della materia) da lui stesso individuati (in tal senso si è già espressa la sezione del controllo, I° collegio, nell'adunanza del 20 gennaio 2000: cfr. la deliberazione n. 21/2000. In tale occasione è

stata presa in esame la legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 505 del 1999. In relazione a tale norma il collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale della suindicata norma. La questione, peraltro, è stata ritenuta non rilevante nel caso di specie atteso che la sezione del controllo ha deliberato in ordine alla conformità a legge dell'atto sottoposto al suo esame non in base al menzionato art. 16, bensì ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996. Per una corretta ipotesi di delegificazione, cfr. l'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 228 e l'art. 10 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60).

Inoltre, occorre considerare che il parlamento, mediante la mancata menzione nella legge di delega del potere del governo di emanare regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 chiaramente manifesta la volontà che la materia sia e continui ad essere disciplinata da norme di rango primario: nei casi di cui si discute, cioè, è possibile desumere una chiara volontà contraria alla delegificazione della materia oggetto della delega legislativa.

Non appare ammissibile, pertanto, che il governo si «appropri» di una materia in relazione alla quale il Parlamento intende mantenere un esclusivo potere di intervento (conseguentemente, non sembra assumere alcuna rilevanza che il decreto legislativo ai fini della emanazione del regolamento preveda «norme generali regolatrici della materia» compatibili con i criteri direttivi individuati dal Parlamento per l'esercizio della delega legislativa).

Inoltre, il rinvio da parte del decreto legislativo ad un regolamento c.d. delegato per la disciplina della materia oggetto della delega legislativa determina la violazione dell'art. 76 della Costituzione anche sotto il profilo del rispetto del termine imposto al governo per l'esercizio della delega. Il governo, infatti, in conseguenza della delegificazione da lui stesso disposta, manterrebbe a tempo indeterminato (in assenza di un successivo intervento legislativo) il potere di intervenire tramite norme regolamentari (nel caso di specie ben oltre il termine di quattro mesi previsto dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998). La giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio 18 ottobre 1996, n. 2017; Cons. Stato, ad. gen., 16 maggio 1996, n. 90) e contabile (cfr. Corte dei conti, sez. controllo Stato, 22 settembre-12 ottobre 1996, n. 102), infatti, è costante nel ritenere che l'eventuale termine fissato dal legislatore per l'emanazione della normativa regolamentare nella materia delegificata è meramente sollecitatorio e che dalla violazione di tale termine non derivano «effetti decadenziali» (ma soltanto la responsabilità politica del governo di fronte al parlamento). Da ciò consegue che il potere di emanare regolamenti delegati deve ritenersi conferito a tempo indeterminato e cioè esercitabile tutte le volte che ciò si renda necessario (tale potere cessa soltanto nel caso in cui il parlamento reintervenga per disciplinare la materia in precedenza delegificata).

La situazione sopra descritta è riscontrabile nel caso di specie. Infatti, sebbene l'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998 menzioni genericamente l'art. 17 della legge n. 400 del 1988, non appare dubbio che il regolamento ivi previsto sia un regolamento c.d. «delegato» atteso che la fonte normativa secondaria dovrebbe «abrogare» — come di fatto abroga — le disposizioni contenute in una serie di fonti normative di rango primario (coerentemente con la qualificazione da attribuire al regolamento il menzionato art. 14 individua alcuni criteri direttivi). Peraltro, la norma di delega (art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997) non prevede alcuna delegificazione della materia trattata.

b) come accennato in precedenza, la materia della viticoltura rientra in quella della «agricoltura», cioè in una di quelle in relazione alle quali l'art. 117 della Costituzione attribuisce alle regioni a statuto ordinario potestà legislativa concorrente. La menzionata norma costituzionale nelle materie ivi elencate fissa una riserva assoluta di legge, con la conseguenza che nessuna norma statale con forza di legge ordinaria può demandare ad un regolamento governativo o ministeriale (ovvero ad un atto amministrativo di portata generale) la disciplina di una materia devoluta alla potestà legislativa regionale.

In tal senso è costante la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 482/1995, n. 333/1995, n. 391/1991 e n. 204/1991. In materia, altresì, cfr. le ordinanze della sezione del controllo n. 3/1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - 27 ottobre 1999, n. 43 *sub* n. 598, e n. 4/1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - 22 dicembre 1999, n. 51 *sub* n. 689).

Analoghe considerazioni potrebbero in astratto essere formulate con riguardo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, dotate di potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura (cfr. la seguente normativa: Friuli Venezia-Giulia: art. 4, comma 1, n. 2, legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1; Sardegna: art. 3, comma 1, lett. d) legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3; Sicilia: art. 14, comma 1, lett. e), legge cost. 15 maggio 1946, n. 455; Valle d'Aosta: art. 2: comma 1, lett. d) legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4; province autonome: art. 8, comma 1, n. 21, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Al riguardo, tuttavia, si fa presente che l'art. 16 del d.lgs. n. 173 del 1998, dispone che le regioni a statuto speciale e le province autonome «provvedono alle finalità del presente decreto (legislativo) nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti».

Da ciò deriva che il regolamento in esame risulta soltanto in via mediata contrastante con la surriportata normativa concernente le regioni a statuto speciale e le province autonome. In via diretta, il regolamento, (in particolare l'art. 7 che impone alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di applicare le disposizioni del regolamento stesso), appare non conforme, per i motivi dianzi esposti, unicamente al menzionato art. 16 del d.lgs. n. 173 del 1998.

Conclusivamente, (nel presupposto che dalla disciplina contenuta nell'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997 e nell'art. 14 del d.lgs. n. 173 del 1998 siano desumibili principi qualificabili norme fondamentali di riforma economico-sociale) non sembra che possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998, anche per violazione della sopra elencata normativa di rango costituzionale relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

In materia, inoltre, il collegio ritiene opportuno ricordare che con la menzionata propria ordinanza n. 2/1999, ha dubitato della legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997, con il quale è stato istituito il Ministero per le politiche agricole: (attualmente «delle politiche agricole e forestali»: cfr. l'art. 55, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) poichè:

a) il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di agricoltura ecc. operato dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 1 della legge n. 1 della legge n. 491, del 1993 è totale;

b) al neo istituito Ministero sono state attribuite funzioni nuove, cioè funzioni in precedenza non intestate al soppresso Ministero delle risorse agricole (tale Ministero non era titolare né dei compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, né svolgeva funzioni di vigilanza nelle materie di cui al menzionato art. 2).

Il regolamento in esame appare invasivo delle competenze regionali in materia di agricoltura sotto due profili:

a) poichè attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'ispettorato generale per la repressione frodi alcune competenze attualmente spettanti alle regioni;

b) in quanto detta una disciplina intesa a vincolare le regioni allo svolgimento di determinate funzioni amministrative, la cui definizione peraltro non spetta allo stato, bensì alle stesse regioni in conseguenza della potestà legislativa loro riconosciuta in materia.

In materia, si osserva, infine, che il menzionato art. 55 della legge n. 449 del 1997, non incide sul trasferimento di funzioni alle regioni già attuato con gli atti normativi in precedenza indicati, e pertanto deve escludersi che tal norma sia in alcun modo rilevante al fine di modificare le considerazioni svolte nella menzionata ordinanza n. 2/1999 della sezione del controllo in merito alla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997.

Ciò premesso, si ritiene che soltanto nei confronti dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998 — e non anche dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997 — siano configurabili dubbi non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione.

La norma di delega legislativa, infatti, può essere interpretata in senso conforme alla Costituzione (quale norma rispettosa delle prerogative regionali), atteso che essa non menziona la materia che costituisce lo specifico oggetto del regolamento in esame. In altri termini, sembra doversi escludere che l'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 449 del 1997, costituisca la norma giustificativa di quella contenuta nell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998.

Quest'ultima norma, invece, appare costituzionalmente illegittima poichè, in violazione della legge di delega e degli artt. 117 e 118, comma 1, della Costituzione, prevede che tramite un regolamento governativo venga operata una «semplificazione» ed una «armonizzazione» delle procedure dichiarative, delle modalità di controllo e degli adempimenti derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento in agricoltura; (disciplinate da una serie di atti normativi statali di rango primario anteriori al trasferimento di funzioni, da ultimo operato con la legge n. 491 del 1993: v. anche l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997). In tal modo non vengono rispettate le competenze legislative ed amministrative attribuite (e trasferite) alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura in base agli artt. 117 e 118, comma 1 della Costituzione.

La validità delle considerazioni che precedono non appare inficiata dalle osservazioni svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali nella menzionata memoria del 6 aprile 2000.

Al riguardo anzitutto, si ritiene che la ammissione al visto e alla conseguente registrazione del d.P.R. 1º dicembre 1999, n. 503, con il quale è stata disciplinata la carta dell'agricoltore e: l'anagrafe delle aziende agricole, risulti perfettamente in linea con le affermazioni di cui sopra poichè:

a) il regolamento emanato con tale decreto presidenziale, seppur rinviene il suo fondamento normativo nell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 1998, non è un regolamento c.d. delegato poichè il legislatore non ha operato alcuna delegificazione delle materie trattate (conseguenzialmente il regolamento, da riportare al disposto del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, non ha abrogato o modificato alcuna norma di rango primario);

b) la disciplina regolamentare contenuta nel d.P.R. n. 503 del 1999, non risulta in alcun modo lesiva delle prerogative e delle potestà regionali in materia di agricoltura, essendo essa finalizzata a rendere conoscibile agli organi statali competenti la situazione in cui versano le aziende agricole (l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1997 — norma non censurata nella menzionata ordinanza n. 2/1999 di questa sezione del controllo — mantiene allo Stato le funzioni concernenti la raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli organi comunitari). Ininfluyente ai fini del decidere appare altresì l'affermazione contenuta nella menzionata memoria secondo cui la semplificazione normativa ed amministrativa attuata è diretta alla corretta e propria applicazione della nuova O.C.M. vino e delle misure strutturali comunitarie previste nel settore, così rientrando nei compiti di coordinamento propri del Ministero. In sede di discussione orale i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali hanno chiarito il significato e la portata di tale affermazione.

A loro avviso il regolamento all'esame del collegio risulta attuativo della disciplina contenuta nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio in data 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo. Da ciò discenderebbe la possibilità di emanare un regolamento governativo in materia alla luce del disposto dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, che, integrando l'art. 17, comma 1, lett. a) della legge n. 400 del 1988, ha ammesso la adozione di regolamenti governativi per dare esecuzione alla disciplina contenuta in regolamenti comunitari.

Al riguardo, il collegio si limita ad osservare che l'art. 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, può essere richiamato unicamente al fine di dare esecuzione a regolamenti comunitari per quel che concerne le funzioni statali da essi prese in esame.

Nel caso in cui, invece, i regolamenti comunitari incidono su materie di spettanza (nell'ambito dell'ordinamento italiano) delle regioni — salva l'applicazione dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti al governo — si è dell'avviso che debba trovare esclusiva applicazione il disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, (cfr. anche gli artt. 1, comma 1 lett. a) e 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

La diretta applicabilità dei regolamenti comunitari nell'ambito dell'ordinamento nazionale e la (eventuale) necessità di adottare una normativa nazionale esecutiva di quella comunitaria, infatti, non può incidere sulle potestà attribuite alle regioni dagli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Ciò nel senso che lo Stato non può in alcun caso emanare un regolamento governativo di esecuzione del regolamento comunitario incidente su una materia di competenza regionale: in tale ipotesi spetta alle regioni emanare la normativa di esecuzione eventualmente necessaria.

P. J. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per violazione degli artt. 70, 76 della Costituzione, nonché degli artt. 76, 117 e 118 primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento di controllo;

Dispone alla segreteria di trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai presidenti del senato della Repubblica e della camera dei deputati.

Roma, addì 6 aprile 2000.

Il presidente: DELFINI

N. 291

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1999 dalla Corte di cassazione
nel procedimento civile vertente tra I.N.A.I.L. e Zontini Lea*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) - Previsione, a decorrere dal 1° giugno 1993 (data di entrata in vigore della norma impugnata), in sostituzione del requisito dell'abitudine del lavoro, richiesto dalla normativa previgente, di quello dell'esclusività o prevalenza del lavoro stesso - Mancata previsione di una norma transitoria idonea a tutelare i lavoratori agricoli (i quali in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla [e fidando nella] relativa copertura assicurativa), nel passaggio dalla vecchia normativa a quella sopravvenuta più sfavorevole - Violazione del principio di affidamento nella sicurezza sociale, riconosciuto quale parametro di valutazione di legittimità costituzionale dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 179/1996) - Lesione di diritto quesito ed incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 311/1995, 388/1995, 179/1996, 416/1999.

- D.L. 22 maggio 1993, n. 155 (convertito in legge 15 luglio 1993, n. 243), art. 14, comma 1, lett. b).
- Costituzione, artt. 3 e 38. .

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: I.N.A.I.L. Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via IV novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati Varone Pasquale, Noto Antonio Vincenzo, Antonino Catania, Giuseppe De Ferrà, giusta delega in atti, ricorrente; Contro Zontini Lea, elettivamente domiciliata in Roma via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso lo studio dell'avvocato Rinaldi Vincenzo, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti controricorrente, avverso la sentenza n. 112/1997 del tribunale di Parma, depositata il 24 luglio 1997 r.g.n. 101/1997;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre 1999 dal Consigliere dott. Aldo De Matteis;

Udito l'avvocato De Ferrà;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, ed assorbiti gli altri.

Rilevato:

che con sentenza 26 giugno/24 luglio 1997 n. 112 il tribunale di Parma ha riconosciuto soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria l'infortunio mortale occorso il 12 settembre 1993 a Capelli Glicerio;

che il tribunale — pur avendo accertato che il Capelli, al momento dell' infortunio, svolgeva attività agricola in via non prevalente, e pur riconoscendo che l'art. 14 lett. b) del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 243, ha dettato una disciplina più restrittiva dei requisiti soggettivi per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura, disponendo che, con decorrenza dal 1° giugno 1993, ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le persone indicate nell'art. 205 lett. b) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli) sono individuate secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, e quindi solo coloro che svolgono attività agricola in materia esclusiva o prevalente — ha tuttavia ritenuto lo stesso tutelabile in virtù del principio dell'affidamento, perché al momento dell'infortunio mortale, avvenuto il 12 settembre 1993, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243, egli aveva già pagato i contributi assicurativi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l'intero anno 1993;

Ritenuto:

che il principio di affidamento nella sicurezza giuridica costituisce un parametro di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi (Corte costituzionale sent. 27/31 maggio 1996 n. 179), ma non può essere applicato direttamente dal giudice ordinario per risolvere una controversia contro il tenore testuale di una disposizione legislativa;

Ritenuto tuttavia non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito in legge 15 luglio 1993 n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi quale il Capelli che, in possesso dei requisiti richiesti dalla previgente normativa in materia di infortuni sul lavoro (abitudine dello svolgimento dell'attività agricola), nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano più nelle condizioni richieste dalla nuova legge per fruire della tutela medesima (svolgimento di tale attività in modo esclusivo o prevalente), per contrasto con gli articoli 3 e 38 della costituzione;

Solleva d'ufficio la relativa questione, per le seguenti ragioni:

il tribunale, con accertamento di merito irretrattabile in questa sede di legittimità, ha acquisito che il Capelli aveva versato i contributi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori autonomi in agricoltura per l'anno 1993;

rilevato che tale versamento non costituisce comportamento spontaneo o volontario del Capelli, ma esecuzione dell'obbligo di legge gravante sul Capelli al tempo del pagamento, in applicazione dell'art. 205 t.u. 1124 del 1965 al tempo vigente, in quanto lavoratore agricolo abituale, e derivante dal vigente sistema di pagamento dei contributi assicurativi per i lavoratori agricoli autonomi, c.d. per quota capitaria annua, introdotto (a modifica del previgente sistema di determinazione del contributo mediante quote aggiuntive dell'imposta erariale sui fondi rustici, risalente al d.-l. lgt. 23 agosto 1917, n. 1450, fondata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e mantenuto dall'art. 257 decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) dall'art. 4 legge 27 dicembre 1973, n. 852, e man mano rivalutato (artt. 4 comma 2 legge 16 febbraio 1977, n. 37; decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 13 legge 10 maggio 1982, n. 251; art. 20 comma 1 legge 28 febbraio 1986, n. 41; art. 9 comma 3 legge 11 marzo 1988, n. 67; art. 59 comma 18 legge 27 dicembre 1997, n. 449); ritenuto che con tale pagamento il Capelli ha acquisito il diritto alla copertura assicurativa infortunistica, per l'arco temporale (fino al 31 dicembre 1993) al quale si riferisce il versamento obbligatorio, e per gli eventi infortunistici connessi a tale versamento, tra cui l'evento morte;

Ritenuta ammissibile la richiesta di un intervento da parte della Corte costituzionale per il riconoscimento di norme transitorie di natura essenzialmente discrezionale, limitatamente ai casi, quale il presente, in cui tali norme si impongano per esigenze logicamente conseguenziali alla razionalità del sistema risultante dalla stessa legge o, quando le stesse siano necessarie, trattandosi solo di riconoscere ed attuare un diritto già maturato (Corte costituzionale sent. 179/1996), diritto che non può essere dichiarato da questo giudice ordinario, per quanto *supra*, in quanto vi osta la norma della quale si denuncia il dubbio di legittimità costituzionale;

Ritenuto in subordine che sussisteva un principio di affidamento del Capelli nella sicurezza giuridica, costituito dall'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi derivanti dalle leggi vigenti, principio il quale, se non interdice al legislatore di emanare disposizioni le quali modificano sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, impone però che dette disposizioni, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale, né arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quale principio commaturo allo Stato di diritto (Corte Cost. sent. 179/1996 cit., 4 novembre 1999 n. 416, 18 luglio 1995 n. 311; altresì sentt. 6 e 397 del 1994, 429 del 1993, 822 del 1988, 349 e 36 del 1985); ritenuto altresì che sussista un principio generale dell'ordinamento previdenziale, per il quale non può essere compressa la situazione soggettiva corrispondente alla contribuzione obbligatoria versata in adempimento di leggi vigenti al tempo del pagamento del contributo (Corte Cost. 26 luglio 1995 n. 388, 10 novembre 1992 n. 428, 26 maggio 1989 n. 307);

Ritenuta la rilevanza della questione;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lett. b), decreto-legge 22 maggio 1993 n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), conv. in legge 15 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti di quei lavoratori agricoli autonomi, i quali, in esecuzione dell'obbligo contributivo vigente, abbiano versato la quota capitaria annua per l'intero anno 1993, maturando il diritto alla (e fidando nella) relativa copertura assicurativa, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro il 16 dicembre 1999.

Il presidente: DE MUSIS

Il consigliere estensore: DE MATTEIS

00C0450

N. 292

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1999, dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Associazione Italiana per il W.W.F. contro il comune di Tambre d'Alpago ed altri*

Edilizia e urbanistica - Regione Veneto - Piani particolareggiati in difformità o in variante di piano regolatore generale - Previsione (prima dell'abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 4 legge regionale 1° settembre 1993, n. 47) dell'esecutività in caso di mancata avocazione da parte della Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto riscontro da parte della sezione del comitato regionale o dal decorso del relativo termine - Non consentita estensione dell'istituto del silenzio-assenso a piani particolareggiati in variante di piano regolatore generale riguardanti immobili sottoposti a vincolo paesistico - Esorbitanza dai limiti della competenza regionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 302/1988, 393/1992, 408/1995, 26/1996 e 404/1997.

- L. Reg. Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 52, comma 5, come modificato dell'art. 12 l. Reg. Veneto 11 marzo 1986, n. 9.
- Costituzione, art. 117.

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 giugno 1999;

Visto il ricorso *sub* n. 9958/98 proposto dall'associazione italiana per il W.W.F. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Pavanini e Fabio Lorenzoni e presso lo studio del secondo elett.te dom.to in Roma, via del Viminale, n. 43;

Contro il comune di Tambre d'Alpago in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituito in giudizio; la provincia di Belluno in persona del presidente *pro-tempore*, non costituita in giudizio; la regione Veneto in persona del presidente *pro-tempore*, della giunta regionale e il Ministero dei beni culturali in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono dom.ti per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per la revocazione, della sentenza del Consiglio di Stato - sez.IV, 23 aprile 1998, n. 668;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Veneto e del Ministero dei beni culturali;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 1999, il consigliere Stefano Baccarini e uditi l'avv. Lorenzoni per la ricorrente e l'avv. dello Stato Bachetti per la regione Veneto e il Ministero dei beni culturali.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con sentenza del T.A.R. del Veneto del 4 settembre 1990, n. 896, veniva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Associazione italiana del W.W.F. contro la deliberazione del consiglio comunale di Tambre d'Alpago del 14 febbraio 1987, n. 15, recante «presa d'atto dell'approvazione del piano particolareggiato della Palantina», nonché, ove esistenti, dei provvedimenti taciti di approvazione del piano medesimo e di tutti gli atti connessi.

La sentenza era motivata, quanto alla deliberazione consiliare, con il rilievo del carattere non provvedimentale della stessa e, quanto ai provvedimenti taciti di approvazione del piano, con il rilievo della tardività del ricorso in relazione alla data in cui il piano era divenuto esecutivo.

L'appello proposto avverso tale sentenza da parte della ricorrente veniva respinto dalla decisione della IV sezione del Consiglio di Stato del 23 aprile 1998, n. 668.

Avverso tale decisione, nel capo concernente l'approvazione tacita del piano, l'Associazione italiana per il W.W.F. propone ricorso per revocazione sotto il profilo dell'errore di fatto.

Si sono costituiti per resistere la regione Veneto e il Ministero per i beni culturali.

Con decisione in pari data è stata pronunciata la revocazione della sentenza impugnata del capo concernente l'approvazione tacita del piano particolareggiato.

D I R I T T O

1. — Oggetto del ricorso di primo grado del presente processo, di cui, dopo la pronuncia della revocazione della decisione d'appello, va definita la fase rescissoria, è un piano particolareggiato - quello della Palantina - in variante al piano regolatore generale e riguardante immobili sottoposti a vincolo paesistico, che il comune di Tambre d'Alpago aveva adottato con delibera consiliare 26 marzo 1985, n. 59, e della cui approvazione tacita aveva preso atto con deliberazione 14 febbraio 1987, n. 15.

Quel che qui rileva, perché oggetto di impugnazione, è per l'appunto tale approvazione tacita, che il comune ha ritenuto di riscontrare in applicazione del disposto di cui all'art. 52, comma 5, legge regionale Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12, della legge regionale 11 marzo 1986, n. 9, allora vigente prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 47.

Tale disposizione stabiliva che: «la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto riscontro da parte della sezione del comitato regionale di controllo o dal decorso del relativo termine, può avocare il piano, qualora esso sia in difformità o variante del piano regolatore generale o riguardi zone territoriali omogenee di tipo A oppure zone territoriali omogenee di tipo B contenenti immobili tutelati dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, o 16 aprile 1973, n. 171. In caso contrario, il piano diventa esecutivo».

L'art. 108, legge regionale n. 61/1985 citato stabiliva poi le norme transitorie per l'entrata a regime della delega alle province delle funzioni per l'innanzi esercitate dalla regione.

La disposizione sopra citata, dunque, ponendo un termine perentorio per «avocazione» del piano da parte dell'ente preposto al controllo urbanistico, all'inutile decorso del quale il piano diveniva esecutivo, configurava una forma di silenzio assenso, la cui formazione l'associazione ricorrente in primo grado ha impugnato.

Venendo in considerazione un silenzio assenso in una fattispecie di approvazione di piano particolareggiato in variante di piano regolatore generale e riguardante immobili sottoposti a vincolo paesistico, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di base suddetta.

2. — Rilevante, in quanto di tale disposizione, che viene in considerazione nel periodo in cui ha prodotto effetti, si deve fare applicazione sia per decidere, in correlazione alle disposizioni comuni sulla pubblicità degli strumenti urbanistici, la questione della tempestività del ricorso di primo grado, che la sentenza di primo grado ha negato e che l'associazione appellante afferma, sia per decidere, in caso di esito favorevole sulla censura in rito dell'appellante, sui motivi di merito, con i quali si deduce, sotto diversi profili, la carenza dei presupposti per la formazione del silenzio assenso.

3. — Non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, Cost., giacché la Corte costituzionale ha ripetutamente segnalato che l'estensione del silenzio assenso a procedimenti di elevata discrezionalità, come in materia di pianificazione, finisce per incidere sull'essenza stessa della competenza regionale (sentt. n. 26, del 1996, n. 408, del 1995, n. 393, del 1992).

In particolare, in materia di strumenti urbanistici attuativi la Corte, nell'escludere la fondatezza della questione con riferimento agli interventi pianificatori di carattere tipico attuativo ed esecutivo, si è premurata di segnalare che i principi di cui in motivazione non si riferivano «alle altre forme particolari ed eccezionali di interventi pianificatori che assumono la sostanziale valenza di strumenti urbanistici generali per la capacità di costituire variante agli stessi strumenti» (sent. n. 404, del 1997).

4. — Inoltre, atteso che il piano particolareggiato in esame riguarda immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'Amministrazione preposta al vincolo non può avere valore di assenso (Corte costituzionale, sentt. n. 404, del 1997, n. 26, del 1996 e n. 302, del 1988).

Per le suesposte considerazioni, gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale e il processo va sospeso.

P. M. Q.

Il Consiglio di Stato in s.g. (sezione IV), visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87:

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 5, legge regionale Veneto 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 12 della legge regionale Veneto 11 marzo 1986, n. 9, in riferimento all'art. 117, Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente della Giunta regionale del Veneto e comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Veneto.

Roma, addì 15 giugno 1999.

Il presidente: DE LISE

L'estensore: BACCARINI

00C0451

N. 293

*Ordinanza emessa il 20 marzo 2000 dalla Corte di assise di Palermo
nel procedimento penale a carico di Ganci Raffaele*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo - Facoltà di chiedere, sino alla data di entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n. 479, tale rito prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Mancata previsione Disparità di trattamento tra imputati.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DI ASSISE

Nel procedimento penale, recante il numero 25/1999, r.g. Corte di assise, contro Ganci Raffaele, nato a Palermo il 4 gennaio 1932, imputato dei reati di strage ed omicidio in pregiudizio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo, commessi in Palermo il 3 settembre 1982;

Ha emesso la seguente ordinanza rilevato, preliminarmente, che l'imputato Ganci Raffaele all'udienza del 4 marzo 2000, ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato, ai sensi di quanto statuito dall'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; ed altresì che il presente giudizio avviato nei confronti di Ganci Raffaele non è ancora pervenuto alla fase dell'istruzione dibattimentale e che alla data del 2 giugno 1999, non era ancora in corso, dato che il decreto che l'ha disposto è stato emesso successivamente, vale a dire il 23 giugno 1999;

O S S E R V A

Col d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51, al capo XIII, in sede di istituzione del giudice unico di primo grado, il legislatore, per evidenti finalità deflattive, all'art. 223 ha esteso la possibilità per l'imputato di accedere al rito abbreviato anche ai casi in cui il giudizio di primo grado, non pervenuto alla fase dell'istruzione dibattimentale fosse già in corso «alla data di efficacia» del decreto.

Tale data di efficacia, in forza della modifica disposta all'art. 247 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188, è con certezza individuabile in quella del 2 giugno 1999.

Pertanto, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, il giudizio di primo grado può ritenersi «in corso» quando ne siano stati approntati tutti i presupposti richiesti dalla legge per avviarlo, e cioè a dire, quando il giudice per l'indagine preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio;

Ne segue che, in virtù della cennata normativa, nei giudizi di primo grado non ancora pervenuti alla fase dell'istruzione dibattimentale, se il decreto che ne ha disposto il giudizio risulta già emesso alla data del 2 giugno 1999, all'imputato è attribuita la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, in deroga all'ordinaria disciplina che poneva (e pone, tuttora) uno sbarramento altrimenti invalicabile, individuato nel momento della formulazione delle conclusioni in sede di udienza preliminare.

L'introduzione di tale deroga normativa — limitandosi ad estendere per alcuni imputati il termine ultimo per richiedere il rito abbreviato — di per sé stessa, non determinava alcuna fonte di disparità di trattamento; atteso che gli imputati per i quali il decreto che dispone il giudizio fosse stato emesso dopo il 2 giugno 1999, avrebbero potuto, comunque, richiedere il giudizio abbreviato nei termini previsti dagli artt. 438 e segg. c.p.p., di guisa che, in tali casi il mancato ricorso al giudizio abbreviato sarebbe, comunque, scaturito da una libera scelta processuale.

Il quadro normativo ora descritto risulta chiaramente sconvolto dalle modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Infatti, con tale legge si è estesa la possibilità di fare ricorso al giudizio abbreviato anche ai reati astrattamente punibili colla pena dell'ergastolo per i quali l'accesso a tale rito era in precedenza precluso.

Segnatamente, l'art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, modificando l'art. 442 c.p.p., ha reintrodotto l'ammissibilità del giudizio abbreviato anche per i reati punibili colla pena dell'ergastolo, già dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega, con sentenza della Corte costituzionale del 21 aprile 1991, n. 176.

Ne deriva che, gli imputati nei giudizi di primo grado per i quali non sia stata ancora iniziata l'istruzione dibattimentale ed il cui giudizio fosse già in corso alla data del 2 giugno 1999, hanno la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato anche se i reati loro ascritti comportano (astrattamente) la pena dell'ergastolo; mentre siffatta facoltà non è riconosciuta agli imputati nei giudizi di primo grado non ancora giunti alla fase dell'istruzione dibattimentale, per i quali il giudizio fosse iniziato dopo il 2 giugno 1999.

Orbene, a parere di questa Corte, non sembra dubitabile che, alla luce della descritta normativa, sussista, tra imputati che pure versano nella medesima fase processuale e debbono rispondere degli stessi reati, una palese quanto ingiustificata disparità di trattamento, determinata unicamente dalla circostanza che il decreto che ha disposto il giudizio nei loro confronti sia stato emesso prima o dopo la data del 2 giugno 1999.

Il caso in trattazione è emblematico.

Invero, all'imputato Ganci Raffaele appare preclusa oggi la possibilità di fare ricorso al giudizio abbreviato e quindi di accedere al beneficio della riduzione della pena, per il solo fatto che il decreto che ne ha disposto il giudizio è stato emesso il 23 giugno 1999 e, quindi, in data successiva al 2 giugno 1999; mentre a Madonia Antonino, Lucchese Giuseppe, Galatolo Vincenzo, Anselmo Francesco Paolo e Ganci Calogero (suoi coimputati, sino a quando, in data odierna, questo giudice non ha disposto la separazione dei processi) tale facoltà è stata riconosciuta, atteso che il relativo decreto che ha disposto il giudizio nei loro confronti è stato emesso il 7 aprile 1999.

La suddetta disparità si appalesa ancor più stridente quando si consideri: che tutti gli imputati facevano inizialmente parte di un unico procedimento; che la posizione del Ganci Raffaele era stata separata da quella degli altri imputati solo perchè ragioni di salute gli avevano impedito di partecipare all'udienza preliminare; ed ancora che a seguito dei rispettivi provvedimenti di rinvio a giudizio i due procedimenti penali (quello contro Ganci Raffaele e quello contro gli altri imputati) erano stati nuovamente riuniti nella fase degli atti preliminari del presente giudizio.

Pertanto, non pare dubitabile che la diversità di trattamento risulti assolutamente ingiustificata ed irragionevole quando si tenga conto della *ratio* dell'art. 223 del d.lgs. n. 51 del 1998, e succ. mod.

Invero, la possibilità di accedere al giudizio abbreviato nel corso del giudizio di primo grado è offerta dal legislatore all'evidente scopo di deflazionare i dibattimenti la cui fase istruttoria non sia ancora iniziata, in coerenza coll'obiettivo della riforma di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale.

Obbiettivo, com'è noto, perseguito, altresì, coll'ampliamento dei poteri del g.u.p. ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere (cfr. ad es. l'art. 421-bis c.p.p., nonché gli artt. 422, 423 e 425 c.p.p. nel testo novellato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479); colla previsione dell'introduzione concordata tra le parti di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero o della documentazione dell'attività di investigazione difensiva ben oltre i previgenti limiti sanciti dall'art. 431; e soprattutto colla radicale riforma del rito abbreviato, attraverso la soppressione del consenso del p.m. e persino della discrezionalità del giudice in merito all'ammissione del rito richiesto nell'assenza di condizionanti istanze di integrazione probatoria.

Tanto premesso, pare davvero incomprensibile la ragione per la quale l'accesso al giudizio abbreviato in ordine ai reati astrattamente puniti colla pena dell'ergastolo, in precedenza precluso dal dettato normativo, non sia consentito a tutti gli imputati che si trovino con un giudizio di primo grado in corso e con istruzione dibattimentale non ancora iniziata, indipendentemente dall'epoca (precedente o successiva al 2 giugno 1999), di instaurazione del giudizio stesso.

Ed una discriminazione tra imputati dovuta unicamente ad un dato temporale (quello del momento in cui è stato emesso il decreto che dispone il giudizio) del tutto slegato dalla fase processuale del giudizio in corso ed in ordine ad esso assolutamente ininfluente sia nella sostanza che nella forma, pare a questa Corte, oltre che, irragionevole anche non legittima.

Pertanto, anche tenendo presente i costanti insegnamenti della Corte costituzionale, che ha da sempre evidenziato l'inscindibilità del collegamento tra il beneficio della riduzione della pena (derivante all'imputato per effetto dell'ammissione al rito abbreviato) e lo scopo perseguito dal legislatore di evitare il dibattimento, non può farsi a meno di rilevare che, nell'ipotesi di specie, la posizione processuale dell'imputato Ganci Raffaele rispetta appieno i requisiti di massima richiesti (non essendo ancora iniziata la fase cruciale del dibattimento, vale a dire quella dell'istruzione dibattimentale) ed in ogni caso appare del tutto identica a quella dei suoi *ex* coimputati (per i quali il rito abbreviato non è precluso).

In definitiva, nell'impossibilità di individuare quali ragioni possano avere fondato la differenziazione tra le posizioni dianzi descritte, pare possa argomentarsi che la citata sperequazione sia dipesa da un parziale mancato adeguamento del testo dell'art. 223 del d.lgs. n. 51/1998, succ. mod., alla nuova disciplina del rito abbreviato prevista dal testo novellato dell'art. 442 c.p.p.

Il mancato adeguamento tra le riforme, a parere della Corte, ha in sostanza determinato una disciplina transitoria del rito abbreviato che immotivatamente ed irragionevolmente risulta applicabile soltanto ad alcuni imputati e non a tutti quelli che — al momento dell'entrata in vigore della modifica processuale — si trovavano nella medesima posizione di imputati (per reati punibili astrattamente coll'ergastolo), col giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non ancora iniziata.

La differenziazione è ovviamente giustificabile solo per i casi nei quali il decreto che dispone il giudizio sia emesso in data successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina del rito abbreviato *ex* art. 438 c.p.p., sia perché in tal caso anche all'imputato di reati astrattamente punibili coll'ergastolo è concessa la possibilità di chiedere, in sede di udienza preliminare, il rito speciale, sia perché pare ragionevole che il legislatore abbia voluto, colla preclusione temporale indicata dall'art. 438 c.p.p. evitare anche quello spreco di energie processuali profuse tra la conclusione dell'udienza preliminare e la fase dell'istruzione dibattimentale.

Ma se il decreto che dispone il giudizio è antecedente all'entrata in vigore della riforma, non pare dubitabile che la cennata irragionevole distinzione tra imputati che, pure, versano nella medesima posizione processuale sussista. Invero, agli imputati di reati in astratto punibili coll'ergastolo, nei cui confronti il decreto che dispone il giudizio sia stato emesso nel periodo andante tra il 2 giugno 1999, e l'entrata in vigore della riforma non è mai concessa la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

Né può sostenersi che trattandosi di una normativa transitoria il legislatore ha piena libertà nell'individuare le categorie (o il che è equivalente, le posizioni processuali) che possono beneficiare della normativa stessa.

Infatti, nella fattispecie il legislatore non ha operato una distinzione tra posizioni processuali diverse, ma nell'ambito di un'identica situazione processuale ha scelto un discrimine di tipo esclusivamente temporale, del tutto irragionevole ed anzi in palese contraddizione non solo col principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Carta costituzionale, ma anche collo scopo stesso perseguito dalla norma di cui all'art. 223 d.lgs. n. 51/1998.

Pertanto, pare assolutamente manifesto come nel presente giudizio la risoluzione della questione di costituzionalità, dianzi cennata ed *infra* specificata, sia rilevante considerato che l'accesso al giudizio abbreviato comporta per l'imputato che ne richieda l'applicazione — in caso di condanna — l'accesso ad un regime sanzionatorio più favorevole.

Pertanto, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione — dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente colla pena dell'ergastolo, l'imputato prima dell'istruzione dibattimentale abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

P . Q . M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevede che anche nei giudizi di primo grado in corso instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. n. 51/1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente colla pena dell'ergastolo, l'imputato prima dell'istruzione dibattimentale abbia facoltà di chiedere il giudizio abbreviato;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri; nonché, sempre a cura della cancelleria, la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di legge.

Palermo, addì 20 marzo 2000.

Il presidente: NOBILE

00C0452

N. 294

*Ordinanza emessa il 13 marzo 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Miraglia Rosario ed altra e Quarta Agostino*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti costituite - Doveri del giudice di fissare un'udienza successiva, anziché di disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo - Ingiustificata protrazione della durata dei processi, in contrasto con il principio di celerità processuale.

- D.L. 18 ottobre 1995, n. 432 (conv. con modif. nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), art. 4, comma 1-bis.
- Costituzione, art. 111 (come modificato dall'art. 1 legge cost. 23 novembre 1999, n. 2).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Il giudice istruttore, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza 8 marzo 2000, nel quale le parti della causa n. 27/1998 R.G. tribunale di Lecce non sono comparse; poiché, in virtù del rinvio operato dall'art. 309 c.p.c., a tale situazione dovrebbe applicarsi il primo comma dell'art. 181 c.p.c., che così recita: «Se nessuna delle parti comparisce (...), il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo»; poiché tale comma, introdotto dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1995, n. 534, ha sostituito il precedente testo,

introdotto dall'art. 16 legge 26 novembre 1990, n. 353: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

Ritenuta pertanto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'attuale art. 181, comma 1 c.p.c., in quanto, in caso di sua caducazione, il ripristino del testo introdotto dall'art. 16 legge n. 353/1990 comporterebbe, nella specie, l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;

O S S E R V A

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 111 Cost., introdotto dalla legge Costituzionale 2/1999, stabilisce, riferendosi ai processi, che «la legge ne assicura la ragionevole durata».

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il precetto dell'art. 97 Cost., ponendo l'obiettivo del buon andamento dell'amministrazione, ha ad oggetto le leggi che regolano gli aspetti organizzativi della p.a. (compresa l'amministrazione della giustizia), e lascia al di fuori i contenuti intrinseci (funzionali), e non meramente organizzativi (strutturali), della legislazione sulla p.a.

Orbene, il precetto citato dell'art. 111 Cost., pur costituendo specificazione della regola del buon andamento, enuncia un particolare obiettivo qualitativo del «prodotto» dell'amministrazione giudiziaria: la ragionevole durata del processo, o più semplicemente la sua celerità, la quale si tramuta, da obiettivo sostanziale dell'amministrazione giudiziaria, in bene giuridico di formale rilevanza costituzionale, in conformità all'evoluzione politica degli Stati contemporanei, nei quali la questione della giustizia è diventata aspetto centrale della democrazia. Il riconoscimento della celerità del processo come bene costituzionale fa sì che alla sua stregua siano oggi sindacabili anche gli aspetti intrinseci e funzionali della legislazione relativa all'amministrazione della giustizia, e, in particolare, delle regole del processo, nella specie civile.

In altri termini, se è di regola riservata alla discrezionalità del legislatore l'individuazione e la scelta delle soluzioni idonee ad accelerare la durata dei processi, o comunque ad impedirne l'irragionevole prolungamento, è anche vero che la norma processuale che senza ragione giustificatrice allunghi i tempi del processo, magari — come nella specie — sopprimendo una regola preesistente che li abbreviava, si pone in diretto contrasto con l'art. 111 Cost.

E la ragione giustificatrice dell'allungamento non può che risiedere nell'esigenza di tutela di un diverso bene di rilievo costituzionale, in potenziale conflitto con quello della celerità della giustizia.

Nella specie, il comma 1-bis dell'art. 4 legge n. 432/1995 ha determinato l'allungamento della durata di tutti i processi civili: non soltanto, in modo diretto, di quelli per i quali non è più possibile, a seguito della mancata comparizione delle parti, l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, ma anche, in modo indiretto, degli altri, che vengono fissati o differiti a udienze più lontane di quelle che sarebbero altrimenti utilizzabili, se non vi fosse il peso dei procedimenti per i quali, nonostante la mancata comparizione delle parti, è necessario fissare una nuova udienza. Ed è notorio che i casi in cui alla nuova udienza così fissata le parti compaiono, impedendo la cancellazione della causa, sono quantitativamente assai ridotti.

Né la norma in esame tutela realmente altri beni di rilievo costituzionale. Il legislatore del d.-l. n. 432/1995, invero, intendeva evitare che, per mero disguido, magari imputabile a disfunzioni di cancelleria, la parte subisse la «sanzione» della cancellazione della causa dal ruolo: si tratta di un obiettivo riconducibile al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

Lo strumento cui ha fatto ricorso la norma in esame, tuttavia, è da un lato non indispensabile, dall'altro non efficace, rispetto alla tutela del diritto di difesa.

Non indispensabile perché la parte che ha subito la cancellazione ha comunque un anno di tempo per la riasunzione (art. 307 comma 10 c.p.c.). È vero che questo periodo potrebbe trascorrere invano, qualora nulla la parte abbia saputo della cancellazione: ciò peraltro dipende dal fatto che l'art. 181 comma 1 c.p.c., sia nel testo risultante dalla legge n. 353/1990, che in quello risultante dalla legge n. 534/1995, non prevede la comunicazione alle parti dell'ordinanza di cancellazione, sicché è solo quest'ultima carenza a provocare la potenziale lesione del diritto di difesa.

Non efficace perché in entrambi i testi l'art. 181 comma 1 c.p.c. non prevede alcuna tutela per la parte che non compaia all'udienza per gravi motivi (ad es., per malattia del difensore), e inoltre, stabilendo la non impugnabilità dell'ordinanza di cancellazione, ne preclude (cfr. art. 177, comma 3, n. 2 c.p.c.) anche la revoca, pur quando fondata su errore riconosciuto dal giudice che l'ha emessa.

A ben guardare, quindi, la modifica operata dalla legge n. 534/1995 non accresce in modo effettivo la portata del diritto di difesa, limitandosi a concedere alla parte, ma su di un piano meramente empirico e fattuale, una (non garantita) *chance* in più.

Di conseguenza, l'allungamento della durata dei processi provocato dalla norma in esame deve ritenersi non giustificato dalla tutela di altro bene di rilievo costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva di ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 4 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, per contrasto con l'articolo 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Si comunichi la presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Si notifichi la stessa, con urgenza, ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lecce, addì 13 marzo 2000.

Il giudice istruttore: GAETA

00C0453

N. 295

*Ordinanza emessa il 18 febbraio 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. e fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals S.r.l.*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25 d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Ingiustificata sanatoria retroattiva di clausole contrattuali nulle - Eccesso di delega, per esorbitanza dai limiti ex art. 1, comma 5, l. n. 128/1998 - Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché dei principi in materia di leggi retroattive e di leggi interpretative - Attribuzione alle banche di un arbitrario vantaggio - Incidenza sul libero esercizio dell'iniziativa economica privata - Lesione del principio di affidamento del cittadino nella certezza del diritto.

- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25.
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 76, 97 e 101.

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta nella causa promossa da Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. contro fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals S.r.l. osserva quanto segue;

Nel presente giudizio avente ad oggetto opposizione allo stato passivo ex art. 98 della legge fallimentare si discute relativamente alla ammissibilità del credito insinuato dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura e alla misura della ammissione medesima in relazione alla mancata dimostrazione del credito medesimo nelle sue varie componenti, sia con riferimento ai titoli relativi alla formazione degli importi pretesi a titolo di capitale e a titolo di interessi, sia con riferimento alla, da parte del fallimento, contestata legittimità della applicazione dell'anatocismo sugli interessi, calcolati sulla base della cosiddetta capitalizzazione trimestrale.

Sotto questo profilo la questione della possibilità di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi (attuata peraltro non solo nel corso dello svolgimento del contratto di conto corrente, ma anche dopo la chiusura del conto, laddove, a seguito della risoluzione del contratto di apertura di credito, residua esclusivamente un debito di mora a carico del correntista) impone appunto la necessità di verifica l'esistenza di usi normativi bancari di deroga al divieto di anatocismo trimestrale sancita dall'art. 1283 c.c. e art. 8 preleggi al c.c. e l'eventuale legittimità degli usi medesimi.

È noto infatti come ai sensi dell'art. 1283 c.c., la produzione di interessi su interessi sia vietata, fatta eccezione per i casi in cui ricorrono le condizioni previste dalla norma medesima:

- a) convenzione posteriore alla scadenza dei primi interessi o,
- b) domanda giudiziale volta al pagamento degli interessi;
- c) necessità che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.

Ciò, come recita la stessa norma, «in mancanza di usi contrari».

È noto altresì come in applicazione della norma suindicata la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. 16 marzo 1999, n. 3096; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507), mutando un indirizzo ampiamente consolidato, abbia concluso per la nullità della clausola, contenuta in un contratto bancario, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (e non invece per quelli attivi a favore del cliente medesimo) in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria.

In particolare la Cassazione ha ritenuto che non esplicano alcun ruolo le c.d. norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I. in quanto prive di natura normativa a consuetudinaria, ma dotate soltanto di natura pattizia, trattandosi di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate.

Anzi, come hanno osservato i giudici di legittimità, il fatto che nei contratti bancari si sia sempre avvertita la necessità di inserire l'anatocismo sotto forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi, lungi dal dimostrare l'esistenza di un uso normativo o consuetudinario (avente la stessa natura delle norme dettate dal legislatore e come queste da rispettare ed osservare), sta proprio a dimostrare il ricorso ad uno strumento contrattuale che si sostanzia in clausole uniformi da far sottoscrivere al cliente.

In tale situazione di fatto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, è intervenuto a modificare l'art. 120 t.u. bancario, di cui al decreto legislativo 7 settembre 1993, n. 385, con la modifica della rubrica che viene sostituita dalla seguente «Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi, e con l'aggiunta di un secondo comma al citato art. 120 che recita:

“Il Cicc stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto correnti sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori” nonché di un terzo comma che recita:

“Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente”».

Il decreto legislativo sopra indicato, in sostanza, oltre ad avere previsto la riserva esclusiva in favore del Cicc della competenza di stabilire le modalità e i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria (con l'importante precisazione che tale previsione non potrà essere limitata alla capitalizzazione degli interessi operata a favore della banca, nei rapporti cioè nei quali la banca è creditrice, ma anche alla capitalizzazione degli interessi operata a favore del cliente), ha anche previsto al comma 3 la sanatoria di clausole nulle attraverso una disciplina transitoria di carattere retroattivo.

Si è già ampiamente discusso se la disposizione sopra indicata debba leggersi quale norma di interpretazione autentica o debba invece qualificarsi come norma innovativa «nella parte in cui subordina *de futuro* la determinazione del tasso di capitalizzazione degli interessi bancari alla delibera del Cicc, cui accede una deliberatoria di validità delle clausole di trimestralizzazione stipulate sotto il regime previgente» (Trib. Milano, sez. VIII, 21/23 dicembre 1999 nella causa Renello — Unicredito S.p.a.).

Della legittimità costituzionale di tale norma deve, ad avviso di questo giudice, dubitarsi sotto vari profili:

1. — Violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione.

La tecnica legislativa utilizzata al fine della modifica dell'art. 120 t.u. bancario è quella della delega contenuta nell'art. 1, quinto comma, legge comunitaria 24 aprile 1998, n. 128.

Il Presidente della Repubblica ha, quindi, emanato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 19 ottobre 1999) in forza della delega contenuta nell'art. 1, comma 5 della legge comunitaria 24 aprile 1998, n. 128, il quale stabiliva che il legislatore delegato avrebbe dovuto osservare e rispettare i principi e i criteri direttivi a suo tempo stabiliti nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1991, n. 481, sulla base della quale venne emanato, nel 1993, il t.u. bancario del 1993.

Più specificamente, nel preambolo del decreto legislativo indicato si legge infatti (secondo l'indicazione di cui all'art. 76 della Costituzione) che le fonti normative dello stesso devono identificarsi:

- a) nell'art. 25 della legge 18 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 89/464;
- b) nell'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;
- c) nel decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, e cioè nel t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- d) nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contenente il t.u. in materia di intermediazione finanziaria.

Può rilevarsi riassuntivamente come la delega consentisse al Governo la emanazione di un testo unico in attuazione delle direttive della Comunità europea e coordinato con le altre disposizioni vigenti nella materia.

Ora, non soltanto non è possibile rinvenire alcun riferimento alle tematiche dell'anatocismo nelle direttive comunitarie, ma anche nell'ambito del t.u. bancario del 1993 non era contenuto il benché minimo riferimento a tale meccanismo.

Per quanto in particolare si riferisce alle direttive comunitarie, deve rilevarsi come l'art. 25 della legge 18 febbraio 1992, n. 142 (relativo alla attuazione della direttiva n. 89/464/CEE) intitolato «Accesso all'attività degli enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri direttivi», prevede esplicitamente che l'attuazione della direttiva suindicata debba avvenire secondo una serie di principi specificamente elencati relativi alle attività di raccolta di depositi o fondi (lettera A), alla attività di vigilanza sull'attività esercitata in Italia da banche estere (lettera B), alla prestazione di servizi in Italia da parte di succursali di banche estere (lettera C), alla disciplina della pubblicità dei propri servizi da parte degli enti creditizi autorizzati (lettera D) ed un generico richiamo alla possibilità di adottare ogni altra disposizione necessaria per adeguare alla direttiva la disciplina vigente per gli enti creditizi autorizzati in Italia.

Ma, nè, come risulta evidente, la legge n. 142 del 1992, né la direttiva 89/464 della CEE contengono il pur minimo accenno alle «modalità di calcolo degli interessi».

Ad analoghe conclusioni conduce l'esame relativo alla seconda legge delega menzionata nella premessa del decreto legislativo di cui si discute e cioè l'art. 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Anche tale testo che contiene una serie minuziosa di disposizioni volte ad imporre l'armonizzazione della disciplina di diritto interno ad una serie di direttive CEE, non contiene né direttamente, né per *relationem*, cioè con riferimento alle direttive comunitarie nn. 95/26 e 77/789, alcuna disposizione o principio avente ad oggetto la disciplina dei singoli contratti bancari e, più in particolare, le modalità di calcolo degli interessi.

Non può quindi trovare alcuna giustificazione, anche ove si voglia interpretare il potere di delega del Governo nel modo più ampio, la creazione di norme di legge del tutto innovative, con le quali viene in sostanza prevista la possibilità per le banche di inserire nei contratti clausole anatocistiche nell'ambito delle modalità che potranno essere stabilite dal Cici e addirittura viene prevista retroattivamente, con norma di favore per una delle parti del contratto (la banca) e a danno dell'altro contraente (il cliente) la sanatoria di clausole anatocistiche che le banche, in violazione dell'ancora vigente art. 1283 c.c. (così come ritenuto dalla migliore più recente giurisprudenza) hanno inserito nei contratti.

I limiti della delega non possono consentire al Governo la creazione di una disciplina completamente nuova dell'anatocismo e delle convenzioni anatocistiche, in quanto la ammissibilità o meno dell'anatocismo e ancor più la sanatoria *ex lege* di clausole anatocistiche nulle, costituisce una scelta assolutamente estranea al contenuto della delega e rappresenta una palese violazione dei confini e dei limiti di intervento concessi al legislatore delegato, in relazione ai poteri di apportare modifiche al testo unico bancario, rispetto al quale la previsione del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, di sanatoria delle clausole anatocistiche dichiarate nulle dalla Cassazione, costituisce un evidente eccesso di delega e contrasta con l'art. 76 della Costituzione.

2. — Violazione degli artt. 3, 24, 97 della Costituzione per irragionevolezza e arbitrarietà della validazione retroattiva di clausole contrattuali.

Il principio di irretroattività della legge, pur essendo dalla Costituzione previsto con riferimento alla norma penale, deve però ritenersi principio generale della nostra legislazione, tanto da essere sancito dall'art. 11 delle preleggi, funzionalmente suscettibile quindi di imporsi al legislatore. È proprio sulla base di queste considerazioni che la giurisprudenza della Cassazione ha anche da ultimo stabilito come la norma di legge innovativa non possa essere suscettibile di interpretazione retroattiva (Cass. Sez. Unite 27 gennaio 1999, n. 4, in Foro It. 1999, I, 458).

Deve d'altro canto escludersi la possibilità di aggirare il principio di irretroattività della legge attribuendo carattere interpretativo alla norma innovativa.

Perché una norma possa qualificarsi come interpretativa, è necessario non solo che il legislatore identifichi con sufficiente chiarezza la disposizione quale tale, ma anche che essa effettivamente risponda alla funzione di chiarire il senso di norme preesistenti o di imporre una delle possibili varianti di significato di tale norma preesistente (Corte costituzione 12 luglio 1995, n. 311, Corte costituzionale 5 novembre 1996, n. 386).

Nel caso in esame non pare sia possibile riconoscere tale carattere alla norma di cui si discute e ciò sia perché nel testo della nuova disposizione normativa non è contenuto alcun richiamo all'art. 1283 c.c., cioè alla norma che impone il divieto delle clausole anatocistiche, sia perché in realtà la disposizione medesima appare proprio rivolta ad imporre una applicazione della legge diversa da quella alla quale la meditata opera della giurisprudenza era pervenuta.

In altre parole, il nuovo testo legislativo non contiene alcuna norma che possa saldarsi sul piano interpretativo con l'art. 1283 c.c., così da dar luogo ad un precetto unitario.

La nuova disciplina ha invece inammissibilmente convalidato retroattivamente le clausole anatocistiche e ciò in palese contrasto con i principi in materia di retroattività.

3. — Violazione degli artt. 3, 41, 101 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza.

Il criterio di ragionevolezza, contenuto nell'art. 3 della Costituzione, quale principio di uguaglianza, che si traduce in un «generale canone di coerenza dell'ordinamento» (Cost. n. 204/1982), viene violato ogniquale volta una «norma generale» valida sia ingiustificatamente derogata da una disciplina particolare. La violazione successiva di clausole contrattuali nulle o comunque inefficaci contrasta con l'esigenza di assicurare un trattamento ragionevolmente omogeneo tra tutti coloro che avendo subito un onere illegittimo in relazione alla applicazione di interessi anatocistici (e ciò particolarmente ora che la nullità delle relative clausole è stata più volte accertata dalla Suprema Corte) hanno il diritto di opporre la inesigibilità delle pretese della banca.

La irragionevolezza della situazione su indicata appare ancora più evidente laddove si consideri che, pur non essendo il legislatore intervenuto sulla norma civilistica che stabilisce il divieto di anatocismo, lo stesso è imperativamente intervenuto a sanare clausole contrattuali che l'interpretazione giurisprudenziale più evoluta aveva giudicato radicalmente nulle e ciò ancora una volta nell'ottica di una palese violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento. Il provvedimento impugnato è senza ombra di dubbio intrinsecamente finalizzato a favorire una delle parti del rapporto contrattuale (la banca) a danno dell'altra parte (il cliente), il che peraltro appare tanto più grave in quanto la parte favorita è quella economicamente e contrattualmente più forte, in tal senso ancora una volta ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'intervento legislativo si è inserito nell'ambito di clausole contrattuali non solo sottraendo queste clausole al necessario ed opportuno intervento interpretativo della autorità giudiziaria, ma addirittura alterando l'equilibrio delle rispettive posizioni così da privilegiarne alcune e danneggiarne altre.

In tal senso si può legittimamente dubitare che la norma si ponga in contrasto anche con l'art. 41 della Costituzione dal momento che la stessa, attribuendo un arbitrario vantaggio alle banche, altera le regole della concorrenza influenzando irragionevolmente il libero esercizio dell'iniziativa economica privata.

4. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione al principio dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e nella certezza del diritto proprio dello stato di diritto.

La recente sentenza della Corte costituzionale 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 146, ha dichiarato la incostituzionalità di norme retroattive proprio con riferimento alla lesione di valori costituzionalmente protetti costituiti dall'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e nella certezza del diritto. La scelta operata dal legislatore di sancire retroattivamente la validità di clausole contrattuali nulle per violazione dell'art. 1283 c.c., lede le aspettative della clientela di poter contare su regole giuridiche precise ed indiscutibili ed in particolare proprio su quelle regole di diritto che sanciscono il divieto di tali clausole.

Tale scelta è tanto più assurda in quanto gli effetti di tale sanatoria sono destinati a riflettersi su rapporti contrattuali già in corso e rispetto ai quali il cliente non ha alcuna possibilità di difesa, diversamente da quanto avviene allorché una determinata disciplina sia destinata ad operare con riferimento al futuro così da consentire al cliente di recedere dal rapporto (allorché questo sia già in corso) o di non stipulare alcun contratto (allorché il contratto medesimo debba ancora essere stipulato).

Questo giudice, considerata quindi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sopra prospettata in relazione al presente giudizio nel quale, come si è detto nelle premesse, si invoca (tra l'altro) l'applicabilità della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, applicabilità contestata dal fallimento convenuto che ne ha eccepito la nullità.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva d'ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Comunichi la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si notifichi la stessa alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Milano, addì 18 febbraio 2000.

Il giudice istruttore

00C0454

N. 296

*Ordinanza emessa il 7 aprile 1994 dal pretore di Reggio Emilia
nel procedimento penale a carico di Lolli Brenno*

Reato in genere - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Inapplicabilità ai reati di inquinamento idrico previsti dall'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per analoghe e più gravi figure criminose.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

IL PRETORE

Letti gli atti del proc. pen. n. 2465/94 reg. gen. nei confronti di Lolli Brenno, imputato del reato p. e.p. dagli artt. 21, secondo comma (in fine) e terzo comma legge 10 maggio 1976, n. 319, con succ. mod. perché nella sua qualità di presidente-legale rappresentante della latteria sociale cooperativa La Nuova di Montalto soc. coop. a r.l. effettuava lo scarico delle acque di lavorazione in pubblica fognatura comunale non depurata con recapito finale in torrente Crostolo dopo che l'autorizzazione allo scarico nel predetto corpo ricettore gli era stata revocata con ordinanza 13 agosto 1991 del sindaco di Vezzano sul Crostolo notificatagli il 17 agosto 1991 e superando lo scarico nei parametri di Bod e Cod i limiti di accettabilità di cui alle tabelle C) e A) allegate alla legge n. 319/76-acc. in Vezzano sul Crostolo il 9 ottobre 1992;

Ritenuto che la difesa dell'imputato, dopo avere chiesto — in caso di condanna dell'imputato, l'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981 e succ. mod. (con specifico riferimento alla applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente l'applicazione delle predette sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 21 cd. legge Merli, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

O S S E R V A

La predetta questione appare essere fondata.

In ordine alla sua rilevanza nel presente giudizio, occorre notare che la esperita istruttoria non pare consentire la pronuncia di sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato.

È pacifico che lo stesso sia legale rappresentante della latteria sociale titolare dello scarico in questione, dedita alla trasformazione del latte conferito dai singoli soci in burro e formaggio. Tale insediamento, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione (v. tra le altre, per casi del tutto identici Cass. n. 1071/1990 imp. Campania; Cass. 11 marzo 1991 imp. Ferretti; Cass. 17 dicembre 1993 imp. Giroladini) più volte condivisa da questo pretore, deve essere qualificato come «insediamento produttivo».

È emerso (v. verbale di sopralluogo e campionamento nonché dichiarazioni dibattimentali dei tecnici U.S.L. autori del sopralluogo) che tale insediamento ha effettuato scarico in pubblica fognatura non dotata di impianto di depurazione. Quindi doveva rispettare i limiti di cui alla tabella C allegata alla cd. legge Merli (dal 1° marzo 1980 se scarico «esistente» oppure fin dal momento della sua attivazione se scarico «nuovo»; cfr. al riguardo art. 12, primo comma, n. 2, art. 13, primo comma, n. 2, lett. a), legge n. 319/1976).

Tali limiti non paiono essere stati rispettati (v. referto analitico in atti) senza che possa ipotizzarsi alcuna fattispecie di forza maggiore o caso fortuito.

È inoltre documentato in atti che la latteria sociale ha effettuato lo scarico in questione dopo che il sindaco aveva provveduto a revocare la autorizzazione rilasciata in precedenza (accertamento eseguito in data 9 ottobre 1992 mentre l'ordinanza sindacale di revoca data 13 agosto 1991 ed era stata regolarmente comunicata pochi giorni dopo in data 17 agosto 1991).

Né pare ipotizzabile l'applicazione dell'art. 5 c.p. come modificato dalla sent. Corte costituzionale n. 364/1988 (v. espressamente tra le numerose altre Cass. 17 dicembre 1993 imp. Giroladini) la quale per una ipotesi del tutto identica a quella di cui è causa ha escluso l'applicazione della prec. sent. Corte costituzionale poiché l'imputato era quanto meno consapevole della illiceità amministrativa della sua condotta di scarico con superamento dei limiti tabellari e con autorizzazione revocata e ciò è stato ritenuto sufficiente dalla Corte per configurare quella situazione di dubbio sulla illiceità del fatto che è idonea ad escludere l'applicabilità dell'art. 5 c.p.).

Senonché la modestia dell'episodio unita alla incensuratezza dell'imputato sono elementi che potrebbero giustificare l'applicazione, come richiesto, della sanzione sostituzione della pena pecuniaria in luogo della corrispondente pena detentiva prevista dal contestato art. 21, legge n. 319/1976. A tale sostituzione osta l'art. 60, secondo

comma, legge n. 689/1981 che espressamente prevede che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dagli artt. 21 e 22, legge 10 maggio 1976, n. 319.

La questione di illegittimità costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 3 non appare essere manifestando infondata risultando la predetta esclusione oggettiva carente di ragionevolezza e così presentandosi per ciò stesso lesiva del principio di uguaglianza.

Tale carenza di ragionevolezza emerge se si pone mente alle norme dettate nel corso del tempo dopo l'emanazione della cd. legge Merli nonché della legge n. 689/1981, per tutelare sia lo stesso bene giuridico inteso in senso generale (vale a dire l'ambiente per la cui nozione unitaria cfr. Corte costituzionale n. 641/1987) sia lo stesso bene giuridico inteso nel senso più specifico e particolare (vale a dire tutela delle acque dall'inquinamento).

Sotto il primo profilo si deve ricordare, ad esempio, che per i reati previsti in tema di smaltimento dei rifiuti di cui al d.P.R. n. 915/1982 oppure in materia di inquinamento atmosferico di cui al d.P.R. n. 203/1988 non è prevista alcuna preclusione oggettiva ex art. 60, l. depenalizzazione per l'applicazione delle sanzioni sostitutive.

Né può affermarsi che le ipotesi di reato contemplate da tali norme siano meno gravi o sanzionino condotte meno dannose o pericolose per l'ambiente. È sufficiente al riguardo porre mente ai reati previsti per lo smaltimento, in tutte le sue varie fasi, dei rifiuti tossico-nocivi. È sufficiente porre mente alla circostanza che anche il d.P.R. n. 203/1988 prevede ipotesi di reato sanzionate con la pena detentiva per il superamento dei valori limite fissati dalla normativa.

La irragionevolezza di cui sopra emerge in maniera ancora più evidente se, in estrema sintesi, si esamina il d.lgs. n. 133/1992 che ha dato attuazione a varie direttive CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque e che, per i fini che qui interessano, si applica non solo agli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque interne intese in senso lato ma anche al recapito di tali scarichi nelle fogne pubbliche sia pure per le sole sostanze indicate nell'elenco I, allegato A del precedente decreto legislativo.

Tale decreto prevede ipotesi di reato che oggettivamente appaiono essere più gravi di quelle previste dalla legge Merli dal momento che disciplina specificamente le sostanze che vengono definite come pericolose perché «tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico idrico». Tale con

petto di pericolosità per le persone e per l'ambiente non pare essere presente nella cd. legge Merli e certamente non pare proprio potersi ravvisare nello scarico in esame. Non solo ma, ad es., l'art. 18, primo comma del precedente decreto legislativo sanziona lo scarico con autorizzazione revocata prevedendo una pena edittale massima (tre anni di arresto) ben superiore alla pena prevista dalla legge n. 319/1976 sempre per lo scarico con autorizzazione revocata (v. art. 21, secondo comma, ultima parte legge Merli che prevede la pena detentiva, alternativa, fino ad un massimo di due anni di arresto). Ed ancora lo scarico con superamento dei valori limite è sanzionato con pena edittale massima (due anni di arresto) che è identica in entrambe le normative in esame.

Malgrado tale situazione per i reati previsti dal d.lgs. n. 133/1992 — certamente di gravità non inferiore a quelli della legge n. 319/1976 contestati all'imputato — è possibile sostituire ai sensi degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981 la eventuale pena detentiva da applicarsi in concreto, a differenza di quanto — ripetesi — avviene per i reati *ex* artt. 21 e 22, legge n. 319/1976.

Né una ragione di giustificazione a tale evidente ed irragionevole disparità di trattamento normativo può, per i fini che qui interessano, essere desunta dallo scopo perseguito dalla norma di cui all'art. 60, legge n. 689/1981 che era certamente quella di escludere oggettivamente l'applicazione delle sanzioni sostitutive per ipotesi di reato ritenute dal legislatore gravi per la specifica importanza del bene tutelato. Tale scopo, se non proprio venuto meno del tutto, non è stato certamente poi perseguito in concreto dal legislatore con riferimenti ai reati in materia ambientale dal momento che tutte le norme sanzionatorie emanate in tale materia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 689/1981, non escludono l'applicazione delle sanzioni sostitutive né certamente il legislatore è intervenuto sul testo dell'art. 60 per estendere le ipotesi di esclusioni oggettive ivi previste ai nuovi reati introdotti dalle norme emanate a difesa dell'ambiente.

Al contrario si è assistito ad un ampliamento della possibilità di applicare le sanzioni sostitutive che attualmente (v. legge n. 296/1993) possono trovare applicazione in concreto per reati di competenza non pretorile e sanzionati con pene assai consistenti rendendo ulteriormente incomprensibile la limitazione oggettiva in esame.

In altri termini tale politica legislativa priva di un sostanziale coordinamento tra le varie norme ha finito con il determinare nella materia in esame una evidente disparità normativa non altrimenti giustificabile che richiama, nella sua essenza, la disparità che si era venuta a creare in tema di applicazione/inapplicazione delle sanzioni sostitutive a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.p.

Più esattamente a seguito della attribuzione al pretore della competenza a giudicare del reato *ex* art. 589 c.p., a cui non aveva fatto riscontro un adeguamento e coordinamento con l'art. 60 in esame si era venuta a creare la situazione, carente di ragionevolezza, per cui il reato *ex* art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro potevano applicarsi le sanzioni sostitutive di cui agli artt. 53 e ss., legge n. 689/1981, possibilità che invece era espressamente esclusa dall'art. 60 con riferimento al reato, meno grave, *ex* art. 590 c.p., secondo e terzo comma, commesso con violazione delle precedenti norme con le conseguenze previste dal primo e secondo comma, art. 583 c.p.

La Corte costituzionale, proprio richiamando la carenza di ragionevolezza di tale sistema normativa con la conseguente lesione del principio di uguaglianza ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 60 nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al precitato art. 590 c.p., come sopra caratterizzato (v. sent. n. 249/1993).

Né, infine, sembra essere rilevante quella osservazione secondo la quale, se mai, deve essere sospettato di illegittimità costituzionale l'art. 60 nella parte in cui le esclusioni oggettive ivi previste non si estendono anche alle ipotesi di reato introdotte dalle normative a tutela dell'ambiente approvata dopo la legge n. 689/1981. Un siffatto ragionamento non pare accoglibile poiché finisce con il comportare una estensione di tali esclusioni oggettive *in malam partem* ritenuta non ammissibile dalla stessa Corte costituzionale (v. ad es. ord. n. 261/1986 con cui veniva dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal pretore di Santhià con ord. 15 marzo 1985, dell'art. 60, legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevedeva, per il reato di discarica abusiva di r.s.u. mediante stoccaggio sul terreno, la inapplicabilità delle più volte citate sanzioni sostitutive a differenza di quanto previsto dagli artt. 21 e 22 c.d. legge Merli, trattandosi, in buona sostanza, di questione diretta a sollecitare una pronuncia additiva in materia penale; cfr. al riguardo anche ord. n. 188/1993).

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 2 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza ai fini del presente giudizio; Dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, legge 2 febbraio 1981, n. 689, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive ai reati di cui all'art. 21, legge 10 maggio 1976, n. 319;

Sospende il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 7 aprile 1994.

Il pretore: BRUSATI

00C0455

N. 297

*Ordinanza emessa il 28 febbraio 2000 dal tribunale di Perugia
nel procedimento penale a carico di Scioli Massimiliano*

Processo penale - Richiesta di applicazione della pena Termini - Modifiche normative - Giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Possibilità di richiesta di applicazione della pena concordata sino all'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Mancata previsione - Disparità di trattamento tra identiche situazioni - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 224.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

II TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Rilevato che l'imputato ha avanzato richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 224 decreto legislativo n. 58 del 1998 e n. 444 c.p.p.;

Considerato che trattasi di reato punito con pena edittale di entità tale da astrattamente consentire l'accesso al richiesto rito alternativo;

Rilevato che l'art. 446 c.p.p., come riformulato con legge n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, consente, nei procedimenti che transitino per l'udienza preliminare la formulazione della richiesta di applicazione della pena concordata fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, mentre nella pregressa formulazione, vigente sino al 1° gennaio 2000, ciò era possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

Rilevato altresì che la normativa transitoria di cui all'art. 224 decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotta ad evidenti fini deflattivi del carico dibattimentale in conformità con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, amplia la facoltà di accesso al rito alternativo di cui all'art. 444 c.p.p., limitatamente ai «giudizi» di primo grado in corso alla data del 2 giugno 1999 di efficacia dello stesso decreto legislativo n. 51 del 1998;

Considerato che nel presente processo il decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 22 settembre 1999, per cui alla data del 2 giugno 1999, il giudizio di primo grado non era ancora in corso e che pertanto, la richiesta avanzata sarebbe allo stato inammissibile.

O S S E R V A

L'imputato è stato rinviato a giudizio il 22 settembre 1999 nella vigenza della pregressa formulazione dell'art. 446 c.p.p. che consentiva la richiesta di applicazione della pena concordata *ex art.* 444 c.p.p. sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e dunque essendo ancora nella titolarità e nella pienezza di tale diritto.

Il 2 gennaio 2000, con l'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, detto diritto è venuto meno, con conseguente vanificazione della eventuale scelta difensiva, operata dall'imputato e fino a quel momento consentitagli dalla legge, di attendere ad esercitarlo sino all'apertura del dibattimento di primo grado, con una compressione *ex post* dell'intervallo temporale di vigenza, che si è risolta in una imprevedibile soppressione del diritto non ancora esercitato, divenuto non più esercitabile.

Nè può trovare applicazione la normativa transitoria di cui all'art. 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998, che, con un orientamento di segno opposto a quello suddetto, addirittura rimette in termini le parti per la formulazione della richiesta *ex art.* 444 c.p.p., persino nei giudizi giunti ben oltre la soglia dell'apertura del dibattimento, purchè pendenti in primo grado alla data di efficacia del citato decreto legislativo, salva la necessaria formulazione della richiesta alla prima udienza successiva a detta data.

Ed invero non può all'evidenza ritenersi sussistere pendenza del «giudizio» prima della emissione del decreto che lo dispone, provvedimento intervenuto solo il 22 settembre 1999, per cui alla data del 2 giugno 1999, il presente giudizio non era ancora pendente.

Donde la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. In primo luogo per l'evidente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni processuali del tutto corrispondenti.

Ed invero il legislatore non ha razionalmente distinto e diversamente disciplinato situazioni processuali diverse in considerazione di esigenze in qualche modo connesse al processo, ma, con la previsione del 2 giugno 1999 quale dato temporale cui rapportarsi per verificare la pendenza o meno del giudizio in funzione della possibilità di accesso al rito alternativo, ha operato, sulla mera base di un elemento temporale esterno, una ingiustificata disparità di trattamento tra processi pendenti nella fase del giudizio. Anzi detta disparità risulta ulteriormente ingiustificata qualora si considera che la richiesta di applicazione della pena concordata finisce per essere consentita (dopo che il diritto si era in precedenza esaurito) in processi pervenuti ad inoltrata fase del dibattimento con integrale acquisizione del materiale probatorio e conseguente possibilità di scelta per l'imputato dell'alternativa più conveniente sulla base delle risultanze processuali, ed interdetta invece in dibattimenti ancora da aprire, con riferimento ai quali sino al 2 gennaio 2000 in capo all'imputato ed al pubblico ministero era ancora non consumato il diritto di avanzare richiesta *ex art.* 444 c.p.p.

In particolare, quanto a quest'ultimo profilo — sopravvenuta soppressione del diritto di richiedere l'applicazione della pena concordata prima del compiersi dell'intervallo processuale di sua vigenza — si profila anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, venendo ad essere improvvisamente preclusa all'imputato una scelta difensiva (comportante una consistente riduzione di pena) che in precedenza gli era riconosciuta, con facoltà di decidere non solo se attivarla ma anche in quale fase, posto che, non determinatosi in tal senso all'udienza preliminare, ne conserva facoltà sino all'apertura del dibattimento di primo grado.

Quanto sopra è evidente frutto di una smagliatura legislativa conseguente al fatto che la norma transitoria di cui all'art. 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998 è entrata in vigore, al pari di altre norme dello stesso decreto sulla istituzione del giudice unico di primo grado, in data 2 giugno 1999, mentre la normativa sul procedimento innanzi al giudice unico è entrata in vigore il successivo 2 gennaio 2000, in assenza della necessaria riformulazione del disposto dell'art. 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e comunque di una normativa transitoria che tenesse in debito conto quanto verificatosi, opportunamente disciplinando il vuoto creatosi con riferimento al periodo dal 2 giugno 1999 al 2 gennaio 2000.

Ne consegue che appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998, per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa completato dall'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e sino all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sia consentito all'imputato di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata *ex art.* 444 c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e sino all'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, sia consentito all'imputato di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

Sospende il presente giudizio;

Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Perugia, addì 28 febbraio 2000.

Il giudice: VEROLA

00C0456

N. 298

Ordinanza emessa il 23 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Mancuso Giuseppe

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Modalità di computo - Decorrenza *ex novo* dei termini nella ipotesi di regressione del procedimento e di evasione dell'imputato - Applicabilità in entrambe le ipotesi del limite del doppio dei termini - Irragionevole parità di trattamento.

- Cod. proc. pen., art. 304, comma 6.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il giudice, sulla istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in atto a carico di Mancuso Giuseppe, classe 1949, per decorso del termine di cui all'art. 304/6 c.p.p., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 303/2 c.p.p.;

Acquisito il parere del p.m.;

O S S E R V A

Il Mancuso veniva catturato in data 29 aprile 1997, dopo un periodo di latitanza e dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio nel processo nel quale è imputato.

La sentenza di condanna di primo grado veniva successivamente annullata dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 19 novembre 1999, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice per le indagini preliminari.

Sicchè, il procedimento regrediva in fase formalmente riferibile alle indagini preliminari, essendo stati gli atti trasmessi al p.m. dalla Corte distrettuale. Il p.m. dovrà quindi richiedere nuovamente il rinvio a giudizio dell'imputato ed il giudice per le indagini preliminari dovrà nuovamente pronunciarsi sul punto.

La difesa dell'imputato deduce il superamento del doppio del termine massimo di fase previsto le indagini preliminari, atteso che dal momento della cattura, avvenuta il 29 aprile 1997, a quello della pronuncia della sentenza che ha determinato il regresso del procedimento, il 19 novembre 1999, è decorso un tempo pari ad oltre anni due e mesi sei, con la conseguenza che il termine massimo della fase delle indagini, o comunque che corre sino alla pronuncia del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, pari ad anni uno, è stato abbondantemente superato del suo doppio, tenuto conto di tutta la custodia cautelare pregressa, sin dal suo inizio.

Posto che i termini in fatto della questione sono esatti, non si condivide l'opinione della difesa dell'interessato, atteso che il doppio del termine massimo della fase relativa — di cui all'art. 304/6 c.p.p., applicabile anche al nostro caso in ragione di quanto argomentato dalla sentenza n. 292 del 7-18 luglio 1997/1998 della Corte costituzionale — deve essere calcolato tenendo conto esclusivamente dei periodi di custodia cautelare tra loro omogenei.

Vale a dire che il periodo di custodia cautelare che il soggetto sta ora eseguendo, formalmente riferibile alla fase che si conclude con il provvedimento finale dell'udienza preliminare, deve essere sommato con quello sopportato dal medesimo nella fase omologa, anteriormente già decorsa e conclusa, ed alla quale ora il procedimento è regredito a causa dell'annullamento del decreto che dispone il giudizio, secondo l'evenienza contemplata dall'art. 303/2 c.p.p.

L'opinione alternativa che consentirebbe di computare nel periodo di custodia cautelare eseguito, al fine di calcolare il doppio del termine massimo che interessa, tutta la custodia cautelare già presofferta, senza distinzioni di fasi, non è condivisibile giacché in un sol colpo determinerebbe un duplice effetto confliggente, da un lato, con il principio di conservazione delle norme giuridiche e, dall'altro, con quello della riserva di legge in tema di determinazione dei limiti della custodia cautelare.

Infatti, ritenere che il doppio del termine massimo di fase possa essere conseguito tenendo conto di tutta la custodia cautelare, senza distinguere tra fasi omogenee e non, determinerebbe una pratica disapplicazione della stessa regola di cui all'art. 303/2 c.p.p., secondo cui i termini massimi debbono decorrere «di nuovo», cioè dall'inizio, a seguito della interruzione dei medesimi avvenuta per l'evento che ha determinato la regressione del processo. Nel caso di una lunga custodia cautelare, sarebbe del tutto vano stabilire la decorrenza *ex novo* del termine massimo, giacché il computo di tutta la custodia presofferta determinerebbe senz'altro l'obbligo della scarcerazione, senza alcuna possibilità di prosecuzione della custodia medesima, potendo essere il doppio del termine della fase relativa agevolmente superato dal periodo complessivo della custodia maturata.

Inoltre, così ragionando, verrebbe surrettiziamente introdotto un nuovo termine di custodia cautelare, corrispondente appunto al doppio del termine di fase, ma calcolato secondo i criteri del computo del termine complessivo, tenendo conto di ogni momento di custodia cautelare presofferto e non distinguendo tra fasi omogenee e non. Ciò determinerebbe l'ulteriore vanificazione dello stesso istituto del termine complessivo della custodia cautelare (art. 303/4 c.p.p.), che non avrebbe ragione di essere nelle ipotesi di regresso del procedimento a norma dell'art. 303/2 c.p.p., giacché il nuovo termine complessivo sarebbe rappresentato dal doppio del termine di fase, con una maturazione, — all'evidenza — di molto anteriore rispetto al termine complessivo ordinario.

Ne deriverebbe, quindi, una conseguenza premiale all'interessato la cui vicenda processuale sia incorsa nell'evenienza di cui all'art. 303/2 c.p.p. Situazione certamente ingiustificata ed ingiustificabile, posto che se colui che subisce il regresso del procedimento per *errores in procedendo* non deve essere pregiudicato dall'evento processuale a lui non «imputabile», non appare neppure ragionevole che venga addirittura premiato, quantomeno per un'esigenza di paritario trattamento con ogni altro imputato il cui procedimento si sia svolto regolarmente e, non essendo incorso in vicende che ne abbiano determinato il regresso, debba sopportare i limiti del termine complessivo come indicati dall'art. 303/4 c.p.p., al quale ultimo imputato neppure può essere «rimproverato» alcunché sul regolare decorso della sua procedura, se non che non si sia — non per sua colpa — verificata una regressione.

Da ultimo, il partito secondo cui il calcolo del doppio del termine di fase di cui all'art. 304/6 c.p.p. va eseguito tenendo conto soltanto dei tempi trascorsi in fasi omogenee, deriva dal contenuto sistematico e letterale della norma da ultimo citata, giacché è evidente che l'istituto è relativo al computo del tempo che è decorso in una sola fase di custodia cautelare, in cui si fossero verificati episodi di sospensione dei termini massimi. Istituto di cui si occupa appunto l'art. 304 c.p.p. Non si comprende, perciò, la ragione per la quale, nei casi di cui all'art. 303/2 c.p.p., si dovrebbe prendere in considerazione tutta la custodia cautelare maturata e non, invece, in

aderenza all'istituto matrice, soltanto quella maturata nell'ambito della medesima fase, computata con la sommatoria dei periodi trascorsi nelle fasi omologhe: quella già conclusa e decorsa e quella attualmente pendente e corrispondente alla prima, cui il procedimento è regredito per ragioni processuali.

Ora, se la regola di cui all'art. 304/6 c.p.p. è applicabile anche alle ipotesi di cui all'art. 303/2 c.p.p., non v'è ragione di ritenere che le modalità di computo del doppio del termine massimo debbano essere diverse rispetto a quelle da utilizzare nell'ipotesi contenuta nell'art. 304/6 c.p.p. Identica la regola, ma altrettanto identico deve essere anche il modo di calcolare il limite in questione. Sarebbe arbitraria la scelta di una modalità di computo differente, in definitiva, prescelta sol perché risulterebbe, nel caso concreto, più favorevole all'interessato, rispetto all'altra, per tale unico motivo, derogata.

Che detto motivo, del *favor libertatis*, non sia di per sé sufficiente a giustificare la diversione, è dimostrato da quanto sopra argomentato, in ragione dell'incongruità sistematica della scelta, ma anche dalla necessità di non sacrificare, con una scelta che in definitiva si rivelerebbe davvero arbitraria, le stesse esigenze cautelari che sono comunque sottese alla applicazione ed al mantenimento della misura cautelare in corso di esecuzione, di cui all'art. 274 c.p.p.

Sicché, nel bilanciamento di tutti gli interessi e gli argomenti letterali e sistematici coinvolti, l'opinione avvertata, fondata esclusivamente sul principio del *favor libertatis*, dovrà cedere, non potendo questo spuntare una valenza assoluta e obliterante ogni altra ragione concorrente, nel caso di specie prevalenti.

Detto ciò, va comunque rilevato che il trattamento riservato all'imputato che sia incorso nell'evenienza di cui all'art. 303/2 c.p.p. appare irragionevolmente equiparato a quello che si trova in una situazione solo apparentemente omologa, cioè all'evaso.

Anche in tal caso la regola è che i termini di custodia cautelare decorrano nuovamente dal momento in cui l'evaso è stato nuovamente catturato, con il limite del doppio del termine di fase non superabile comunque (secondo la consueta combinazione delle regole di cui agli artt. 303/3 e 304/6 c.p.p., evidenziata dalla medesima sentenza n. 292 del 1998).

La razionalità dell'opinione secondo cui il doppio del termine di fase debba calcolarsi proprio tenendo conto soltanto dei periodi presofferti in fasi omogenee si coglie appunto in tale ipotesi — in cui sarebbe del tutto incongruo computare tale duplo secondo il criterio del computo del termine complessivo di custodia cautelare, derivandone una conseguenza, anziché perniziosa per l'evaso, al contrario, per lui favorevole e premiale. Ma il sistema risulta equiparare la posizione dell'evaso a quella di colui che abbia subito un regresso del procedimento a norma dell'art. 303/2 c.p.p., che è la posizione che più d'avvicino ci interessa.

In tutto ciò si ravvisa una incongruenza sistematica, giacché si determina una omogeneità di trattamento tra situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee. Se è ben vero che si verte in ipotesi tra loro apparentemente omologhe, perché in entrambi i casi, di evasione e regresso del procedimento, il termine massimo deve decorrere nuovamente, tuttavia, le due situazioni sono tra loro sostanzialmente differenti.

Nel caso di evasione il ripristino della custodia cautelare ed il suo decorso *ex novo* è attribuibile ad una condotta — oltre che processualmente scorretta, anche illecita — dell'interessato, ma nel caso di regresso del procedimento per le ragioni di cui all'art. 303/2 c.p.p., il nuovo decorso del termine massimo della custodia cautelare non è affatto «imputabile» all'interessato, giacché trova causa in ragioni obiettive attinenti ad errori verificatisi nel corso del procedimento, essendo del tutto «incolpevole» l'imputato che subisce tal sorte (come evidenziato nella parte conclusiva della motivazione della sentenza n. 292 del 1998 della Corte costituzionale, laddove si rileva che il limite di cui all'art. 304/6 c.p.p. deve operare anche per le ipotesi di cui all'art. 303/2 c.p.p., «nei casi di regressione o di rinvio ad altro giudice che l'imputato (del tutto incolpevole) è costretto a subire, derivando di regola la regressione od il rinvio da un errore in cui è incorsa la stessa autorità giudiziaria»).

Sicché, l'equiparazione delle conseguenze tra le due situazioni, regresso ed evasione, in relazione alla non superabilità del limite di cui all'art. 304/6 c.p.p., calcolando il doppio del termine di fase con il metodo sopra chiarito — cioè tenendo conto dei soli tempi trascorsi in fasi omologhe ed omogenee —, determina certamente una violazione dell'art. 3 Cost., laddove si impone di prevedere trattamenti identici per situazioni tra loro sostanzialmente omogenee e discipline ragionevolmente differenziate per situazioni sostanzialmente eterogenee.

Non v'è dubbio che le due ipotesi, del regresso «incolpevole» del procedimento per *errores in procedendo* e dell'evasione, siano tra loro affatto differenziate, con la conseguenza che la disciplina del caso che interessa non può che essere correlativamente altrettanto differenziata.

Pertanto, la equiparazione attualmente ricavabile dal sistema appare irragionevole ed incongrua, in contrasto con il parametro costituzionale menzionato.

Vero è che il sistema è abbisognevole di un intervento di razionalizzazione sul punto, giacché si rileva altresì che il doppio del termine massimo di una fase non può mai verificarsi prima del compimento del termine massimo semplice. Per quanto sia lunga la custodia cautelare subita nelle fasi omogenee, si compirà senz'altro dapprima il termine massimo ordinario, per la decisiva ed incontrovertibile ragione matematica secondo cui il doppio di una grandezza non maturerà mai prima della maturazione della grandezza medesima singolarmente considerata.

Sicché, la estensione della regola di cui all'art. 304/6 c.p.p. anche ai casi di cui all'art. 303/2 c.p.p. — ma anche, e per le medesime ragioni, anche alle ipotesi di cui all'art. 303/3 c.p.p. — è soltanto apparente, o meglio, monca, giacché non potrebbe mai entrare in funzione se non nelle ipotesi in cui si siano verificate più ipotesi di regresso del procedimento o più evasioni e conseguenti catture, ovvero un regresso od una evasione, con successiva cattura, indefettibilmente contrappuntati però da vicende di sospensione del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, a norma dell'art. 304 c.p.p.. Un solo regresso, od una sola evasione con ricattura, non sono di per sé sufficienti a rendere operativa la regola, per la ragione di natura aritmetica già richiamata: il termine massimo di fase di custodia cautelare, che decorre *ex novo* dopo il regresso o l'evasione, maturerebbe — eventualmente — prima del suo doppio, con assoluta certezza.

Ne deriva, quindi, una irrazionalità complessiva dell'istituto oggetto di disamina.

La questione posta appare non manifestamente infondata, per le ragioni esposte, nonché rilevante, atteso che dalla sua soluzione potrebbe dipendere l'accoglimento della domanda di scarcerazione dell'interessato, che allo stato attuale della disciplina sul punto è, invece, da negare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 303, 304 c.p.p., 3 Cost., e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 304/6 c.p.p., nella parte in cui prevede che il limite del doppio dei termini previsti dall'art. 303/1 c.p.p. sia parimenti applicabile all'ipotesi di regresso del procedimento di cui all'art. 303/2 c.p.p., oltre che all'ipotesi di evasione dell'interessato di cui all'art. 303/3 c.p.p., con conseguente irragionevole equiparazione di situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee e, quindi, violazione dell'art. 3 Cost.;

Sospende la decisione sull'istanza in tema di libertà personale del Mancuso Giuseppe;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento incidentale alla Corte costituzionale;

Dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura della cancelleria a Mancuso Giuseppe, classe 1949, all'avv. Vincenzo Gennaro del foro di Vibo Valentia, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Reggio Calabria, addì 23 febbraio 2000.

Il giudice: BONINSEGNA

N. 299

*Ordinanza emessa il 16 marzo 2000 dal tribunale di Siena
nel procedimento penale a carico di Paganini Max*

Processo penale - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero - Mancata previsione di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoghe - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio.

- Cod. proc. pen., artt. 459 e 555.
- Costituzione, artt. 3 e 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Il giudice dott. Vincenzo Alabiso, a scioglimento della riserva sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 c.p.p. per contrarietà agli artt. 3, 24 ed oggi 111 della Cost., per il procedimento penale n. 32/1998 R.G.N.R. avanzata dal difensore di Paganini Max; dato atto che il citato difensore ha illustrato per iscritto tale eccezione nel senso che segue «Le norme citate (artt. 459 e 555 c.p.p.) sono viziate da difetto di legittimità costituzionale per netta contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost.

L'eccezione di costituzionalità appare rilevante ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, proprio in ragione dell'intervento legislativo introdotto con la legge n. 234 del 16 luglio 1997 e per i motivi che di seguito esponiamo.

Il decreto penale opposto deve essere revocato e tale revoca unitamente alla citazione in giudizio trasformano il rito speciale in rito ordinario, ma a seguito della riforma legislativa su menzionata l'atto di citazione a giudizio deve ritenersi nullo perché non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, e 555 comma 2 c.p.p.

Nel caso che la nullità non fosse accolta si deve sollevare la questione degli artt. 459 e 555 c.p.p. perché tali norme non prevedono che il pubblico ministero debba emettere l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p.

La novella del 1997 prevede che la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a rendere l'interrogatorio. La riforma non si è preoccupata di coordinare la nuova disciplina con il processo pretorile (oggi non più esistente ma assimilata nel giudice unico per molte sue parti) ed in particolare il procedimento per decreto, determinando una disparità di trattamento che è ancora più grave in pretura, essendo proprio il p.m. a compiere tutti gli atti di indagine ed emettere il decreto che dispone il giudizio. Procedura vigente nel presente procedimento al momento della citazione davanti al giudice dibattimentale competente.

La particolarità dell'ex rito pretorile comporta che l'interrogatorio a difesa, quale atto di formale contraddittorio, potrebbe anche portare a determinare il p.m. per la richiesta d'archiviazione. Ipotesi del tutto impossibile se non si consente all'imputato di replicare alle accuse ipotizzate.

L'esercizio dell'azione penale così come il non esercizio, attraverso la richiesta di archiviazione comportano una attività che non può prescindere dalla conoscenza della impostazione difensiva ed eventualmente della prova d'alibi. La deroga che potrebbe essere spiegata con la particolarità del rito non può essere seguita una volta che il condannato abbia fatto opposizione poiché tale atto apre in tutto e per tutto un processo di rito ordinario con termini per prove, termini per i riti speciali e uguali diritti difensivi di qualsiasi altro.

Non può essere ritenuto improprio il regresso degli atti al p.m. una volta proposta opposizione visto che di norma in quel particolare rito la *vocatio in jus* è rimessa proprio all'organo dell'accusa.

La mancata previsione viola sia il principio di ragionevolezza ed uguaglianza sia il diritto di difesa.

Alle considerazioni sopra esposte oggi, a parere di questo difensore, occorre riflettere se non sia coinvolto anche il novello art. 111 Cost.

Tale norma di per se di difficile interpretazione stigmatizza un principio essenziale del rito accusatorio ovvero «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti davanti al giudice terzo e imparziale». La definizione riportata non può fare riferimento ad un carattere costitutivo del processo e che quindi comprenda sia la fase procedimentale in senso stretto sia quella processuale.

Il contraddittorio con l'art. 111 della Costituzione assurge a criterio direttivo del processo penale e l'interrogatorio (come ebbe a sottolineare Cordero) è di per se stesso un atto difensivo nel quale si estrinseca la contrapposizione delle parti. Il non avere previsto l'interrogatorio nella legislazione richiamata, anche se non era vigente l'art. 111 Cost. riformato, costituisce comunque la violazione di tale principio che come è noto la dottrina ricavava dal combinato disposto degli artt. 3, 24 e 25 Cost.

Sul fatto che il termine processo inserito nell'art. 111 Cost. non significhi bloccare alla fase dibattimentale il principio da ultimo è intervenuto perfino Aiello Nappi (in *Diritto e Giustizia* n. 1 del 15 gennaio 2000, p. 6-7) che non si può certo definire un paladino del processo accusatorio. Dato altresì atto che la questione pende tuttora innanzi la Corte costituzionale a seguito di rimessione da parte di altri giudici di merito sulla scorta di argomentazioni che devono essere condivise (cfr. tribunale di Milano, ord. 21 gennaio 1998. Deve, per altro verso, evidenziarsi che la mancata previsione dell'obbligo di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima dell'esercizio dell'azione penale, attraverso la presentazione della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, suscita non poche perplessità circa la compatibilità dell'art. 459 c.p.p. con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost.

Infatti, attraverso la legge 16 luglio 1997, n. 234 si è operata una significativa modifica dell'ordinamento processuale, introducendo — sotto la sanzione della nullità della relativa richiesta — l'obbligo per il p.m. di procedere all'interrogatorio dell'indagato (o quantomeno alla notifica allo stesso dell'invito a presentarsi per renderlo), prima di richiedere al g.i.p. il suo rinvio a giudizio, con ciò assimilando il procedimento ordinario a quello speciale contemplato dagli artt. 453 e ss. c.p.p., che già prevedeva tale adempimento come presupposto di legittimità del decreto di giudizio immediato emesso dal g.i.p. su richiesta del p.m. (salvo il caso, invece, del giudizio immediato richiesto dall'imputato *ex art.* 419.5 c.p.p., ipotesi che peraltro presuppone la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, a sua volta preceduta, ora, quantomeno dall'invito a presentarsi notificato all'indagato); in seguito alla novella legislativa l'assetto dell'ordinamento, che originariamente prevedeva l'obbligo di interrogatorio come eccezione, e mutato radicalmente registrandosi la chiara intenzione del legislatore di impedire l'esercizio dell'azione penale inaudita *altera parte*, nel tentativo di dare più concreta attuazione al diritto di difesa costituzionalmente garantito; non può a questo punto non evidenziarsi come la mancata previsione di analogo obbligo anche nel caso del decreto penale di condanna contrasti con il principio di eguaglianza del cittadino davanti alla legge e con il diritto alla difesa del medesimo, tanto più se si pensa come tale provvedimento presenta contenuto ben più intenso del decreto di giudizio immediato o di quello che dispone il giudizio, atteso che attraverso il medesimo viene irrogata una pena; l'irrazionalità e illegittimità della scelta legislativa appare tanto più evidente, poi, laddove si noti come per il medesimo reato la scelta di optare per il rito ordinario o quello immediato, garantiti, ovvero per quello per decreto, non garantito, sia rimessa — in costanza dei presupposti di legge per l'adozione dei provvedimenti speciali — esclusivamente alla discrezionalità del p.m. che potrà dunque legittimamente ottenere addirittura la condanna dell'imputato, aggirando l'obbligo di contestargli preventivamente le accuse e di acquisirne eventualmente le difese, a nulla rilevando che la stabilità del decreto dipenda esclusivamente dalla mancata opposizione dell'interessato (annotandosi tra l'altro come l'opposizione senza opzioni speciali ingenera l'obbligo dell'emissione di un decreto di giudizio immediato, che — unico caso oramai — non sarà preceduto dall'interrogatorio dell'imputato, atteso quanto sopra osservato in relazione a quello emesso ai sensi dell'art. 419 c.p.p.), stante che comunque la decisione del giudice sulla richiesta di emissione del decreto sopravverrà senza che quest'ultimo sia stato in grado di valutare le obiezioni dell'imputato all'accusa (d'altra parte non può non tenersi conto del fatto che spesso i ristretti termini per l'opposizione garantiscono esclusivamente una conoscenza formale, ma non sostanziale del decreto di condanna).».

Deve pertanto ritenersi, oltre alla evidente rilevanza della questione nel presente procedimento, la non manifesta infondatezza della stessa, profilandosi la violazione dei succitati principi costituzionali per i motivi suesposti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 555 c.p.p. per contrarietà agli artt. 3, 24 ed oggi 111 della Cost., per il procedimento penale n. 32/1998 R.G.N.R. avanzata dal difensore di Paganini Max;

Sospende il processo disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Siena, addì 16 marzo 2000.

Il giudice: ALABISO

00C0458

N. 300

*Ordinanza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte di assise di Messina
nel procedimento penale a carico di Sparacio Luigi ed altri*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Modifiche normative - Giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - Ipotesi di procedimenti per reato punibile con la pena dell'ergastolo per i quali, anteriormente alla nuova normativa, non era ammesso il giudizio abbreviato - Facoltà di chiedere tale rito soltanto prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (modif. dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479), art. 223.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE D'ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Sparacio Luigi, Pisano Elia e Settineri Vincenzo imputati dell'omicidio di Lascari Antonino e del connesso reato in materia di armi, commessi in Messina il 7 settembre 1990.

Pronunciando sull'eccezione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 siccome modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479;

Rilevato che il difensore di Sparacio Luigi, all'udienza del 4 febbraio 2000 ed, in seguito, con memoria del 12 febbraio 2000, ha evidenziato la illegittimità costituzionale della disposizione sopra menzionata, nella parte in cui rende particolarmente gravoso l'accesso ai benefici connessi alla scelta del rito abbreviato nei procedimenti in corso; all'imputato per reati punibili astrattamente con l'ergastolo che ne abbia fatto richiesta ed ha, in particolare, sottolineato, la peculiare afflittività della limitazione temporale costituita dall'inoltro della relativa richiesta prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;

Ritenuto che l'imputato Sparacio Luigi, chiamato a rispondere del delitto di omicidio volontario aggravato astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare, non ha avuto la possibilità di richiedere l'accesso al rito abbreviato e di conseguire, in caso di condanna, la riduzione di pena, essendo all'epoca pienamente vigente il principio — consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 442, 2 comma, ultimo periodo c.p.p. — dell'inammissibilità dell'accesso al rito abbreviato quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concernesse un reato punito con pena dell'ergastolo;

Considerato che, a seguito dell'ampliamento dell'operatività del rito abbreviato conseguente alle recenti modifiche legislative, non può disconoscersi che la limitazione introdotta dall'art. 223 citato, che consente all'imputato di formulare la richiesta solo prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale appaia arbitraria e tale da comprimere in maniera irragionevole il diritto di difesa;

Ritenuto, infatti, che proprio in considerazione della piena proponibilità della richiesta di giudizio abbreviato anche da parte di imputati di delitti puniti con ergastolo, appare ingiustificatamente discriminatoria la norma in esame in relazione a quelle posizioni che, non avendo inoltrato alcuna richiesta in considerazione della riconosciuta impossibilità di accedere al rito alternativo ovvero avendo subito un rigetto della richiesta stessa, non possano oggi avere accesso alla significativa riduzione di pena, accettando di subire un giudizio fondato su elementi originariamente non forniti del valore di prova, solo in conseguenza del superamento di quella fase procedimentale cui il legislatore ha attribuito funzione di limite discrezionale nell'accesso alla forma di giudizio di cui si discute;

Considerato che la norma in esame si pone in violazione dell'art. 24 della Costituzione nella parte in cui comprime il diritto di difesa dell'imputato condizionando arbitrariamente il prodursi di rilevanti effetti favorevoli in ordine al trattamento sanzionatorio anche nelle ipotesi in cui l'operatività del rito abbreviato non è in grado di spiegare effetti deflattivi sul procedimento in corso per lo stato, per ipotesi, avanzato dell'istruzione dibattimentale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 così come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, nei quali il giudizio abbreviato non era ammesso attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo, limita la possibilità dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato, consentendolo solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;

Dispone l'immediata restituzione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, altresì, che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere e del Parlamento.

Messina, addì 22 marzo 2000.

Il presidente: SURACI

00C0468

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	506.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	66.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



★ 4 1 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 ★

L. 10.500